

LA MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO DELLE NTA DEL PIANO ADOTTATO DERIVA DA UN PERFEZIONAMENTO DELL'IMPIANTO A INIZIALE A SEGUITO DEI CONTRIBUTI RACCOLTI IN OCCASIONE DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI DEL 7, 14 E 21 OTTOBRE; TALE CONTRIBUTO, A CUI SI È AGGIUNTA L'ENTRATA IN VIGORE DEL PRC, HA RESO NECESSARIO NON SOLO LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI ESISTENTI ALLA NORMATIVA MA ANCHE UN ADEGUAMENTO NEL LORO NUMERO PER CONSENTIRE DI NORMARE TUTTI GLI ASPETTI SOTTOLINEATI DALLA CONFERENZA E DAI VARI RI ENTI CHE VI HANNO PRESO PARTE. SI È ' PASSATI QUINDI DA ELABORATO B DIVERSO PER OGNI ACC AD UN UNICO ELABORATO B VALIDO PER TUTTE.

	NTA adottate	NTA modificate sulla base delle indicazioni contenute nei Rapporti Istruttori (R.I) 07/14/21 ottobre 2021 Regione Toscana	
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI			
	<p>Art. 1.Riferimenti generali</p> <p>1. Il presente Piano Attuativo (PABE) del Bacino Estrattivo delle Alpi Apuane, denominato “Caprara”, è elaborato ai sensi degli articoli 113 e 114 della LR 65/2014 e smi, nel rispetto delle prescrizioni e degli obiettivi di qualità paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Toscana. La sua disciplina integra gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunale, ai sensi dell’articolo 113 comma 3 della LR 65/2014 e smi e costituisce adeguamento alla disciplina del Piano del Parco delle Alpi Apuane, ai sensi dell’articolo 9 comma 6 della LR 35/2015 e smi.</p> <p>2. Costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica del presente PABE, quale strumento attuativo del PIT/PPR, i seguenti obiettivi, definiti dalla scheda n. 11 dell’allegato 5 dello stesso PIT/PPR: - - - -</p> <p>-Tutelare il valore paesaggistico, geomorfologico e naturalistico del Monte Carchio e conservare la continuità morfologica del crinale di separazione tra la valle del Torrente Serra e il territorio di Massa, percorso da una importante via escursionistica di collegamento tra la costa e il Monte Altissimo.</p> <p>Tutelare le importanti e relittuali testimonianze di paesaggi rurali alpestri terrazzati, di elevato valore paesaggistico, storico testimoniale e naturalistico nel bacino di Madielle.</p> <p>-Salvaguardare l’elevata visibilità del Monte Carchio dalla costa e dai principali assi stradali dell’entroterra nonché dalla rete escursionistica. Salvaguardare il rilevante valore naturalistico del crinale Monte Carchio-Monte Focolaccia dei bacini (vegetazionale, floristico e faunistico e in parte interno a Siti Natura 2000).</p> <p>-Garantire la riqualificazione paesaggistica delle aree interessate da fenomeni di degrado connessi alla presenza di bacini estrattivi e discariche di cava (ravaneti) abbandonate con particolare riferimento al bacino del Monte Carchio.</p> <p>3. Nel rispetto della disciplina paesaggistica, di cui ai precedenti commi 1 e 2, della pianificazione regionale in materia di cave e delle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale il PABE, ai sensi dell’Allegato 5 del PIT/PPR, disciplina tutte le attività estrattive esistenti e di nuova previsione ed individua, a tal fine, le quantità sostenibili sotto il profilo paesaggistico e le relative localizzazioni, secondo le specifiche disposizioni normative di cui al successivo Titolo II. L’attività estrattiva è esclusivamente finalizzata al prelievo di materiali lapidei ornamentali. Essa può riguardare anche materiali per uso industriale solo</p>	<p>Art. 1. Riferimenti generali - modificato</p> <p>1. Il presente Piano Attuativo del Bacino Estrattivo (PABE) del comune di Massa, ricompreso nel Parco regionale delle Alpi Apuane, è elaborato ai sensi degli articoli 113 e 114 della l.r. 65/2014 e smi, nel rispetto delle prescrizioni e degli obiettivi di qualità paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Toscana. Il PABE recepisce le disposizioni della legislazione vigente in materia paesistica ambientale, di cui alle leggi regionali nn. 65/1997, 65/2014, 30/2015, 35/2015 e s.m.i. e la pianificazione regionale in materia di cave (Deliberazione del Consiglio regionale n. 47 del 21 luglio 2020). La richiamata l.r. 65/1997 individua specifici contenuti del piano per il Parco delle Alpi Apuane, ed in particolare all’articolo 14, comma 4, prevede che nelle aree contigue, ad integrazione della disciplina di cava di cui al comma 2, il piano per il Parco detti, per le altre materie di cui all’art. 32, comma 1, della l. 394/1991, specifiche direttive a cui devono uniformarsi le regolamentazioni di competenza degli enti locali, per il conseguimento delle finalità previste fino all’approvazione del piano integrato per il Parco, disciplinato dagli articoli 27 e 29 della l.r. 30/2015, comprensivo anche della disciplina delle aree in cui si svolgono le attività estrattive (ACC). Le perimetrazioni delle aree contigue di cava (ACC) sono risultanti dall’elaborato cartografico, in scala originale 1:25.000, allegato alla l.r. 65/1997, con le integrazioni (normative e cartografiche) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 298 del 24 luglio 1997, secondo le cartografie, alla scala di dettaglio 1:10.000, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Parco n. 45 del 29 novembre 2007, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, delle norme tecniche di attuazione (NTA) indicate al piano per il Parco vigente, tenuto altresì conto delle modifiche di cui all’allegato cartografico alla l.r. 73/2009. Il piano integrato per il Parco delle Alpi Apuane, per i suoi specifici contenuti, deve coordinarsi ed integrarsi con la disciplina del PIT/PPR di cui alla richiamata deliberazione di Consiglio regionale n. 37/2015, con la disciplina dettata dai Piani per i bacini estrattivi (PABE), di cui agli articoli 113 e 114 della l.r. 65/2014, nonché con il Piano regionale cave previsto dalla l.r. 35/2015, ai sensi dell’articolo 7, “Contenuti del piano regionale cave”, comma 1, lett. d) ed f), che definisce: “i criteri ai fini della localizzazione, da parte dei</p>	

se derivati dall'estrazione di materiali ornamentali (derivati dall'escavazione e/o dal taglio), ovvero attraverso il recupero - tramite prelievo - di materiali detritici ed inerti costitutivi di ravaneti. La produzione dei residui dovrà essere limitata quanto più possibile.

4. Il PABE, individua inoltre i siti di escavazione storici preindustriali e i beni di rilevante testimonianza storica o culturale, connessi con l'attività estrattiva (cave storiche, vie di lizza, viabilità storiche, pareti con "tagliate" preindustriali effettuate manualmente, edifici e manufatti che rappresentano testimonianze di archeologia industriale legate alle attività estrattive), da sottoporre alla tutela e valorizzazione paesaggistica, nonché le cave e le discariche di cava, quali i ravaneti, destinate esclusivamente ad interventi di riqualificazione paesaggistica.

5. Il PABE disciplina tutte le altre attività, diverse da quelle estrattive, di natura urbanistica, edilizia ed infrastrutturale, ritenute compatibili sotto il profilo paesaggistico. 6. Sono comunque fatte salve le previsioni relative alle attività estrattive e di escavazione, comunque denominate, ricomprese nel Piano Territoriale di coordinamento (PTC) del Comune di Massa e ricadenti nelle "Zone di Protezione speciale" (ZPS) antecedenti alla data di emanazione delle "Misure di conservazione valide per tutte le ZPS" di cui alla DGR n. 454/2008, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D M 17.10.2007.

7. Il PABE integra gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale e i relativi obiettivi del PS e RU, relativamente alle attività estrattive e del relativo paesaggio; in tal senso definisce le linee di riorganizzazione del settore lapideo, per la parte relativa alle cave, all'interno dei Bacini Estrattivi definiti dal PIT/PPR.

8. Ai fini del presente PABE valgono le seguenti definizioni:

a) Sito estrattivo attivo: l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimettrata nell'atto autorizzativo, come indicato nella L.R. 35/2015 art2 comma g). Il sito estrattivo è utilizzato come sinonimo di cava attiva.

b) Sito estrattivo dismesso è un'area di cantiere o dei cantieri estrattivi per la quale o per i quali non è vigente alcun provvedimento autorizzativo all'attività estrattiva, come definito all'art.17 della Disciplina di Piano del PIT/PPR e chiarito dalla DGR666/2016.

comuni, delle aree a destinazione estrattiva e gli obiettivi di produzione sostenibile in relazione ai fabbisogni, tenuto conto dei criteri ivi riportati, nonché i conseguenti indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree contigue di cava individuate dal piano per il parco regionale delle Alpi Apuane".

2. Costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica del presente PABE, quale strumento attuativo del PIT/PPR, le prescrizioni contenute nella Scheda di Bacino dell'Allegato 5 del PIT/PPR elaborate per i bacini estrattivi delle Alpi Apuane, gli Obiettivi e Direttive della Scheda d'Ambito 2 (Versilia e costa apuana), l'art. 17 della Disciplina del PIT/PPR, l'Allegato 4 del PIT/PPR e le Direttive e Prescrizioni dell'Elaborato 7B e 8B del PIT/PPR.

3. Nel rispetto della disciplina paesaggistica, di cui ai precedenti commi 1 e 2, della pianificazione regionale in materia di cave e delle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale, il PABE, disciplina tutte le attività estrattive esistenti, di nuova previsione e individua, a tal fine, le quantità sostenibili sotto il profilo paesaggistico e le relative localizzazioni, secondo le specifiche disposizioni normative contenute nelle cartografie del PABE e nelle presenti NTA. L'attività estrattiva, esclusivamente finalizzata al prelievo di materiali lapidei ornamentali, può riguardare anche materiali per uso industriale solo se derivati secondari dall'estrazione di materiali ornamentali (derivati dall'escavazione e/o dal taglio), ovvero il recupero (tramite prelievo) di materiali detritici ed inerti giacenti nei ravaneti oggetto di specifico progetto di recupero paesaggistico e ambientale.

4. Il PABE individua cartograficamente i beni di rilevante testimonianza storica o culturale, connessi con l'attività estrattiva (vie di lizza, edifici e manufatti che rappresentano testimonianze di archeologia industriale legate alle attività estrattive, ecc.) da valorizzare, per competenza di bacino estrattivo, da parte dell'operatore di cava singolo oppure associato, all'interno dell'area in concessione e in fase di richiesta d'autorizzazione all'escavazione (PAUR), per quanto tecnicamente possibile. Il PABE individua le discariche di cava esistenti, quali i ravaneti, destinate esclusivamente ad interventi di riqualificazione paesaggistica (Ra), per quanto tecnicamente possibile.

5. Per le altre attività ricomprese all'interno del PABE, diverse da quelle estrattive, di natura urbanistica, edilizia ed infrastrutturale, o di valorizzazione turistica (AVT), ritenute compatibili sotto il profilo paesaggistico, si applicano le disposizioni contenute negli strumenti della pianificazione urbanistica locale purché non in contrasto con la l.r. 65/2014 e con il PIT/PPR.

6. Per quanto attiene alle attività estrattive ricadenti nelle "Zone di Protezione speciale" (ZPS) si richiama la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco regionale delle Alpi Apuane, n.25 del 24 ottobre 2022, visti i pareri resi dalla Avvocatura regionale in merito alle problematiche in oggetto e il parere reso dal Ministero della transizione ecologica del 19.09.2022, registrato al protocollo del Parco in data 20.09.2022, al n. 2632, avente ad oggetto *"Riscontro a richiesta di chiarimenti circa l'interpretazione del Decreto ministeriale 17 ottobre 20007, art. 5, comma 1, lett. n), con specifico riferimento all'attività estrattiva da autorizzarsi in sotterraneo in corrispondenza di ZPS"*. L'Ente Parco ha ritenuto che il parere reso dal Ministero della transizione ecologica fornisca un contributo autorevole e definitivo in merito alla problematica in oggetto e pertanto è stabilito che l'escavazione in sotterraneo nell'area ZPS sia sempre possibile alle condizioni di salvaguardia valutate (VINCA) nel progetto di coltivazione (PAUR) e che per quanto riguarda l'escavazione a cielo aperto in area limitrofa alla ZPS questa, alle medesime condizioni di salvaguardia

		<p>valutate nel progetto di coltivazione, sia possibile mantenendo un buffer di sicurezza (10 metri) dal perimetro esterno a cielo aperto della ZPS.</p> <p>7. Il PABE integra gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale e i relativi obiettivi del PS e RU.</p> <p>8. Ai fini del presente PABE valgono le definizioni tecniche esplicitate nella l.r 35/2015, art. 2.</p> <p>9. In particolare, nelle presenti NTA, si definisce cava rinaturalizzata, la cava espressamente prevista dal PABE (Cr) nella quale non sono programmati interventi estrattivi.</p>	
	<i>ART 2 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART4 (REVISIONE)</i>	<p>Art. 2. Recepimento del PIT-PPR e delle disposizioni normative vigenti - NEW</p> <p>1. La compatibilità paesaggistica delle attività estrattive previste nel PABE è coerente con quanto stabilito dall'art. 17 della Disciplina del PIT-PPR.</p> <p>2. <u>Le nuove attività estrattive, la riattivazione di cave dismesse, gli ampliamenti e le varianti di carattere sostanziale di attività esistenti non devono interferire in modo significativo con:</u></p> <p>a) emergenze geomorfologiche, geositi puntuali e lineari e sorgenti;</p> <p>b) beni di rilevante testimonianza storica;</p> <p>c) crinali e vette di interesse paesaggistico che presentano caratteristiche di integrità morfologica ovvero che non hanno subito modifiche tali da determinare il venir meno della caratteristica fisica e geomorfologica delle stesse, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina dei beni paesaggistici e dalle schede dei bacini estrattivi.</p> <p>3. Relativamente alle Aree tutelate per legge, di cui agli artt. nn. 134 e 142 del D.L.vo 42/2004, valgono gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni d'uso della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR.</p> <p>3. All'interno del bacino estrattivo, valgono anche le più specifiche disposizioni e prescrizioni contenute nelle Schede di bacino (Allegato 5) del PIT/PPR.</p> <p>4. I siti estrattivi pianificati (l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimettrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore) nel presente Piano, una volta dichiarato dal comune, a seguito di uno specifico studio, il definitivo esaurimento del giacimento e successivamente all'attuazione del progetto, (art. 17, comma 1, lettera d). l.r. 35/2015), sono riclassificati negli strumenti urbanistici comunali come territorio rurale soggetto alle disposizioni dell'art. 64 della l.r. n. 65/2014 e alle disposizioni del Piano per il Parco.</p>	
	<i>ART 2 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART4 (REVISIONE)</i>	<p>Art. 3. Obiettivi del PABE - NEW</p> <p>1. L'attività estrattiva pianifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche, culturali ed ambientali, in una prospettiva di sviluppo compatibile dei materiali lapidei ornamentali; - il prelievo dei detriti presenti nei ravaneti ai fini della riqualificazione paesaggistica, ambientale e di sicurezza del territorio; - la valorizzazione del materiale locale attraverso la lavorazione in filiera corta. <p>2. Per conseguire gli obiettivi di programmazione estrattiva il Piano individua contestualmente azioni di salvaguardia come indicate nelle schede dei bacini dell'Allegato 5 del PIT PPR, che prevedono:</p>	

- l'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree di cava antropizzate ed esistenti;
- la riattivazione dei siti di cava antropizzati e dismessi;
- il ripristino paesaggistico e ambientale dell'area di cava da effettuarsi contestualmente all'attività di escavazione;
- interventi di recupero e di riqualificazione paesaggistica e ambientale delle aree in disponibilità;
- la sostenibilità sociale ed economica dell'estrazione attraverso lavorazioni in filiera corta;
- la tutela e valorizzazione degli elementi di rilevanza storica, culturale e paesaggistica presenti nel bacino estrattivo, quali le emergenze storico-architettoniche e le testimonianze di archeologia industriale che costituiscono aspetti significativi del paesaggio;
- la valorizzazione della tradizione dell'escavazione del marmo, della sua lavorazione e della conoscenza storica delle attività estrattive come prodotto dell'azione delle generazioni passate da salvaguardare quale patrimonio e identità culturale della popolazione;
- l'individuazione degli elementi della percezione e della fruizione da preservare e valorizzare;
- l'individuazione delle misure per il superamento delle criticità paesaggistiche e per il miglioramento della compatibilità paesaggistica e ambientale delle attività estrattive;
- l'individuazione degli interventi di mitigazione e compensazione socio economica;
- la tutela dei caratteri geomorfologici e dell'assetto idrogeologico, con riferimento anche a coltivazioni in sotterraneo, valutando le possibili interferenze dell'attività estrattiva con la circolazione idrica superficiale e sotterranea e senza apportare modifiche alle portate delle emergenze (sorgenti) potenzialmente interferenti con le aree di escavazione;
- il recupero di situazioni di degrado, tutelando nel contempo le aree rinaturalizzate e limitando l'utilizzazione di nuove aree;
- iniziative e interventi volti alla valorizzazione turistico-culturale dei siti estrattivi e del territorio, per la loro fruizione escursionistica, anche attraverso l'adeguamento e la realizzazione delle relative strutture di supporto;
- di assicura in fase autorizzativa la valorizzazione della risorsa lapidea attraverso un'idonea progettazione dell'attività, con l'adozione di nuovi metodi e tecniche di lavoro per la salvaguardia del paesaggio e in generale per la tutela del territorio;
- di predisporre nelle aree estrattive idonee attrezzature e servizi tra cui prioritariamente il miglioramento del sistema della viabilità di servizio esistente con interventi di tipo manutentivo, di messa in sicurezza dell'esistente anche in relazione alla presenza di ravaneti, di adeguamento della sezione delle carreggiate stradali, con particolare riferimento ai tratti interessati dall'afflusso turistico ed escursionistico;
- di individuare per ciascuna cava le tipologie di coltivazione, in funzione della condizione strutturale e giacimentologica;
- di individuare, laddove necessario, un coordinamento operativo in materia di sicurezza con siti estrattivi contigui o vicini ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera c) l.r.35/2015, anche attraverso la costituzione di consorzio volontario o obbligatorio tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini ai sensi dell'art. 28 della l.r. 35/2015;
- di valorizzare i vuoti prodotti dall'escavazione in galleria, ai sensi del Dlgs 117/2008, in coerenza con il PRC e PIT/PPR;
- nel progetto di coltivazione uno specifico programma formativo per il personale operante in cava volto all'aggiornamento, alla sensibilizzazione ed al rispetto delle risorse ambientali.

	<p>Art. 2. Disciplina, zonizzazione ed efficacia del Piano</p> <p>1. La disciplina del PABE è si applica al Bacino denominato "Caprara" come identificato e perimetrato dal PIT/PPR e coincidente con i perimetri delle Aree Contigue di Cava (ACC) destinate all'attività di cava, del Piano del Parco delle Alpi Apuane, ai sensi della LR 65/1997 e della LR 73/2009.</p> <p>2. Secondo quanto rappresentato in dettaglio nell'elaborato "Stato propositivo dell'attività estrattiva" (QPB11.3b) del quadro propositivo, il PABE, all'interno del perimetro del bacino individua: a) le "Aree a destinazione estrattiva" nell'ambito delle quali si applicano le disposizioni di cui alla LR 35/2015 ed entro cui può essere rilasciata l'autorizzazione alla coltivazione nel periodo di validità dello stesso PABE, ai sensi dell'articolo 2 lettera f) della stessa LR 35/2015. b) ulteriori aree nell'ambito delle quali si applicano, nel periodo di validità dello stesso PABE, le disposizioni di cui alla LR 65/2014 e smi.</p> <p>3. Il PABE definisce inoltre: - le modalità di formazione e di approvazione dei progetti definitivi e delle relative "Autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva" ai sensi della LR 35/2015 e del Regolamento di cui alla DPGR 72R/2015; - le modalità di formazione e approvazione di altri progetti e dei relativi "Titoli abilitativi e/o autorizzativi" comunque denominati, ai sensi della LR 65/2014 e smi.</p> <p>4. La disciplina e le previsioni del PABE hanno durata di dieci anni dalla data di pubblicazione sul BURT della deliberazione di sua approvazione, salvo l'eventuale maggiore efficacia dei titoli abilitativi e autorizzativi rilasciati in sua attuazione.</p>	<p>Art. 4. Disciplina, zonizzazione ed efficacia del Piano – modificato</p> <p>1. La disciplina del PABE è applicata alle aree perimetrati dal PIT/PPR e dal PRC come invarianti strutturali, giacimenti, coincidenti con i perimetri delle Aree Contigue di Cava (ACC), allineata alla perimetrazione del Piano del Parco, ai sensi della LR 65/1997 e della LR 73/2009.</p> <p>2. Il PABE all'interno del perimetro (ACC) del bacino individua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Area di tutela e conservazione dei valori paesaggistici (Tp); - Cava Rinaturalizzata (Cr); - Area di riqualificazione ambientale e paesaggistica (Ra); - Sottocategoria Ra: Area di Valorizzazione Turistica (Avt); - Area di escavazione a cielo aperto (Ec); - Area di escavazione in sotterraneo (Es); - Area di escavazione a quota eccedente 1200 metri - Area con rilascio di permessi di ricerca (Ps); - Area di pertinenza dell'attività estrattiva (Ap); - Viabilità di cava; - Area di Proposta materiale storico (Pmos); - Altri beni. <p>3. Il PABE per le modalità di approvazione dei progetti definitivi e delle relative "Autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva" rinvia agli elaborati tecnici previsti nella l.r. 35/2015 e nel Regolamento attuativo, DPGR 72R/2015, valutati nel PAUR ai sensi dell'art.27bis, del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>4. Il PABE contiene inoltre disposizioni per i ravaneti da destinare ad interventi di recupero ambientale (Ra), indicati cartograficamente, nonché l'individuazione cartografica dei beni, da censire nei rispettivi piani di cava e presenti nelle aree in disponibilità, di rilevante testimonianza storica e culturale per la tutela e la valorizzazione. I presenti beni saranno puntualmente censiti in fase di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione: PAUR.</p> <p>5. Ai sensi dell'art.32 del PRC, il PABE salvaguardia le aree tutelate per il reperimento dei materiali storici: MOS e PMOS.</p> <p>6. In applicazione dell'art. 110 della l.r. 65/2014, il PABE ha validità di dieci anni decorrenti dalla data di entrata in vigore a seguito della sua definitiva approvazione. Decorso il termine decennale il PABE diventa inefficace per le parti non attuate.</p> <p>7. Non costituiscono variante al PABE le eventuali modifiche di lieve entità ai perimetri delle zone presenti nelle Tavole indicate dovute al passaggio di scala di maggiore dettaglio a seguito di una più precisa georeferenziazione dei confini catastali dei progetti connessi ai piani di coltivazione e/o ai titoli edili.</p> <p>8. Il PABE, in conformità agli obiettivi e alle direttive della Scheda d'Ambito n.2 del PIT/PPR, Versilia e Costa Apuana, nonché alle disposizioni dell'Allegato 5 del PIT/PPR e relative schede di Bacino, persegue i seguenti obiettivi prioritari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio naturale e antropico unico e non riproducibile; b) assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività estrattive migliorandone i livelli di compatibilità ambientale e paesaggistica; c) tutelare e valorizzare i siti di escavazione storici preindustriali, i beni di rilevante testimonianza storica e/o culturale connessi con l'attività estrattiva, 	

		<p>altre emergenze e valenze territoriali;</p> <p>d) tutelare il territorio dal rischio idraulico e geomorfologico;</p> <p>e) promuovere e favorire la lavorazione di qualità in filiera corta del materiale lapideo ornamentale estratto;</p> <p>f) valorizzare la funzione/ruzione turistico culturale dei bacini estrattivi;</p> <p>g) valorizzare gli elementi di naturalità che rivestono importanza ecosistemica e paesaggistica.</p> <p>h) tutelare le risorse ambientali limitando, per quanto possibile, i consumi idrici, energetici e la produzione dei rifiuti e incentivando l'utilizzo di tecniche e tecnologie innovative per la riduzione degli impatti e la tutela della salute umana.</p>	
	<p>Art. 3. Elaborati costitutivi del Piano</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Piano attuativo dei Bacini estrattivi del Comune di Massa relativo al Bacino Caprara della Scheda 11, dell'Allegato 5 del Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) della Regione Toscana, è costituito dagli elaborati del Quadro Generale (QG), le Schede dei Siti (Schede siti), dal Quadro Conoscitivo (QC), delle Indagini Geologico Tecniche (IGT), dal Quadro Propositivo (QP) e dal Quadro Valutativo (QV). Il Quadro generale (QG) è composto dai seguenti elaborati: <ul style="list-style-type: none"> - Elaborato A - Relazione illustrativa e di conformità - Elaborato B - NTA – norme tecniche di attuazione Elaborato C - Schede siti estrattivi Scheda QC - Cava Caprara Scheda QP - Cava Caprara Il Quadro conoscitivo (QC) è suddiviso in Quadro conoscitivo Territoriale e Quadro Conoscitivo a livello di singolo bacino ed è composto dai seguenti elaborati: <ul style="list-style-type: none"> 3.a - Quadro conoscitivo a livello Territoriale, Versilia e Costa Apuana (PIT/PPR). <ul style="list-style-type: none"> - Elaborato D – Aspetti geologici, geomorfologici e idrogeologici, QC1b – Individuazione dei bacini estrattivi, QC2b – Carta dei vincoli paesaggistici (art. 136 e 142 D.lgs. 42/2004), QC3b – Carta dei siti natura 2000 (direttiva 92/43/CE), QC4b – Carta geologico-strutturale generale, QC5b – Carta geomorfologica generale, QC6b – Carta idrogeologica generale, QC7b – Carta idrologica, QC8 – Carta analisi evolutiva del territorio, QC9 – Carta della intervisibilità assoluta, QC10 – Carta della intervisibilità ponderata, QC11b – Documentazione fotografica di inquadramento generale – punti di ripresa, QC12 – Documentazione fotografica di inquadramento generale, QC13 – Carte geologiche storiche, QC14 – Carte topografiche storiche. 3.b - Quadro conoscitivo a livello di singolo Bacino Elaborato E - aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e della pericolosità, QCB11.1 – Carta geologico strutturale e merceologica, QCB11.2 – Sezioni geologiche, QCB11.3 – Modello 3d, QCB11.4 – Carta geomorfologica, QCB11.5 – Carta idrogeologica, QCB11.6 – Carta dell'uso e copertura del suolo, 	<p>Art. 5. Elaborati costitutivi del Piano – modificato</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Piano attuativo dei Bacini estrattivi del Comune di Massa relativo alle schede dell'Allegato 5 del Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) della Regione Toscana, è costituito dagli elaborati del Quadro Generale (QG), dal Quadro Conoscitivo (QC), delle Indagini Geologico Tecniche (IGT), dal Quadro Propositivo (QP) e dal Quadro Valutativo (QV). Sono predisposte le tavole del Quadro conoscitivo e Quadro propositivo per ogni bacino estrattivo al fine di individuare lo sviluppo estrattivo dell'attività in relazione ai vincoli d'area presenti, condizionanti oppure escludenti. Il Quadro generale (QG) è composto dai seguenti elaborati: <ul style="list-style-type: none"> - Elaborato A - Relazione illustrativa e di conformità - Elaborato B - NTA – norme tecniche di attuazione - Elaborato C - Schede siti estrattivi Il Quadro conoscitivo (QC) è suddiviso in Quadro conoscitivo Territoriale e Quadro Conoscitivo a livello di singolo bacino ed è composto dai seguenti elaborati: <ul style="list-style-type: none"> 3.a - Quadro conoscitivo a livello Territoriale, Versilia e Costa Apuana (PIT/PPR) <ul style="list-style-type: none"> - Elaborato D – Aspetti geologici, geomorfologici e idrogeologici, QC1a – Individuazione dei bacini estrattivi, QC2a – Carta dei vincoli paesaggistici (art. 136 e 142 D.lgs. 42/2004), QC3a – Carta dei siti natura 2000 (direttiva 92/43/CE), QC4a – Carta geologico-strutturale generale, QC5a – Carta geomorfologica generale, QC6a – Carta idrogeologica generale, QC7a – Carta idrologica, QC8 – Carta analisi evolutiva del territorio, QC9 – Carta della intervisibilità assoluta, QC10 – Carta della intervisibilità ponderata, QC11a – Documentazione fotografica di inquadramento generale – punti di ripresa, QC12 – Documentazione fotografica di inquadramento generale, QC13 – Carte geologiche storiche, QC14 – Carte topografiche storiche. 3.b - Quadro conoscitivo a livello di singolo Bacino <ul style="list-style-type: none"> - Elaborato E - aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e della 	

	<p>QCB11.7 – Carta del paesaggio vegetale e della fauna, QCB11.8 – Carta delle infrastrutture o dei servizi, QCB11.9 – Carta della pericolosità geologica, geomorfologica, idraulica e loro verifica, QCB11.10 – Carta della pericolosità sismica, QCB11.11.1 – Carta della intervisibilità, QCB11.11.2 – Carta della intervisibilità ponderata, QCB11.11.3 – Carta di dettaglio della intervisibilità ponderata, QCB11.12 – Carta delle emergenze storiche, QCB11.13 – Rilievi fotografici degli skyline esistenti, QCB11.14 – Documentazione fotografica, QCB11.15 – Carta dei vincoli sovraordinati per legge.</p> <p>4. Indagini Geologico-Tecniche (IGT), redatte ai sensi dell'art 104 comma 3 della LR 65/2014 e smi e secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui alla DPGR 53R/2012. Le indagini geologiche tecniche (IGT) sono composte dai seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborato F - Relazione tecnico illustrativa, GC1b – Carta Geologico Strutturale Generale (scala 1:10000), GC2b – Carta geomorfologica Generale (scala 1:10000), GC3b – Carta Idrogeologica Generale (scala 1:10000), GC11.1 – Carta Geologico-Strutturale e Merceologica (scala 1:5000), GC11.2 – Carta Geomorfologica (scala 1:5000), GC11.3 – Carta Idrogeologica (scala 1:5000), GC11.4 – Carta della pericolosità geologica, geomorfologica, idraulica e loro verifica (scala 1:5000), <p>Elaborato G – Relazione e schede di fattibilità.</p> <p>5. Quadro Propositivo (QP) è composto dai seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborato H – Relazione descrittiva, QP1 – Strumenti di Pianificazione Vigenti, QP2b – Carta delle Criticità paesaggistiche (Scala: 1:10.000), QP3b – Carta della valorizzazione turistica (Scala 1:10.000), QP4b – Carta delle infrastrutture e connessioni con il sistema infrastrutturale comunale. <p>5a - Quadro propositivo a livello di singolo Bacino Elaborato I – Relazione descrittiva,</p> <p>QPB11.1b – Stato attuale dell'attività estrattiva, QPB11.2b – Stato autorizzato dell'attività estrattiva, QPB11.3b – Stato propositivo dell'attività estrattiva, QPB11.4b – Carta dei vincoli e delle aree da destinare alla sola tutela paesaggistica, QCB11.5b – Stato propositivo dell'attività estrattiva tridimensionale.</p> <p>6. Quadro Valutativo (QV) è composto dai seguenti elaborati:</p> <p>Elaborato L – Rapporto Ambientale (VAS), Elaborato L1 – Sintesi non tecnica, Elaborato M – Studio di Incidenza (VINCA).</p> <p>7. Quote estrattive</p> <p>Elaborato N – QUOTE ESTRATTIVE PER CIASCUN BACINO E CIASCUNA CAVA DEL PABE DEL COMUNE DI MASSA</p> <p>8. Allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allegato1–Il Radgyro: un autogiro dedicato ad acquisizioni airborne multiparametriche, Allegato 2 – Il ruolo dei licheni nella rinaturalizzazione dei ravaneti e fronti di cava, Allegato 3 – Realtà aumentata e GeoTurismo, Allegato 4- Certificazione univoca dei blocchi di marmo Allegato 5 – Indicazioni per il controllo delle volumetrie estratte e del materiale movimentato, 	<p>pericolosità, -modificato</p> <ul style="list-style-type: none"> - QCBn.1 – Carta geologico strutturale e merceologica, - QCBn.2 – Sezioni geologiche, - QCBn.3 – Modello 3d, - QCBn.4 – Carta geomorfologica, - QCBn.5 – Carta idrogeologica, - QCBn.6 – Carta dell'uso e copertura del suolo, - QCBn.7 – Carta del paesaggio vegetale e della fauna, - QCBn.8 – Carta delle infrastrutture o dei servizi, - QCBn.9 – Carta della pericolosità geologica, geomorfologica, idraulica e loro verifica, - QCBn.10 – Carta della pericolosità sismica, - QCBn.11.1 – Carta della intervisibilità, - QCBn.11.2 – Carta della intervisibilità ponderata, - QCBn.11.3 – Carta di dettaglio della intervisibilità ponderata, - QCBn.12 – Carta delle emergenze storiche, - QCBn.13 – Rilievi fotografici degli skyline esistenti, - QCBn.14 – Documentazione fotografica, <p>4. Indagini Geologico-Tecniche (IGT), redatte ai sensi dell'art 104 comma 3 della LR 65/2014 e smi e secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui alla DPGR 53R/2012. Le indagini geologiche tecniche (IGT) sono composte dai seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborato F - Relazione tecnico illustrativa, - GC1a – Carta Geologico Strutturale Generale (scala 1:10000), - GC2a – Carta geomorfologica Generale (scala 1:10000), - GC3a – Carta Idrogeologica Generale (scala 1:10000), - GC6.1 – Carta Geologico-Strutturale e Merceologica (scala 1:5000), - GC6.2 – Carta Geomorfologica (scala 1:5000), - GC6.3 – Carta Idrogeologica (scala 1:5000), - GC6.4 – Carta della pericolosità geologica, geomorfologica, idraulica e loro verifica (scala 1:5000), - Elaborato G – Relazione e schede di fattibilità. <p>5. Quadro Propositivo (QP) è composto dai seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborato H – Relazione descrittiva, - QP1 – Strumenti di Pianificazione Vigenti, - QP2a – Carta delle Criticità paesaggistiche (Scala: 1:10.000), - QP3a – Carta della valorizzazione turistica (Scala 1:10.000), - QP4a – Carta delle infrastrutture e connessioni con il sistema infrastrutturale comunale. <p>5a - Quadro propositivo a livello di singolo Bacino</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborato I – Relazione descrittiva, - QPB6.1 – Stato attuale dell'attività estrattiva, - QPB6.2 – Stato autorizzato dell'attività estrattiva - QPB 6.3 stato propositivo della attività estrattiva - QPB 6.3bis stato propositivo della attività estrattiva (nuova) - QPB 6.4 carta dei vincoli e delle aree da sottoporre alla tutela paesaggistica - QPB 6.5 stato propositivo attività estrattiva tridimensionale 	
--	---	--	--

	<p>Allegato 6 – Indicazioni su analisi di stabilità e monitoraggio fronti, Allegato 7 – Metodi per monitoraggio idraulico con tracciante artificiale, Allegato 8 – Indagini indirette e dirette per la ricerca di punti di infiltrazione di acque di lavorazione. Allegato 10 – Intervisibilità delle vette e crinali relative ai bacini estrattivi del Comune di Massa Il Piano è infine completato con: - Elaborato O – Bibliografia, - Elaborato P – Curricula</p> <p>6. Quadro Valutativo (QV) è composto dai seguenti elaborati: - Elaborato L – Rapporto Ambientale (VAS), - Elaborato L1 – Sintesi non tecnica, - Elaborato M – Studio di Incidenza (VINCA).</p> <p>7. Quote estrattive Elaborato N – QUOTE ESTRATTIVE PER CIASCUN BACINO E CIASCUNA CAVA DEL PABE DEL COMUNE DI MASSA</p> <p>Allegati: - Allegato 1 – Il Radygiro: un autogiro dedicato ad acquisizioni airbon e multiparametriche - Allegato 2 – Il ruolo dei licheni nella rinaturalizzazione dei ravaneti e fronti di cava, - Allegato 3 – Realtà aumentata e GeoTurismo, - Allegato 4- Certificazione univoca dei blocchi di marmo - Allegato 5 – Indicazioni per il controllo delle volumetrie estratte e del materiale movimentato, - Allegato 6 – Indicazioni su analisi di stabilità e monitoraggio fronti, - Allegato 7 – Metodi per monitoraggio idraulico con tracciante artificiale, - Allegato 8 – Indagini indirette e dirette per la ricerca di punti di infiltrazione di acque di lavorazione. - Allegato 10 – Intervisibilità delle vette e crinali relative ai bacini estrattivi del Comune di Massa</p> <p>Il Piano è infine completato con: - Elaborato O – Bibliografia</p> <p>Hanno valore prescrittivo i presenti elaborati: - Tavole QPB n_3, n_3bis, n_4, n_3_orto, n_3bis_orto - Elaborato B (NTA) - Elaborato G (indagini geologico tecniche)</p> <p>Ogni altro elaborato presente nel PABE riveste valore di natura ricognitiva.</p> <p>Il bacino del Monte Carchio è riportato nell'elenco degli elaborati ma non è prevista alcuna attività estrattiva, o di ripristino o recupero ambientale.</p>	
	<p>Art. 4. Ricognizione dei “Beni paesaggistici ”formalmente riconosciuti</p> <p>1. Il PABE dà atto che nel territorio del “Bacino Caprara” non ricadono beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’articolo 136 del Codice (Vincoli diretti – per decreto).</p> <p>2. Il PABE dà atto che i beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’articolo 142 del Codice (Vincoli indiretti - Aree tutelate per legge) ricadenti nel territorio del “Bacino Caprara” riconosciuti dal PIT/PPR sono i seguenti: fiumi, torrenti e corsi d’acqua (articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice); i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (articolo 142, comma 1, lettera f), del Codice). i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del d. Lgs.18 maggio 2001, n. 227 (articolo 142, comma 1, lettera g), del Codice).</p> <p>3. Il PABE sulla base delle indicazioni e delimitazioni riportate negli elaborati</p>	<p>Art. 6. Ricognizione dei “Beni paesaggistici”, art 134 del D.Lgs 42/2004 – modificato</p> <p>1. All’interno dei bacini estrattivi, nel territorio del comune di Massa, oggetto di pianificazione (ACC) non sono presenti beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’articolo 136 del Codice del Paesaggio: <i>Immobili e aree di notevole interesse pubblico</i>.</p> <p>2. L’attività estrattiva è programmata valutando i beni paesaggistici presenti nelle ACC, ai sensi dell’articolo 142 del Codice, comma 1 (Aree tutelate per legge):</p> <ul style="list-style-type: none"> - fiumi, torrenti e corsi d’acqua (lettera c) - le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole (lettera d); - i ghiacciai e i circhi glaciali (lettera e) ;

	<p>cartografici allegati al PIT/PPR, secondo le definizioni contenute nell'elaborato denominato “Riconuzione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del Codice” (Elaborato 7B) dello stesso PIT/PPR, effettua riconuzione di dettaglio dei suddetti beni paesaggistici vincolati come rappresentato nella Tavola QPB 11.4b – Carta dei Vincoli e delle aree da destinare alla tutela paesaggistica totale o parziale, sulla base degli approfondimenti di indagine e degli studi contenuti nel quadro conoscitivo, per i beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 142 lettere c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua; g) – territori coperti da foreste o boschi del Codice.</p> <p>4. Ai sensi dello stesso art. 5, comma 3, la riconuzione operata dal PABE dei beni paesaggistici vincolati, di cui all'articolo 142 lettere c), d), g), h), del Codice, ha valore riconitivo e indicativo e che l'individuazione dei suddetti beni deve essere effettuata in sede attuativa a fronte delle definizioni e della verifica dei requisiti indicati all'Elaborato 7B “Riconuzione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice” dello stesso PIT/PPR.</p> <p>5. 5. Per il Bacino Caprara la riconuzione dei limiti delle aree tutelate per legge è riportata nella tavola QPB11.4.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (lettera f), - i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del d. Lgs.18 maggio 2001, n. 227 (lettera g). <p>Le aree estrattive pianificate e interessate dai vincoli del Codice sono individuate nelle tavole progettuali del Quadro Conoscitivo e Quadro Propositivo (QCB e QPB), prodotte per ogni bacino.</p> <p>Nel Comune di Massa non sono presenti beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'art.142, Codice del paesaggio, lettera h), Usi civici e Università agrarie, come verificato dal nel contributo trasmesso con n prot.0368242 del 22.09.2021 del Settore Regionale Usi Civici.</p> <p>La rappresentazione grafica e previsionale del PABE è allineata al GEOSCOPIO della Regione Toscana.</p> <p>3. Il PABE sulla base delle indicazioni e delimitazioni riportate nell'elaborato 7B (“Riconuzione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del Codice”, dello stesso PIT/PPR) e 8B (“Disciplina dei beni paesaggistici”) ha effettuato la riconuzione di dettaglio dei beni paesaggistici al fine di valutare criteri condizionanti ed escludenti l'attività estrattiva in coerenza con gli Obiettivi, Direttive e Prescrizioni ivi contenute.</p> <p>4. Ai fini della gestione compatibile della risorsa e dell'individuazione delle aree a destinazione estrattiva è stato effettuato un approfondimento in scala di maggior dettaglio circa l'effettiva consistenza degli elementi che hanno concorso alla classificazione dei diversi gradi delle criticità, orientando la valutazione di dettaglio del giacimento all'analisi dei tre tematismi principali: vegetazione, risorse idriche e suolo/sottosuolo utilizzati nella valutazione delle criticità della pianificazione estrattiva.</p> <p>5. Il PABE, nella valutazione ai fini della gestione compatibile della risorsa, ha inoltre effettuato un ulteriore approfondimento finalizzato a valutare l'effettivo stato dei luoghi in relazione alla progettata pianificazione, nel rispetto della disciplina d'uso del piano paesaggistico, individuando le aree a destinazione estrattiva prioritariamente tra le aree in cui vi è la presenza di siti estrattivi attivi e/o dismessi e comunque paesaggi antropizzati.</p>	
	<p>Art. 5. Riconuzione dei “Valori paesaggistici” (strutture e elementi territoriali)</p> <p>1. Il PABE, secondo quanto indicato nella Scheda n.11 dell'allegato 5 del PIT/PPR, sulla base sulla base degli approfondimenti di indagine e degli studi contenuti nel quadro conoscitivo, riconosce in particolare i seguenti “Valori paesaggistici” del “Bacino Caprara”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - struttura idro-geomorfologica, comprendente i seguenti elementi territoriali: <ul style="list-style-type: none"> - fiumi, torrenti e corsi d'acqua (articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice), - geositi formalmente riconosciuti dal Parco delle Alpi Apuane (cavità naturali - grotte, morene cementate, circhi glaciali, pareti e creste), sorgenti (captate e non captate). - Struttura ecosistemica, comprendente i seguenti elementi territoriali: ZPS Formalmente riconosciuti, - territori coperti da foreste e da boschi (art.142. c.1, lett. g), del Codice), ravaneti stabili in evoluzione (processi di naturalizzazione), cave storiche, - Struttura antropica, comprendente i seguenti elementi territoriali: vie di lizza, rete escursionistica (CAI). 	<p>Art. 7. Riconuzione dei “Valori paesaggistici” (Scheda di Bacino, Allegato 5 del PIT/PP) – modificato</p> <p>1. In ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 17 della Disciplina del Piano, delle disposizioni di cui all'Elaborato 8B, nonché le più specifiche disposizioni di cui alle Schede di Bacino, all'interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'attività estrattiva è finalizzata all'estrazione di materiali lapidei ornamentali, e può riguardare materiali per uso industriale solo se derivanti dalla produzione di materiali ornamentali e non può essere autorizzata per la sola produzione di inerti; tale produzione di inerti è da limitare quanto più possibile, al fine di valorizzare le risorse e minimizzare gli impatti paesaggistici; b) non è ammessa la realizzazione di nuove discariche di cava; c) la prosecuzione della coltivazione delle cave viene regolata in modo da garantire la sostenibilità degli effetti e il corretto sfruttamento della risorsa lapidea, anche in considerazione delle caratteristiche storico identitarie dell'attività di escavazione nell'area. <p>2. Il Piano attuativo disciplina tutte le attività estrattive esistenti e di nuova</p>	

	<p>2. L'identificazione dei suddetti "Valori paesaggistici" trova riscontro e corrispondenza cartografica nell'elaborato di quadro Conoscitivo e Progettuale del PABE denominato "Siti Natura 2000" (QC 3b) e "Stato propositivo dell'attività estrattiva" (QPB 11.3b).</p> <p>3. L'identificazione delle strutture e dei relativi elementi territoriali riconosciuti quali "Valori paesaggistici", che ha supportato la definizione del quadro progettuale del PABE, costituisce quadro di riferimento per la definizione dei "progetti definitivi" (comprendenti i "Progetti di coltivazione" ed i "Progetti di risistemazione e reinserimento ambientale"), dei "Titoli abilitativi e/o autorizzativi" comunque denominati.</p>	<p>previsione, elaborato nel rispetto delle prescrizioni e degli obiettivi di qualità paesaggistica definiti per ciascun bacino estrattivo dal Piano e sulla base di un quadro conoscitivo composto da:</p> <p><i>a) uno studio della struttura idro-geomorfologica ed ecosistemica nonché antropica;</i></p> <p><i>b) una descrizione e rappresentazione dello stato attuale riferito a ciascuna cava attiva e dismessa presente nel Bacino, nonché una specifica analisi riferita alle eventuali situazioni di criticità paesaggistica, anche in relazione alle cave dismesse;</i></p> <p><i>c) l'individuazione a scala di dettaglio adeguata delle vette e dei crinali di rilievo paesaggistico anche mediante una rappresentazione dell'intervisibilità tramite adeguata documentazione fotografica;</i></p> <p>individuando le quantità sostenibili e le relative localizzazioni nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave, delle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale, nonché delle relazioni idrogeologiche tra le attività previste e il sistema delle acque superficiali e sotterranee.</p> <p>3. Il Piano attuativo, tenendo conto dei quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, ha individuato i beni di rilevante testimonianza storica o culturale, connessi con l'attività estrattiva (vie di lizza, viabilità storiche, edifici e manufatti che rappresentano testimonianze di archeologia industriale legate alle attività estrattive), da destinare alla sola tutela e valorizzazione paesaggistica. Il Piano individua altresì le discariche di cava (quali i ravaneti) da destinare esclusivamente ad interventi di riqualificazione paesaggistica.</p> <p>3. Il PABE ha pianificato le attività estrattive in ottemperanza alle previsioni della Scheda di bacino dell'Allegato 5, <i>Quadro di Unione e Inquadramento territoriale (PIT/PPR)</i>, sulla base anche degli approfondimenti di indagine dei <i>Beni Paesaggistici</i>, art. 134, D.Lgs 42/2004 e <i>Valori paesaggistici</i>, come individuati nelle tavole progettuali, riferiti in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struttura idromorfologica – sella glaciale, crinale, geosito, grotta, forra e sorgente; - Struttura ecosistemica/ambientale – ZPS e ZSC; - Struttura antropica – viabilità storica, via di lizza, manufatti storici, rifugi; - Elementi della percezione e della fruizione – sentieri Cai, strade e punti panoramici. <p>4. Le criticità, gli obiettivi di qualità e le prescrizioni contenute nelle schede di bacino hanno contribuito alla pianificazione del PABE.</p>	
	<p>ART 6 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 9 (REVISIONE)</p>	<p>Art. 8. Elementi paesaggistici da preservare e valorizzare – NEW</p> <p>1. L'identificazione delle strutture e dei relativi elementi territoriali riconosciuti quali "Valori paesaggistici", che ha supportato la definizione del quadro progettuale del PABE, costituisce quadro di riferimento per la definizione dei "progetti definitivi di coltivazione e risistemazione e reinserimento ambientale" e dei "Titoli abilitativi e/o autorizzativi" comunque denominati; allineati alle prescrizioni dell'Elaborato 8B del PIT/PPR.</p> <p>2. Al fine di assicurare la compatibilità paesaggistica delle attività estrattive previste nel PABE, ai sensi dell'art. 17, comma 13, della Disciplina del PIT/PPR, la previsione di nuove attività estrattive, la riattivazione di cave dismesse, gli ampliamenti e le varianti di attività esistenti, non devono comunque compromettere i seguenti elementi paesaggistici da preservare e</p>	

valorizzare:

- sella glaciale, crinale, geosito, grotta, forra e sorgente;
- viabilità storica, via di lizza, manufatti storici, rifugi;
- sentieri Cai, strade e punti panoramici.

3. Nelle aree in disponibilità e oggetto d'intervento, la domande di autorizzazione deve contenere un apposito studio di fattibilità che illustri le modalità per evitare che la coltivazione interferisca su elementi paesaggistici e prevedere la più adeguata tutela.

4. In particolare, devono essere adottate le seguenti azioni:

- grotte: al fine di salvaguardare il paesaggio ipogeo, nel caso venga intercettata una grotta, l'attività estrattiva dovrà essere immediatamente sospesa. Si dovrà procedere con apposita relazione asseverata a firma di tecnico specializzato (Geologo, Ingegnere o professionista in possesso di laurea equipollente ed esperto in materie biotiche e abiotiche) atta a dimostrare che gli interventi previsti non compromettano l'integrità quali-quantitativa della natura e del valore della cavità carsica intercettata e l'interconessione con il sistema carsico presente;
- sorgenti: alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata apposita relazione asseverata a firma di tecnico specializzato (Geologo, Ingegnere o professionista in possesso di laurea equipollente ed esperto in materie biotiche e abiotiche) atta a dimostrare che gli interventi previsti non compromettano l'integrità quali-quantitativa della sorgente captata per scopi idropotabili; sia per le parti in superficie che per le parti presenti nel sottosuolo, descrivendo le misure previste per garantirne la tutela. Il proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio che sia coerente con i dati reperibili dall'Ente gestore e la relazione deve contenere un elaborato con l'esatta perimetrazione dell'area della sorgente individuata con cartografia tecnica indicante il sistema di riferimento e le coordinate geografiche in scala adeguata (1:100 o 1:200) e corredata da idonea documentazione fotografica con indicazione dei punti di scatto;
- edifici e i manufatti di valore: il PABE al fine di garantire la conservazione degli elementi tradizionali che caratterizzano l'architettura tipica dell'area, incentiva la conservazione e valorizzazione di specifici luoghi di interesse storico-testimoniale in conformità agli obiettivi fissati dal presente piano e in fase di richiesta di autorizzazione il concessionario dovrà allegare apposita relazione asseverata a firma di tecnico specializzato atta a dimostrare che gli interventi previsti non compromettano l'integrità quali-quantitativa degli edifici o manufatti e proporre azioni di manutenzione e conservazione;
- crinali da tutelare: il PABE individua con la dicitura "*Cresta primaria e secondaria*", nella-Tavola QPB, le aree che il progetto di coltivazione dovrà salvaguardare secondo specifiche tecniche contenute nelle NTA e che dovranno essere approfondite nell'ambito del progetto di cava e della valutazione paesaggistica. In tali aree, alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegato uno studio sulla stabilità dei fronti di scavo che dovrà interessare porzioni di territorio tali da riguardare l'intero versante prospiciente l'area di escavazione, comprensivo dei crinali di rilievo paesaggistico individuati; lo studio dovrà inoltre evidenziare il franco tetto/vetta, attestando l'esclusione di eventuali cedimenti di superficie per l'escavazione in sotterraneo; nelle aree di cui sopra, in corrispondenza di tecchie esistenti e cave attive, è possibile realizzare la messa in sicurezza delle sottostanti aree di lavorazione, anche con limitate modifiche morfologiche, purché non vengano intaccate le aree sommitali e non si modifichi la geometria principale del versante

	<p>Art. 6. Assetto e articolazione territoriale del Piano(Aree)</p> <p>1. Il PABE, sulla base gli studi e delle indagini contenuti nel quadro conoscitivo (QC), delle risultanze delle indagini idrogeologiche e sismiche (QG) e degli esiti del quadro valutativo (QV), di cui al precedente articolo 3, articola le proprie previsioni secondo la seguente suddivisione in “Aree” del Bacino Estrattivo “Caprara”:</p> <p>Aree di tutela e conservazione dei valori paesaggistici (Tp)</p> <p>Aree di escavazione in sotterraneo (Es)</p> <p>Aree di Pertinenza dell’attività estrattiva (Ap)</p> <p>con rilascio di permessi di ricerca per future coltivazioni in sotterraneo (Ps)</p> <p>2. La definizione delle suddette “Aree” trova corrispondenza cartografica nell’elaborato di quadro progettuale del PABE denominato “Stato propositivo dell’attività estrattiva” (QPB11.3b). Ai fini della tutela dei valori paesaggistici riconosciuti dal PIT/PPR (scheda 11 dell’allegato 5) e come ulteriormente dettagliati ed integrati dal PABE, la disciplina dello stesso PABE si applica inoltre nei limiti e alle condizioni dettate ai successivi articoli 7 e 30.</p>	<p>Art. 9. Articolazione del Piano: Aree operative della pianificazione – modificato</p> <p>1. Il PABE, sulla base gli studi e delle indagini contenuti nel quadro conoscitivo (QC), delle risultanze delle indagini idrogeologiche e sismiche (QG) e degli esiti del quadro valutativo (QV), articola le proprie previsioni (QP), secondo la seguente suddivisione, in “<i>Aree operative della pianificazione</i>” del Bacino Estrattivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cava Rinaturalizzata (Cr); - Area di tutela e conservazione dei valori paesaggistici (Tp); - Area di riqualificazione ambientale e paesaggistica (Ra); - Sottocategoria Ra: Area di valorizzazione turistica (Avt); - Area di escavazione a cielo aperto (Ec); - Area di escavazione in sotterraneo (Es); - Area di escavazione a quota eccedente i 1200 metri - Area con rilascio di permessi di ricerca (Ps); - Area di pertinenza dell’attività estrattiva (Ap); - Viabilità di cava; - Area di Proposta Materiale Ornamentale Storico (Pmos); - Altri beni. <p>2. La definizione delle “Aree operative della pianificazione” trova corrispondenza nell’elaborato cartografico del quadro progettuale PABE denominato Tavola Quadro Propositivo di Bacino: QPB. L’analisi preliminare della pianificazione ha verificato i vincoli stato attuale conoscitivo (QCB), con riconoscione della fattibilità estrattiva, per sovrapporli alla previsione effettiva industriale del PABE (QPB).</p>	
	<p>Art. 7. Elementi di coerenza e adeguamento alla Pianificazione del Parco</p> <p>1. Il PABE opera la disciplina delle aree estrattive ricadenti all’interno dei territori di protezione esterna del Parco delle Alpi Apuane, denominate “Aree Contigue di Cava” (ACC), ed è redatto in adeguamento alle “direttive” del Piano del Parco delle Alpi Apuane, ai sensi dell’articolo 34 delle relative norme tecniche di attuazione (Allegato 2.1.c del Piano del Parco delle Alpi Apuane).</p> <p>2. Il PABE tiene conto nel quadro conoscitivo (QC) e nel quadro progettuale (QP) delle disposizioni riferite all’Unità Territoriale “UT.8 – Alta valle del Fiume Frigido”.</p> <p>3. Le direttive del Piano del Parco sono recepite dal PABE per quanto compatibili e per quanto non in contrasto con le “prescrizioni” di cui all’articolo 11, comma 11.3, lettera b) dell’elaborato 8b del PIT/PPR, specificatamente riferite alle aree estrattive ricadenti all’interno dei territori di protezione esterna del Parco delle Alpi Apuane, denominate “Aree Contigue di Cava” (ACC).</p>	<p>Art. 10. Elementi della Pianificazione del PABE – modificato</p> <p>1. Le presenti norme tecniche di attuazione (NTA) recepiscono le seguenti disposizioni normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l.r. 65/1997; - l.r. 65/2014; - l.r. 30/2015; - l.r. 35/2015; - pianificazione regionale in materia di cave (PRC). <p>Per quanto attiene al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR), in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disciplina del piano, Capo VI, Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, Articolo 17, Norme generali; - Elaborato 7B, Ricognizione e delimitazione; - Elaborato 8B, Disciplina dei beni paesaggistici ; - Allegato 4, Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive; - Allegato 5, Quadro di Unione; - prescrizioni e obiettivi di qualità paesaggistica contenuti nelle Schede di Bacino <p>Gli elementi della pianificazione si raccordano inoltre con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016; - Delibera di adozione del Consiglio direttivo del Piano integrato per il Parco Regionale delle Alpi Apuane, n. 10 del 15.03.2022; - vincoli, condizionamenti, limitazioni d’uso previsti dalla legislazione vigente, dalla programmazione e pianificazione sovraordinata nonché dagli atti della programmazione e della pianificazione comunale, da rispettare sia 	

		<p>nella prosecuzione della coltivazione delle cave esistenti sia per la localizzazione di nuove aree a destinazione estrattiva;</p> <ul style="list-style-type: none"> - normativa che regola i rapporti tra le attività estrattive e il sistema delle acque superficiali e sotterranee. <p>2. Il piano integrato per il Parco delle Alpi Apuane per i suoi specifici contenuti si coordinerà con la disciplina del PIT/PPR e con la disciplina dettata dai Piani per i bacini estrattivi di cui agli articoli 113 e 114 della l.r. 65/2014, nonché con il Piano regionale cave, come previsto all'articolo 6, l.r. 35/2015: "Il PRC è lo strumento di pianificazione territoriale, parte del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed è definito quale piano settoriale ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), con il quale la Regione, in attuazione delle priorità definite dal programma regionale di sviluppo (PRS), persegue le finalità di tutela, valorizzazione, utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, privilegiando il riuso dei materiali assimilabili".</p> <p>3. Il Piano regionale cave, ai sensi dell'articolo 7, "Contenuti del piano regionale cave", l.r. 35/2015, comma 1, lett. d) ed f), definisce: "i criteri ai fini della localizzazione, da parte dei comuni, delle aree a destinazione estrattiva e gli obiettivi di produzione sostenibile in relazione ai fabbisogni, tenuto conto dei criteri ivi riportati, nonché i conseguenti indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree contigue di cava individuate dal piano per il Parco delle Alpi Apuane".</p>	
TITOLO II – DISPOSIZIONI NORMATIVE DI ASSETTO TERRITORIALE			
	<p>Art. 8. Cave Rinaturalizzate (Cr)</p> <p>1- Sono le cave o aree di cava, includendo i piazzali, in cui si è verificato un ripristino naturale e/o spontaneo e raggiunto un nuovo equilibrio ecologico, con rinverdimento dei piazzali con crescita di piante ed arbusti pari o superiore al 50% dell'area di estrazione.</p> <p>2- Sono state incluse tra le cave rinaturalizzate anche le cave non raggiungibili da strade di accesso o inattive dagli anni sessanta.</p> <p>3- In queste aree sono ammessi esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi finalizzati all'attuazione delle misure di conservazione per la ZPS e ZSC e di quanto previsto nei piani di gestione, anche integrati negli strumenti di pianificazione del Piano per il Parco Alpi Apuane; - gli interventi per la salvaguardia della copertura vegetale del suolo, le opere di sistemazione di natura forestale e nel rispetto della LR 39/2000 (legge forestale della Toscana) e del relativo regolamento attuativo di cui al DPGR 48R/2003; - le opere e gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico, idrogeologico e geomorfologico nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del PAI del Bacino Toscana Nord e del PGRA del Distretto Appennino Settentrionale, quali interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei versanti, di riqualificazione paesaggistica e recupero ambientale di aree degradate, di dismissione e riqualificazione paesaggistica delle vie di arroccamento in disuso, da realizzarsi attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale e paesaggistico, tali interventi non devono compromettere e creare alterazioni visibili e sostanziali al carattere di naturalità e di ruralità del contesto e garantire il mantenimento e il raggiungimento dei target di conservazione degli habitat e delle specie; 	<p>Art. 11. Cave Rinaturalizzate (Cr) – modificato</p> <p>1. Sono le cave o aree di cava identificate con apposito segno cartografico, includendo i piazzali e la viabilità di accesso, nelle quali si è verificato un ripristino naturale e/o spontaneo e raggiunto un nuovo equilibrio ecologico, con rinverdimento del luogo e crescita di piante ed arbusti, pari o superiore al 50% dell'area di estrazione, che non possono essere riattivate a cielo aperto, a fini estrattivi nel presente PABE e nelle successive versioni.</p> <p>2. In queste aree possono altresì essere ammesse attività estrattive in sotterraneo con esclusione delle zone che ricadono in siti Natura 2000</p> <p>3. Nelle aree CR le ditte esercenti di bacino, per competenza logistica, a seguito della stipula della convenzione di cui all'art.56 delle NTA, dovranno presentare un progetto di recupero ambientale, per quanto possibile, che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi finalizzati all'attuazione delle misure di conservazione per la ZPS e ZSC e di quanto previsto negli strumenti di pianificazione del Parco Alpi Apuane; - interventi di salvaguardia della copertura vegetale del suolo, opere di sistemazione di natura forestale nel rispetto della LR 39/2000 (legge forestale della Toscana) e del relativo regolamento attuativo di cui al DPGR 48R/2003; - manutenzione e ripristino della rete dei percorsi escursionistici (RET) nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici; 	

	<p>- manutenzione e ripristino della rete dei percorsi escursionistici nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici; la cartellonistica, gli altri elementi di corredo e di protezione, le aree di sosta, necessarie per la fruizione dei luoghi debbono risultare congrue per dimensioni, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi, garantendo l'intervisibilità e l'integrità delle visuali panoramiche.</p>	<p>predisposizione di idonea cartellonistica informativa e altri elementi di corredo e di protezione delle aree di transito e sosta pedonale, per la fruizione dei luoghi, garantendo l'intervisibilità e l'integrità delle visuali panoramiche.</p> <p>Ai sensi e per gli effetti dell'Elaborato 8B) della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT, art.11,3, lettera c), comma 4), sono definite esclusivamente cave rinaturalizzate quelle previste nel PABE e indicate con apposito segno grafico.</p> <p>4. Le cave rinaturalizzate, individuate in cartografia nella tavola QPB_n_3bis con apposito simbolo grafico e numero progressivo di riferimento (es.Cr1), sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bacino n° 5 Monte Cavallo = Cr1 (area a Est della Cava Focolaccia M80) - bacino n° 6 Fondone Cerignano = Cr2 Carpano di Sotto, Cr3 Mucchietto, Cr4 Cima della Croce - bacino n° 8 Piastreta Sella = Cr5 (area a Est della cava Piastreta M70) e Cr6 Piastre della Trasenda - bacino n° 9 Valsora = Cr7 Colle delle Rose e Cr8 Taneta - bacino n° 11 Madielle = Cr9 al Pianello <p>Sono altresì considerate rinaturalizzate le aree estrattive a cielo aperto presenti nelle aree Tp e individuate nella norma (NTA) di riferimento: Area di tutela e conservazione dei valori paesaggistici, art.12, dove è comunque possibile svolgere attività estrattiva esclusivamente in sotterraneo.</p>	
	<p>Art. 9. Aree di tutela e conservazione dei valori paesaggistici (Tp)</p> <p>1. Sono le aree in cui l'attività estrattiva non è presente ed in cui prevale la diffusa presenza di strutture ed elementi territoriali riconosciuti dal PABE quali "valori paesaggistici" di cui al precedente articolo 5.</p> <p>2. In queste aree sono ammessi esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi finalizzati all'attuazione delle misure di conservazione per la ZPS e ZSC e di quanto previsto nei piani di gestione, anche integrati negli strumenti di pianificazione del Piano per il Parco Alpi Apuane; gli interventi per la salvaguardia della copertura vegetale del suolo, le opere di sistemazione di natura forestale e nel rispetto della LR 39/2000 (legge forestale della Toscana) e del relativo regolamento attuativo di cui al DPGR 48R/2003 le opere e gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico, idrogeologico e geomorfologico nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del PAI del Bacino Toscana Nord e del PGRA del Distretto Appennino Settentrionale, quali interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei versanti, di riqualificazione paesaggistica e recupero ambientale di aree degradate, di dismissione e riqualificazione paesaggistica delle vie di arroccamento in disuso, da realizzarsi attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale e paesaggistico, tali interventi non devono compromettere e creare alterazioni visibili e sostanziali al carattere di naturalità e di ruralità del contesto e garantire il mantenimento e il raggiungimento dei target di conservazione degli habitat e delle specie; manutenzione e ripristino della rete dei percorsi escursionistici nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici; la cartellonistica, gli altri elementi di corredo e di protezione, le aree di sosta, necessarie per la fruizione dei luoghi debbono risultare congrue per dimensioni, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi, garantendo l'intervisibilità e l'integrità delle visuali panoramiche; manutenzione e adeguamento dei sistemi di approvvigionamento idrico e di stoccaggio; attività turistico-ricettiva per attività escursionistiche; 	<p>Art. 12. Aree di tutela e conservazione dei valori paesaggistici (Tp) – modificato</p> <p>1. Sono le aree dove nel presente PABE e nelle future previsioni non sono previste attività estrattive a cielo aperto.</p> <p>In queste aree sono ammesse attività estrattive in sotterraneo ai sensi della previsione Es (Escavazione sotterraneo) con esclusione delle zone che ricadono in siti Natura 2000</p> <p>2. In queste aree sono ammesse, a cielo aperto, le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi finalizzati all'attuazione delle misure di conservazione e di quanto previsto negli strumenti di pianificazione del Parco Alpi Apuane; - interventi per la salvaguardia della copertura vegetale del suolo, opere di sistemazione di natura forestale nel rispetto della LR 39/2000 (legge forestale della Toscana) e del relativo regolamento attuativo di cui al DPGR 48R/2003; - manutenzione e ripristino della rete dei percorsi escursionistici nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici; predisposizione di cartellonistica e altri elementi di corredo e di protezione delle aree di sosta pedonale, per la fruizione dei luoghi, garantendo l'intervisibilità e l'integrità delle visuali panoramiche. - manutenzione e adeguamento dei sistemi di approvvigionamento e smaltimento idrico funzionali all'accoglienza del turismo lento, se compatibili con la salvaguardia dei valori del luogo. <p>Negli immobili presenti in aree sottoposte a Tp, esterne al perimetro dell'attività estrattiva autorizzata, è consentito alle ditte esercenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'utilizzo degli stessi secondo le destinazioni d'uso ammesse, come ad esempio attrezzature e servizi pubblici o di uso pubblico per la 	

	<p>per i bivacchi e rifugi fissi sono consentite gli interventi definiti all'art. 115 del RU;</p> <p>su questi edifici sono ammessi interventi di ristrutturazione ricostruttiva conservativa ed interventi di messa in sicurezza sulle fondazioni e sui versanti direttamente incidenti sulle stesse, nel rispetto delle norme del RU e che non alterino l'attuale aspetto panoramico.</p> <p>sugli edifici esistenti le destinazioni d'uso ammesse, secondo le categorie funzionali di cui all'articolo 99 della LR 65/2014, sono agricola e funzioni connesse ai sensi di legge, nonché attrezzature e servizi pubblici o di uso pubblico.</p> <p>3. Sugli eventuali edifici esistenti e legittimi di supporto sia all'attività estrattiva che al turismo escursionistico sono ammessi interventi di recupero e riqualificazione a condizione che sia garantita la coerenza con l'assetto morfologico di impianto storico e l'utilizzo di soluzioni tradizionali, finiture esterne e cromie coerenti con i valori espressi dall'edilizia locale e la tutela e conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti evitando la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico, oltre all'attività edilizia libera di cui all'articolo 136 della LR 65/2014 e smi, sono inoltre ammessi esclusivamente gli interventi e le opere di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili alle esigenze dei disabili", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo", di cui all'articolo 135 comma 2 lettere a), b) e c) della LR 65/2014.</p>	<p>fruizione turistica e gli interventi definiti all'art. 115 del RU. Negli edifici esistenti sono ammessi interventi di ristrutturazione ricostruttiva conservativa ed interventi di messa in sicurezza, nel rispetto delle norme del RU e che non alterino l'attuale aspetto panoramico.</p> <p>Per i bivacchi e rifugi presenti sono consentiti gli interventi previsti dalla pianificazione locale. Negli edifici esistenti sono ammessi interventi di ristrutturazione ricostruttiva conservativa ed interventi di messa in sicurezza, nel rispetto delle norme della pianificazione locale e che non alterino l'attuale aspetto panoramico.</p> <p>4. Sugli edifici esistenti e legittimi di supporto all'attività estrattiva e/o al turismo sono ammessi interventi di recupero e riqualificazione a condizione che sia garantita la coerenza con l'assetto morfologico di impianto storico e l'utilizzo di soluzioni tradizionali, finiture esterne e cromie coerenti con i valori espressi dall'edilizia locale e la tutela e conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti evitando la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; è consentita l'attività edilizia libera di cui all'articolo 136 della LR 65/2014 e smi; sono inoltre ammessi esclusivamente gli interventi e le opere di <i>"superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili alle esigenze dei disabili"</i>, <i>"manutenzione straordinaria"</i> e <i>"restauro e risanamento conservativo"</i>, di cui all'articolo 135 comma 2 lettere a), b) e c) della LR 65/2014.</p> <p>5. Qualora i fabbricati risultino utilizzati quali sito di rifugio e di riproduzione da specie animali di interesse conservazionistico, i lavori di ripristino/ristrutturazione edilizia devono essere effettuati previo apposito studio di tecnico specializzato che fornisca <i>"misure utili e sito specifiche"</i> atte a garantire la salvaguardia delle biocenosi, ai sensi della Dir. Uccelli (2009/147/CE), della Dir. Habitat (89/43/CE), e delle ulteriori normative vigenti. Sono incentivate l'applicazione di tecniche di ecoedilizia funzionali a fornire siti di rifugio e di riproduzione per specie animali di interesse conservazionistico.</p>	
	<p>Art. 10. Aree di riqualificazione ambientale e paesaggistica (Ra)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono aree prevalentemente coperte da ravaneti non rinaturalizzati, ossia accumulati in epoca recente e con colorazione prevalentemente bianca con scarsa o assente vegetazione spontanea. Sono aree in cui si riconoscono forme di stabilizzazione ed evoluzione in fase di transizione, con presenza di elementi di vulnerabilità idrogeomorfologica e per questo destinate al recupero e alla riqualificazione degli assetti esistenti. 2. Gli interventi di riqualificazione da eseguirsi in queste aree, vanno dettagliati con un progetto esecutivo a seconda del contesto geomorfologico, geologico, idrogeologico ed idraulico dell'area, comprendono: <ul style="list-style-type: none"> a. rimozione totale o parziale dei ravaneti a seconda della tipologia e pericolosità geomorfologica ed idraulica; b. rimozione di infrastrutture ed impianti obsoleti; c. rimozione di strade di arroccamento in disuso; d. sistemazione idraulica dei versanti, preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica; e. rinverdimento e opere di rinaturalizzazione. Gli interventi di riqualificazione e debbono assicurare e verificare in fase preliminare la stabilità dei versanti, definire le quantità dei detriti da asportare e quelli 	<p>Art. 13. Aree di riqualificazione ambientale e paesaggistica (Ra) – modificato</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I bacini estrattivi sono interessati da vaste aree di discarica (ravaneti) che hanno interessato i versanti e gli alvei di numerosi corsi d'acqua, alterando il paesaggio locale e le componenti naturalistiche presenti. L'obiettivo del PABE, per quanto tecnicamente possibile, è riqualificare le discariche di cava che costituiscono elementi di degrado paesaggistico, nonché gli ecosistemi dei torrenti montani interessati dalla presenza in alveo di detriti di cava. 2. Le aree di riqualificazione ambientale e paesaggistica (Ra), individuate nella Tavola QPB_n_3bis, sono aree prevalentemente coperte da ravaneti non rinaturalizzati, ossia accumulati in epoca recente, di colorazione prevalentemente bianca e presenza scarsa o assente vegetazione spontanea, nelle quali si riconoscono forme di stabilizzazione ed evoluzione del terreno in fase di transizione, con presenza di elementi di vulnerabilità idrogeomorfologica e destinate al recupero ambientale e riqualificazione paesaggistica degli assetti preesistenti. 3. Gli interventi (Ra) da eseguirsi in queste aree, individuate con 	

	<p>da lasciare sul posto, le opere idrauliche di regimazione delle acque meteoriche, l'assetto morfologico finale anche attraverso foto-rendering, delle diverse fasi del progetto.</p> <p>3. In queste aree, oltre agli interventi di riqualificazione e sistemazione di cui la precedente comma 2, sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la costruzione di strade di arroccamento o rampe provvisorie funzionali sia per il prelievo dei detriti che per le attività di ricerca; b. interventi finalizzati all'attuazione delle misure di conservazione per la ZPS e ZSC e di quanto previsto nei piani di gestione, anche integrati negli strumenti di pianificazione del Piano per il Parco Alpi Apuane; c. le opere e gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico, idrogeologico e geomorfologico nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del PAI del Toscana Nord e del PGRA del Distretto Appenino Settentrionale, quali interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei versanti; d. manutenzione ed adeguamento della viabilità di arroccamento e adeguamento delle opere di regimazione delle acque superficiali con l'utilizzo di materiali e tecniche per la pavimentazione del fondo stradale idoneo a garantire la permeabilità; gli elementi di corredo devono risultare congrui per dimensione e tipologia dei materiali ai caratteri paesaggistici dei luoghi. <p>4. In queste aree il presente PABE non prevede interventi di escavazione, sono invece consentite attività di ricerca e di prospettazione come previsto dalla LR 35/2015 e dal DPRG 72R/2015, a cielo aperto o in sotterraneo a seconda delle situazioni geomorfologiche e strutturali del giacimento.</p>	<p>5. Il progetto di recupero ambientale e paesaggistico, anche con tecniche di rivegetazione naturale e inserimento cromatico, in ottemperanza a quanto previsto dalla Scheda di Bacino a valenza generale, Allegato 5 del PIT/PPR, ha come obiettivo di qualità: <i>"la riqualificazione paesaggistica dei siti di cava abbandonati e delle discariche di cava (ravaneti), anche al fine della valorizzazione dei beni paesaggistici"</i> e costituisce requisito essenziale della fase di valutazione del procedimento di PAUR dell'attività estrattiva.</p> <p>6. Gli interventi Ra comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rimozione o recupero ambientale con tecniche vegetazionali, per quanto possibile, dei ravaneti; in relazione alla tipologia e pericolosità geomorfologica ed idraulica; b. rimozione di infrastrutture ed impianti; c. rimozione o recupero ambientale con tecniche vegetazionali, per quanto possibile, di strade di arroccamento in disuso; d. sistemazione idraulica dei versanti, per quanto possibile, anche con tecniche di ingegneria naturalistica; e. tecniche di rinaturalizzazione e/o opere di rinverdimento; f. rimozione e smaltimento rifiuti; g. ripristino e implementazione della rete sentieristica; nuova realizzazione della rete sentieristica del <i>cammino lento</i>. <p>Gli interventi di riqualificazione debbono assicurare e verificare in fase preliminare la stabilità dei versanti, definire le quantità dei detriti da asportare e quelli da lasciare sul posto, le opere idrauliche di regimazione delle acque meteoriche, l'assetto morfologico finale anche attraverso foto rendering, delle diverse fasi del progetto.</p> <p>7. In queste aree sono ammesse la costruzione di rampe provvisorie funzionali al progetto di Ra.</p> <p>8. Sono inoltre ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. interventi finalizzati all'attuazione delle misure di conservazione previsto negli strumenti di pianificazione del Parco Alpi Apuane; b. opere e interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico, idrogeologico e geomorfologico nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del PAI del Toscana Nord e del PGRA del Distretto Appenino Settentrionale, quali la bonifica e di messa in sicurezza dei versanti; c. interventi di valorizzazione turistica dell'area; d. realizzazione di nuove strutture di bivacchi nelle aree recuperate, sottocategoria Avt. <p>9. In queste aree possono altresì essere ammesse attività estrattive in sotterraneo (Es).</p> <p>10. Le cave che hanno all'interno del complesso estrattivo di pertinenza aree Ra, oppure aree della sottocategoria Avt, dovranno prevedere nella fase di richiesta autorizzativa all'escavazione (PAUR), per quanto tecnicamente possibile, un progetto di riqualificazione ambientale e valorizzazione turistica del territorio. Sarà stipulata una fideiussione di scopo per l'esatta esecuzione delle opere previste. In caso di inadempienza alla buona esecuzione del progetto l'amministrazione, previa escussione dell'importo a garanzia, provvede direttamente all'esecuzione del progetto in sostituzione del concessionario.</p> <p>11. Le aree individuate Ra con apposito segno grafico sono comprese nel bacino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bacino 5 – Monte Cavallo;
--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Bacino 6 – Fondone Cerignano; - Bacino 8 – Piastretta Sella - Bacino 9 – Valsora Giaceto - Bacino 11 – Caprara; - Bacino 11 – Madielle. 	
	<i>ART 11 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 18 (REVISIONE)</i>	<p>Art. 14. Sottocategoria Ra: Aree di valorizzazione turistica (Avt) – NEW</p> <p>Nell’ambito della pianificazione del PABE si inserisce, nella categoria Ra, la sottocategoria Area di valorizzazione turistica (Avt). Si tratta di porzioni del territorio, ricomprese nelle ACC, potenzialmente vocate alla valorizzazione turistica e conoscenza del territorio, che hanno lo scopo di promuovere la progettazione di un modello di sviluppo economico compatibile fondato sull’accoglienza e la rigenerazione del luogo. Le Avt consentono il riposizionamento delle ACC nello scenario del turismo lento ambientale, incentivano l’inclusione sociale e la partecipazione diretta delle comunità locali al processo di sviluppo complessivo d’area vasta. Un percorso che permette il monitoraggio costante del territorio e una reinterpretazione degli spazi, nel medio e lungo periodo, per una migliore gestione e fruizione dei luoghi, la valorizzazione del patrimonio ambientale e delle identità locali, la massima inclusione delle realtà aziendali e della popolazione. Il progetto mira a realizzare il potenziamento del patrimonio identitario, in un’ottica di sviluppo compatibile ed inclusivo. Le attività di valorizzazione e rilancio verranno sperimentate attraverso specifiche azioni di recupero (Ra/Avt) delle aree in abbandono presenti nell’ACC, interne e/o esterne alla concessione, con l’obiettivo di valorizzare le “superficie ritrovate” a fini turistici e culturali, anche in relazione alla valorizzazione della rete sentieristica che in passato caratterizzava i percorsi dei cavatori. Nelle Avt sono previsti luoghi di ospitalità diffusa: “bivacchi del viandante”. Questa attività sperimentale, intesa come azione pilota, consentirà di testare le potenzialità di coordinamento tra le ditte esercenti nel bacino e le prospettive di rigenerazione delle ACC. La proposta operativa del concessionario per la valorizzazione turistica, comportante le premialità di cui all’art. 26 delle presenti NTA, dovrà essere sottoposta all’Amministrazione in sede di convenzione.</p> <p>Le aree Avt individuate con apposito segno grafico nella Tavola QPB_n_3bis, quale sottocategoria Ra, (Ra/Avt) sono presenti nelle seguenti ACC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bacino 5 – Monte Cavallo - Bacino 6 – Fondone Cerignano; - Bacino 8 – Piastretta Sella - Bacino 9 – Valsora Giaceto - Bacino 11 – Caprara; - Bacino 11 – Madielle. 	
	<i>ART 11 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 18 (REVISIONE)</i>	<p>Art. 15. Tipologia di Coltivazione – NEW</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La valorizzazione, in termini economici, dei materiali lapidei ornamentali, unitamente alla tutela dei valori paesaggistici ed ambientali, deve essere perseguita attraverso una progettazione dell’attività estrattiva che preveda l’applicazione di modalità e tecniche innovative sia nella fase di coltivazione, sia in quella di risistemazione dell’area estrattiva, perseguito, nel contempo, le migliori condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro. 2. Al fine di assicurare il corretto uso delle risorse minerarie e il minor impatto paesaggistico ed ambientale, il Comune, nell’ambito del 	

		<p>procedimento autorizzativo, accerta che l'autorizzazione sia rilasciata a soggetti dotati di idonea capacità tecnica, professionale ed economica. La coltivazione in galleria deve essere preceduta da valutazioni sulle caratteristiche geomecaniche del giacimento e sulle possibili ripercussioni sugli acquiferi al fine di definire la fattibilità della coltivazione e le linee progettuali che devono essere sviluppate per non interferire con la presenza di grotte, corsi d'acqua sotterranei e sorgenti. Conseguentemente devono essere adottati i criteri e le modalità suggeriti dall'arte mineraria in relazione al tipo di giacimento, alla sua profondità ed alle eventuali interferenze con l'esterno. Il progetto di coltivazione deve contenere soluzioni per la risistemazione del sito con lo smantellamento degli impianti di lavorazione dei materiali e dei servizi di cantiere dismessi. Eventuali camini o pozzi di ventilazione delle escavazioni in galleria sono individuati, provvisoriamente, a livello di progetto di coltivazione.</p> <p>4. Nell'ambito delle coltivazioni a cielo aperto debbono preferirsi le modalità che, al termine dell'attività di estrazione, richiedono il minor numero di interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza e di reinserimento ambientale dell'area. I progetti devono prevedere sistemi di coltivazione con fronti a gradoni di dimensioni e forme compatibili con la morfologia del sito estrattivo e con lo stato di fratturazione delle formazioni rocciose, comunque riferibili alle tradizionali tecniche di escavazione apuane. Essi devono seguire una impostazione razionale ed ordinata, con aree di estrazione, aree di servizio ed eventuali aree di deposito provvisorio dei derivati, se previste dal presente Piano, tutte identificate cartograficamente.</p> <p>5. Per minimizzare gli impatti visivi ed attuare il graduale recupero ambientale, armonizzando la morfologia con il paesaggio circostante, i progetti di coltivazione contengono gli interventi di recupero ambientale e paesaggistico riguardanti le aree in cui è esclusa definitivamente l'attività di coltivazione, predisponendo le lavorazioni per fasi con il contestuale recupero morfologico e vegetazionale.</p>	
	<i>ART 11 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 18 (REVISIONE)</i>	<p>Art. 16. Preesistenza di cava in sotterraneo- NEW Nella Tavola QPB_n_1 e QPB_n_2 è indicata con apposito colore grafico la preesistenza di cava in sotterraneo.</p>	
	<i>ART 11 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 18 (REVISIONE)</i>	<p>Art. 17. Preesistenza di cava a cielo aperto- NEW Nella Tavola QPB_n_1 e QPB_n_2 è indicata con apposito colore grafico la preesistenza di cava a cielo aperto.</p>	
	Art. 11. Aree di escavazione a cielo aperto (Ec) 1. Sono le aree che per caratteristiche giacentologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche ed ecosistemiche risultano compatibili con le attività estrattive a "cielo aperto" ai sensi della LR35/2015 ed al DPGR72R/2015, nel rispetto dei valori paesaggistici del PIT/PPR, ed in cui potrà svolgersi l'attività estrattiva definita dal presente PABE; i perimetri di queste aree sono più piccoli dell'area di giacimento sfruttabile, dovendo soddisfare la compatibilità paesaggistica ed ambientale di un periodo di soli 10 anni. Queste aree comprendono anche i perimetri in cui ricadono le "Autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva" in essere, rilasciate e non decadute. 2. In queste aree sono consentiti, oltre agli interventi ed opere di cui al precedente	<p>Art. 18. Aree di escavazione a cielo aperto (Ec) – modificato 1. Sono aree che per caratteristiche giacentologiche, geomorfologiche, idrogeologiche ed ecosistemiche risultano compatibili con le attività estrattive a "cielo aperto" nelle quali si potrà svolgere l'escavazione ai sensi della l.r. 35/2015 e DPGR 72R/2015, nel rispetto dei valori paesaggistici del PIT/PPR, delle schede di bacino, Allegato 4 e 5 e della scheda Elaborato 7B e 8B. In queste aree, in proiezione geodetica, consentita la coltivazione in sotterraneo in coerenza con l'art.19: (Es) Aree di escavazione in sotterraneo (NTA). Nelle aree Ec, è consentita pertanto una attività di coltivazione di tipo "misto": in quanto,</p>	

	<p>articolo 10, comma 3 i seguenti interventi: 1) l'esercizio dell'attività estrattiva a cielo aperto di cui alla LR 35/2015 ed al DPGR72R/2015, l'apertura di nuove cave, l'ampliamento e/o le varianti sostanziali di quelle esistenti e la riattivazione di quelle dismesse; le suddette attività sono consentite nel rispetto delle seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ non è consentita la realizzazione di nuovi edifici; è consentita l'installazione di strutture ed impianti funzionali all' attività estrattiva purché rimovibili, quali cisterne e vasche per acqua, tubazioni e linee elettriche, a condizione che la relativa localizzazione non interferisca con gli elementi di valore paesaggistico, secondo le specifiche misure ed indicazioni formulate in sede di valutazione di compatibilità paesaggistica; ✓ sia garantita la realizzazione di un sistema di trattamento e gestione delle acque meteoriche superficiali di prima pioggia e delle acque utilizzate nell' attività di escavazione, finalizzato al controllo dell'intero ciclo, ed al riutilizzo delle acque trattate, sistema a circuito chiuso; ✓ siano adottate misure di contenimento dei detriti, dei sedimenti e di materiale derivante dal dilavamento di depositi e cumuli di materiale scavato, onde evitare il deflusso nel reticolo idrografico; ✓ gli eventuali scarichi idrici dovranno essere oggetto di un opportuno trattamento che garantisca il perseguitamento di elevati standard di qualità; ✓ sia garantita la conservazione di rifiuti pericolosi in contenitori a tenuta posti al coperto o in ambiente chiuso e poggianti su superfici impermeabilizzate. 2) Sono inoltre ammesse: ✓ la realizzazione di aree di stoccaggio dei prodotti, blocchi ed informi; ✓ la realizzazione di impianti per le attività produttive a cielo aperto, come impianti di riquadratura, che comportino l'esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, di cui all'articolo 134 comma 1 lettera e) della LR 65/2014; ✓ la creazione di aree di stoccaggio temporaneo dei derivati dei materiali da taglio, la movimentazione, la lavorazione e il recupero dei materiali derivati dal taglio, comprendendo anche gli eventuali depositi temporanei per la gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D. Lgs.117/2008, a condizione che siano realizzate e previste: - canalette perimetrali all'area di stoccaggio, per il convogliamento delle acque verso i sistemi di trattamento; - opere di protezione dei cumuli dei derivati da taglio o dei rifiuti di estrazione non permanenti. 3) Per gli edifici, manufatti e strutture esistenti e legittimi, oltre agli interventi previsti nell'articolo 9 comma 3, sono ammessi anche gli interventi e le opere di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" di cui all'articolo 134 comma 1 lettera h) della LR 65/2014. Per esigenze legate all' esercizio dell'attività estrattiva sono ammessi inoltre interventi di "Demolizione di edifici e manufatti non contestuali alla ricostruzione" all'articolo 135 comma 2 lettera ter) della LR65/2014. Le destinazioni d'uso ammesse, degli edifici esistenti, sono solo quelle connesse e funzionali all' esercizio dell'attività di estrazione. 	<p>la categoria Ec ricomprende anche la categoria Es.</p> <p>2. Le Tavole QPB individuano le aree a "cielo aperto" funzionali all'esercizio di cave attive e riattivazione di cave dismesse, alle seguenti condizioni e prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è consentita la realizzazione di nuovi edifici; - è consentita l'installazione di strutture ed impianti, anche di prima lavorazione, funzionali all'attività estrattiva purché rimovibili a condizione che non interferiscano con elementi di valore paesaggistico; - dovrà essere garantita la realizzazione di un sistema di trattamento e gestione delle acque meteoriche superficiali di prima pioggia e delle acque utilizzate nell'attività di escavazione, finalizzato al controllo dell'intero ciclo, ed al riutilizzo delle acque trattate, sistema a circuito chiuso; - dovranno essere adottate misure di contenimento dei detriti, dei sedimenti e di materiale derivante dal dilavamento di depositi e cumuli di materiale scavato, onde evitare il deflusso nel reticolo idrografico; - dovrà essere garantita la conservazione di rifiuti pericolosi in contenitori a tenuta posti al coperto o in ambiente chiuso e poggianti su superfici impermeabilizzate. - si dovrà provvedere a stipulare idonee fideiussioni di scopo a garanzia del corretto smaltimento dei derivati e/o rifiuti di estrazione, computati nel progetto di cava autorizzato, smaltiti a cadenza mensile. <p>Sono inoltre ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree di deposito temporaneo dei prodotti, blocchi ed informi; - aree di deposito temporaneo dei derivati dei materiali da taglio, funzionali alla movimentazione, lavorazione, recupero e trattamento, comprendendo, se autorizzati nel PAUR, gli eventuali depositi per la gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D. Lgs.117/2008 in coerenza con PRC e PIT/PPR. <p>3. Per gli edifici, manufatti e strutture esistenti e legittimi, sono ammessi gli interventi e le opere di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" di cui all'articolo 134 comma 1 lettera h) della LR 65/2014.</p> <p>4. Per esigenze legate all'esercizio dell'attività estrattiva sono ammessi inoltre interventi di "Demolizione di edifici e manufatti non contestuali alla ricostruzione" come previsto all'articolo 135 comma 2 lettera ter) della l.r. 65/2014, fatto salvo eventuali vincoli di salvaguardia. Le destinazioni d'uso ammesse, degli edifici esistenti, sono connesse e funzionali all'esercizio dell'attività di estrazione.</p> <p>5. L'area di escavazione a cielo aperto è dotata di area di pertinenza (Ap), funzionale allo sviluppo dell'attività estrattiva, nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali del luogo, valutata nel PAUR. Nelle aree Ap è possibile prevedere limitate attività di coltivazione, funzionali al miglior sviluppo del giacimento e nuove entrate in sottosuolo, senza aumento di superficie di piazzali a cielo aperto, nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali del luogo, a quote discendenti rispetto allo stato dei luoghi. Il progetto, valutato nel PAUR, non dovrà interferire con porzioni d'area a visuale "sensibile" e dovrà prevedere importanti azioni di recupero ambientale e paesaggistico dell'area.</p>	
	<p>Art. 12. Aree di escavazione in sotterraneo (Es)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono le aree che per caratteristiche giacentologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche ed ecosistemiche risultano compatibili con le attività estrattive in "sotterraneo" ai sensi della LR35/2015 ed al DPGR72R/2015, nel rispetto dei valori paesaggistici del PIT/PPR, ed in cui potrà svolgersi l'attività estrattiva definita dal presente PABE; i 	<p>Art. 19. Aree di escavazione in sotterraneo (Es) – modificato</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono aree che per caratteristiche giacentologiche, geomorfologiche, idrogeologiche ed ecosistemiche risultano compatibili con le attività estrattive "in sottosuolo" nelle quali si potrà svolgere l'escavazione ai 	

	<p>perimetri di queste aree sono più piccoli dell'area di giacimento sfruttabile, dovendo soddisfare la compatibilità paesaggistica ed ambientale di un periodo di soli 10 anni. Queste aree comprendono anche i perimetri in cui ricadono le "Autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva" in essere, rilasciate e non decadute;</p> <p>2. In queste aree sono consentiti, oltre agli interventi ed opere di cui al precedente articolo 8, comma 2 i seguenti interventi:</p> <p>3. l'esercizio dell'attività estrattiva in sotterraneo di cui alla LR 35/2015 ed al DPGR72R/2015, l'apertura di nuove cave, l'ampliamento e/o le varianti sostanziali di quelle esistenti e la riattivazione di quelle dismesse; le suddette attività sono consentite nel rispetto delle seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ non è consentita la realizzazione di nuovi edifici; è consentita l'istallazione di strutture ed impianti funzionali all' attività estrattiva purché rimovibili, quali cisterne e vasche per acqua, tubazioni e linee elettriche, a condizione che la relativa localizzazione non interferisca con gli elementi di valore paesaggistico, secondo le specifiche misure ed indicazioni formulate in sede di valutazione di compatibilità paesaggistica; ✓ sia garantita la realizzazione di un sistema di trattamento e gestione delle acque meteoriche superficiali di prima pioggia e delle acque utilizzate nell' attività di escavazione, finalizzato al controllo dell'intero ciclo, ed al riutilizzo delle acque trattate, sistema a circuito chiuso; ✓ siano adottate misure di contenimento dei detriti, dei sedimenti e di materiale derivante dal dilavamento di depositi e cumuli di materiale escavato, onde evitare il deflusso nel reticolo idrografico; ✓ gli eventuali scarichi idrici dovranno essere oggetto di un opportuno trattamento che garantisca il perseguitamento di elevati standard di qualità; ✓ sia garantita la conservazione di rifiuti pericolosi in contenitori a tenuta posti al coperto o in ambiente chiuso e poggianti su superfici impermeabilizzate. <p>4. sono inoltre ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ la realizzazione di aree di stoccaggio dei prodotti, blocchi ed informi; ✓ la realizzazione di impianti per le attività produttive, come impianti di riquadratura, che comportino l'esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, di cui all'articolo 134 comma 1 lettera e) della LR 65/2014; ✓ la creazione di aree di stoccaggio temporaneo dei derivati dei materiali da taglio, la movimentazione, la lavorazione e il recupero dei materiali derivati dal taglio, comprendendo anche gli eventuali depositi temporanei per la gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D. Lgs.117/2008, a condizione che siano realizzate e previste: - canalette perimetrali all'area di stoccaggio, per il convogliamento delle acque verso i sistemi di trattamento; - opere di protezione dei cumuli dei derivati da taglio o dei rifiuti di estrazione non permanenti. ✓ I limiti delle aree Es si devono intendere in senso geodetico, tali quindi, da permettere, entro il perimetro individuato nella tavola QPB, di estendere la coltivazione in profondità consentita dalle tecniche di coltivazione e dalle condizioni di sicurezza. <p>5. Per gli edifici, manufatti e strutture esistenti e legittimi, oltre agli interventi previsti nell'articolo 8 comma 3, sono ammessi anche gli interventi e le opere di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" di cui all'articolo 134 comma 1 lettera h) della LR 65/2014. Per esigenze legate all' esercizio dell'attività estrattiva sono ammessi inoltre interventi di "Demolizione di edifici e manufatti non contestuali alla ricostruzione" all'articolo 135 comma 2 lettera ter) della LR65/2014. Le destinazioni</p>	<p>sensi della l.r. 35/2015 e DPGR 72R/2015, nel rispetto dei valori paesaggistici del PIT/PPR, delle schede di bacino, Allegato 4 e 5, della scheda Elaborato 7B e 8B.</p> <p>2. Le Tavole QPB individuano le aree <i>"in galleria"</i> funzionali all'esercizio di cave attive e riattivazione di cave dismesse, alle seguenti condizioni e prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è consentita la realizzazione di nuovi edifici; - è consentita l'istallazione di strutture ed impianti, anche di prima lavorazione, funzionali all'attività estrattiva purché rimovibili a condizione che non interferiscano con elementi di valore paesaggistico; - dovrà essere garantita la realizzazione di un sistema di trattamento e gestione delle acque meteoriche superficiali di prima pioggia e delle acque utilizzate nell'attività di escavazione, finalizzato al controllo dell'intero ciclo, ed al riutilizzo delle acque trattate, sistema a circuito chiuso; - dovranno essere adottate misure di contenimento dei detriti, dei sedimenti e di materiale derivante dal dilavamento di depositi e cumuli di materiale escavato, onde evitare il deflusso nel reticolo idrografico; - dovrà essere garantita la conservazione di rifiuti pericolosi in contenitori a tenuta posti al coperto o in ambiente chiuso e poggianti su superfici impermeabilizzate. - si dovrà provvedere a stipulare idonee fideiussioni di scopo a garanzia del corretto smaltimento dei derivati e/o rifiuti di estrazione, computati nel progetto di cava autorizzato e smaltiti a cadenza mensile. <p>Sono inoltre ammesse:</p> <p>aree di deposito temporaneo dei prodotti, blocchi ed informi;</p> <p>aree di deposito temporaneo dei derivati dei materiali da taglio, funzionali alla movimentazione, lavorazione, recupero e trattamento, comprendendo, se autorizzati nel PAUR, gli eventuali depositi per la gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D. Lgs.117/2008 in coerenza con PRC e PIT-PPR.</p> <p>3. Per gli edifici, manufatti e strutture esistenti e legittimi, sono ammessi gli interventi e le opere di <i>"ristrutturazione edilizia ricostruttiva"</i> di cui all'articolo 134 comma 1 lettera h) della LR 65/2014.</p> <p>4. Per esigenze legate all'esercizio dell'attività estrattiva sono ammessi inoltre interventi di <i>"Demolizione di edifici e manufatti non contestuali alla ricostruzione"</i> come previsto all'articolo 135 comma 2 lettera ter) della l.r. 65/2014, fatto salvo eventuali vincoli di salvaguardia. Le destinazioni d'uso ammesse, degli edifici esistenti, sono connesse e funzionali all'esercizio dell'attività di estrazione.</p> <p>6. I limiti delle aree Es si devono intendere in senso geodetico, tali quindi, da permettere, entro il perimetro individuato nella tavola QPB, di estendere la coltivazione in profondità consentita dalle tecniche di coltivazione e dalle condizioni di sicurezza.</p> <p>7. Le cave in sotterraneo sono dotate di aree di pertinenza (Ap) funzionali anche allo sviluppo delle gallerie estrattive. Nelle aree Ap è possibile prevedere, limitate e contingente attività di coltivazione tecnica per realizzare entrate in sottosuolo, senza aumento di superficie dei piazzali a cielo aperto rinaturalizzati, nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali del luogo,. Il progetto di escavazione, valutato nel PAUR, non dovrà interferire con porzioni d'area "sensibile" dal punto di vista paesaggistico e ambientale, prevedendo importanti azioni di recupero complessivo del sito di cava..</p> <p>8. Per gli edifici, manufatti e strutture esistenti e legittimi, sono ammessi anche gli interventi e le opere di <i>"ristrutturazione edilizia ricostruttiva"</i> di cui all'articolo 134 comma 1 lettera h) della LR 65/2014. Per esigenze</p>
--	--	---

	<p>d'uso ammesse, degli edifici esistenti, sono solo quelle connesse e funzionali all'esercizio dell'attività di estrazione.</p>	<p>legate all'esercizio dell'attività estrattiva sono ammessi inoltre interventi di "Demolizione di edifici e manufatti non contestuali alla ricostruzione" all'articolo 135 comma 2 lettera ter) della LR65/2014, fatto salvo eventuali vincoli di salvaguardia.. Le destinazioni d'uso ammesse, degli edifici esistenti, sono solo quelle connesse e funzionali all'esercizio dell'attività di estrazione.</p> <p>9. I progetti di coltivazione in galleria, fermo restando il rispetto dei contenuti del DPGR 72/R/2015 con particolare riferimento alle analisi di stabilità, dovranno tenere conto di quanto previsto nel PRC/PRO2 (Articolo 36 - Indirizzi e criteri per la coltivazione in galleria) riferito ai contenuti dell'elaborato PR12/PROGETTO DI INDAGINE TRIDIMENSIONALE DELLA RISORSA MARMIFERA DEL SOTTOSUOLO DELLE ALPI APUANE/Linee guida tecniche di supporto all'apertura e riattivazione di cave di pietre ornamentali.</p>	
	<p>ART 13 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 21 (REVISIONE)</p>	<p>Art 20. Aree di escavazione a quota 1200 metri- NEW</p> <p>1. Alle cave attive e/o dismesse da riattivare, che ricadono nell'art. 142. D.Lgs 42/2004, lettera d) <i>le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole</i>, all'interno delle aree contigue di cava si applicano le prescrizioni dell'articolo 9.3 lettera e) dell'Elaborato 8B del PIT/PPR:</p> <p><i>"Per le attività estrattive ricadenti all'interno dei territori di protezione esterna del Parco delle Alpi Apuane (Aree Contigue di Cava) fermo restando quanto previsto all'art. 17 della Disciplina del Piano e di quanto specificato all'Allegato 5 e all'art. 11.3 lettera c) della presente disciplina si applicano le seguenti ulteriori condizioni:</i></p> <p><i>1 - non è ammessa l'apertura di nuove cave;</i></p> <p><i>2 - fatte salve diverse prescrizioni contenute nelle schede di bacino di cui all'Allegato 5, la riattivazione di cave dismesse e l'ampliamento di cave esistenti sono ammesse a condizione che siano funzionali ad uno specifico progetto di recupero e riqualificazione paesaggistica, e alle ulteriori condizioni di seguito indicate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- non compromettano vette e crinali di rilievo paesaggistico;</i> <i>- non determinino un incremento di superficie dei piazzali in quota a cielo aperto se non per opere strettamente funzionali all'apertura di sbassi o nuovi ingressi in galleria comunque non visibili dalla costa;</i> <i>- non necessitino della realizzazione di apposite opere infrastrutturali esterne al perimetro dell'area di cava suscettibili di determinare modifiche irreversibili allo stato dei luoghi;</i> <i>- non comportino escavazioni a cielo aperto a quote superiori rispetto a quelle autorizzate o in versanti integri, se non per opere strettamente funzionali all'apertura di nuovi ingressi in galleria purché coerenti con il progetto di recupero.</i> <p><i>3 - Il recupero e la riqualificazione di cave dismesse deve essere effettuata nei termini temporali previsti dalla specifica legge di settore.</i></p> <p><i>4 - Sono in ogni caso fatte salve più specifiche e motivate indicazioni contenute nelle schede di bacino di cui all'Allegato 5.</i></p> <p><i>5 - La valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto di recupero e</i></p>	

		<p>di riqualificazione paesaggistica è effettuata dalla commissione paesaggistica regionale ed è espressa nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Codice”.</p> <p>2. L'autorizzazione all'attività estrattiva esistente e/o da riattivare è rilasciata nel rispetto delle condizioni disciplinate dalla Convenzione prevista dalle NTA e l'esercizio delle attività è autorizzabile “<i>a condizione che sia funzionale ad uno specifico progetto di recupero e riqualificazione paesaggistica</i>” da valutarsi in sede di PAUR.</p>	
	<p>Art. 13. Aree con rilascio di permessi di ricerca per future coltivazioni in sotterraneo (Ps)</p> <p>1. In queste aree è consentito nel periodo di validità del PABE solo ed esclusivamente il rilascio di permessi di ricerca, ai sensi della LR35/2015 e del DPRG72R, per future coltivazioni in sotterraneo.</p> <p>2. In queste aree potranno esser eseguite prospezioni geofisiche (indagini sismiche, geoelettriche, georadar, ecc) e ricerche geologiche dirette (sondaggi a distruzione, sondaggi a carotaggio continuo, prelievo campioni per prove fisico-mecaniche, petrografiche, mineralogiche e prove di lucidabilità).</p> <p>3. Le aree rettificate Ps che si sovrappongono alle aree Tp individuano aree che a seguito di eventuali esiti positivi dell'attività di ricerca possono essere prese in considerazione dai futuri PABE per la previsione/inserimento di aree Es (coltivazione in sotterraneo).</p>	<p>Art. 21. Aree con rilascio di permessi di ricerca in sotterraneo (Ps) – modificato</p> <p>1. La Regione (l.r. 35/2015) disciplina la ricerca e l'attività estrattiva delle sostanze minerali appartenenti alla categoria cave, di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).</p> <p>2. Chiunque intenda procedere a lavori di prospezione di materiali di cava nelle aree previste dal PABE deve richiedere l'autorizzazione al comune.</p> <p>3. In tali aree è consentito, nel periodo di validità del PABE, il rilascio di permessi di prospezione.</p> <p>4. L'attività di prospezione, da svolgersi esclusivamente in sotterraneo, consiste sia nel classico rilevamento geologico e geomorfologico di superficie (senza uso di attrezzi o macchinari) e anche in prospezioni geofisiche non invasive (indagini sismiche, geoelettriche, georadar, ecc) e ricerche geologiche dirette (sondaggi a distruzione, sondaggi a carotaggio continuo, prelievo campioni per prove fisico-mecaniche, petrografiche, mineralogiche e prove di lucidabilità). Con riferimento a sondaggi si intende quindi il posizionamento delle macchine in sotterraneo, in continuità con la galleria estrattiva autorizzata, senza alcuna perforazione sul soprasuolo.</p> <p>5. Non è consentita la realizzazione di gallerie esplorative e nuove infrastrutture per eseguire opere di prospezione. Possono essere ripristinate infrastrutture esistenti, se autorizzate, che saranno rimosse al termine del periodo necessario alla conclusione della prospezione.</p> <p>6. L'esito positivo della campagna di prospezione consente la predisposizione di un progetto di fattibilità ambientale, teso alla promozione e valorizzazione del territorio.</p> <p>7. Nel bacino n.11 Madielle è prevista l'attività di prospezione anche in aree estrattive classificate nel PABE come “altri beni”.</p> <p>8. Nelle aree di prospezione (Ps), è consentita una campagna di ricerca, la quale, anche a seguito di esito positivo della stessa, non comporta l'automatico esercizio della coltivazione che può essere effettuata solo nelle aree classificate come estrattive.</p> <p>9. Nelle aree di prospezione (Ps) è consentita, previo nulla osta, la rimozione di blocchi giacenti in cava per eseguire la valutazione commerciale del materiale presente.</p> <p>10. L'autorizzazione all'attività estrattiva, in aree non ricomprese in zone Rete Natura 2000, è rilasciata esclusivamente in aree classificate agro marmifero, nel rispetto delle condizioni disciplinate dalla Convenzione delle presenti NTA e prevede, prioritariamente, l'esercizio delle attività “<i>a condizione che siano funzionale ad uno</i></p>	

		<p>specifico progetto di recupero e riqualificazione paesaggistica” da valutarsi in sede di PAUR.</p> <p>11. Le aree di prospettazione (Ps) del bacino bacino 5 Monte Cavallo, bacino 6 Fondone Cerignano, bacino 8 Piastreta – Sella, bacino 9 Valsora Giacceto, bacino 11 Caprara, 11 c Madielle sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondone Filone <ul style="list-style-type: none"> - Cava Romana - Bore Mucchietto - Puntello Bore - Sottovettolina - Madielle - Madielle Marianna - Cresta degli Amari - Biagi - Padulello - Focolaccia - Piastreta - Capraia 	
	Art. 14. Aree di pertinenza dell’attività estrattiva (Ap)	Art. 22. Aree di pertinenza dell’attività estrattiva (Ap) – modificato	
	<p>Sono aree di pertinenza delle attività estrattive le zone contermini, funzionali ed infrastrutturali strettamente relazionate a quelle di escavazione e trasformazione in cui nel presente PABE non avviene attività estrattiva, se non limitata alla realizzazione di piazzali funzionali alla creazione/adeguamento di ingressi di gallerie di coltivazione. In queste aree, oltre agli interventi, le opere e le sistemazioni di cui al precedente articolo 10 comma 3 sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l’installazione di manufatti e ricoveri temporanei, strutture mobili di apparecchiature tecnologiche e macchinari, la realizzazione di “volumi tecnici” e di altre strutture ed impianti, vagli e griglie, purché funzionali all’ attività estrattiva a condizione che la loro collocazione non contrasti con gli elementi di valore paesaggistico, secondo le specifiche misure ed indicazioni formulate in sede di valutazione di compatibilità paesaggistica; ✓ l’installazione degli impianti necessari per l’ esecuzione delle attività di escavazione ed il trattamento delle acque di processo e meteoriche; ✓ le strade di accesso e collegamento il loro adeguamento e riprofilatura funzionale allo sviluppo piano altimetrico del piano di coltivazione. 	<p>1. Le aree di pertinenza, articolo 2, comma 1, lett. m) della l.r. 35/2015, individuate nel progetto di coltivazione sono rappresentate nella Tavola QPB.</p> <p>2. Le attività svolte nelle aree di pertinenza sono funzionali allo sviluppo dell’attività estrattiva prevista nel PAUR</p> <p>2bis. Gli interventi previsti nel PAUR non dovranno interessare zone dove si è già avviato un processo di ricolonizzazione della vegetazione, fatte salve opere di adeguamento di infrastrutture esistenti.</p> <p>3. L’installazione di impianti o manufatti nelle aree di pertinenza non dovrà precludere lo sfruttamento del giacimento.</p> <p>4. Sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l’installazione di manufatti e ricoveri temporanei, strutture mobili di apparecchiature tecnologiche e macchinari, la realizzazione di “volumi tecnici” e di altre strutture ed impianti, vagli mobili e griglie, purché funzionali all’attività estrattiva a condizione che la loro collocazione non contrasti con gli elementi di valore paesaggistico, secondo le specifiche misure ed indicazioni formulate in sede di valutazione di compatibilità paesaggistica; - l’installazione degli impianti necessari per l’ esecuzione delle attività di escavazione ed il trattamento delle acque di processo e meteoriche; - le strade di accesso e collegamento, il loro adeguamento e la riprofilatura funzionale allo sviluppo piano altimetrico del piano di coltivazione. 	
	<i>ART 15 (ADOZIONE) E’ DIVENTATO ART 26 (REVISIONE)</i>	Art. 23. Viabilità di cava – NEW	

	<p>nell'Allegato B, Quadro progettuale, Scheda PR08, GIACIMENTI, <i>Atlante delle tavole di dettaglio per la definizione dei giacimenti</i>, Allegato F), Provincia di Massa-Carrara, Scheda Massa.</p> <p>Il PABE ha valutato le viabilità di comparto presenti e da riattivare coerenti con le prescrizioni del PIT/PPR, del Codice del Paesaggio e degli strumenti attuativi del Parco, pertanto non impattanti sul piano paesaggistico e naturalistico, sia per quanto riguarda la tipologia di base grafica utilizzata CTR che Ortofoto, sia escludendo mediante l'elaborazione del PABE e vari sopralluoghi processi di rinaturalizzazione in atto.</p> <p>Nel progetto di escavazione l'esercente può prevedere, in sede di PAUR, interventi di nuova viabilità a servizio delle aree di cava, interna ai bacini estrattivi, oltre il mantenimento e miglioramento dei tracciati esistenti.</p> <p>2. Tali percorsi interni possono essere variati, secondo i progetti dei piani di escavazione approvati o da approvarsi, privilegiando, quando possibile, la realizzazione di strade di cantiere comuni a più attività in esercizio.</p> <p>3. Nei progetti di ripristino ambientale dovrà essere previsto, il ripristino e la rinaturalizzazione delle viabilità di arroccamento non più utilizzabili a fini estrattivi, oppure prevederne il mantenimento in esercizio con diversa destinazione di fruizione (ad esempio RET).</p> <p>4. Nel progetto di coltivazione sono previste le seguenti tipologie di viabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) strada di bacino estrattivo; b) strada di servizio o arroccamento interna alla cava;; c) aree di sosta e/o deposito mezzi; d) aree per la gestione logistica del materiale di cava. <p>Per le strade di cui al punto a), gli interventi di manutenzione e adeguamento sono a carico delle ditte di bacino esercenti l'attività estrattiva, secondo modalità stabilite in appositi accordi fra i gestori dei siti estrattivi interessati.</p> <p>Le strade di cui al punto b), c), d), sono a carico del gestore del sito estrattivo.</p> <p>5. Gli interventi per la manutenzione e l'adeguamento della viabilità devono essere tali da determinare un miglioramento della situazione infrastrutturale. La progettazione pone particolare attenzione alle possibili interferenze con le componenti ambientali e naturalistiche.</p> <p>6. Le viabilità di cava sono utilizzate nel rispetto della sentieristica CAI, ove presente, con apprestamento, cura e manutenzione di idonei sistemi di comunicazione, segnalazione e protezione.</p>	
	<p><i>ART 15 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 26 (REVISIONE)</i></p> <p>Art 24. Aree di Proposta materiale storico (Pmos) – NEW</p> <p>1. La ricognizione svolta dal PRC dei siti di reperimento di materiali ornamentali storici coltivati nel passato è finalizzata a fornire un quadro conoscitivo sulla presenza e sulla storia dei materiali litoidi toscani.</p> <p>2. Il PRC, nel rispetto del quadro conoscitivo dell'elaborato QC11/CENSIMENTO PRELIMINARE DEI POSSIBILI SITI DI REPERIMENTO DEI MATERIALI ORNAMENTALI STORICI ha previsto le seguenti classificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) siti che rivestono un elevato valore storico/culturale testimoniale dai quali non è consentito alcun prelievo di materiale, soggetti a tutela assoluta; b) siti di reperimento di materiale ornamentale storico di cui all'art. 2, comma 1, lettera d, della l.r. 35/2015, dedicati esclusivamente al reperimento di materiali ornamentali da taglio indispensabili per il restauro, 	

	<p>la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dalle Soprintendenze;</p> <p>c) siti di cava dove è presente materiale di interesse ornamentale storico, coltivabili ordinariamente o vi è già la presenza di attività estrattiva in esercizio, in cui comunque il materiale è comune e/o diffuso e rinvenibile nelle aree di giacimento;</p> <p>d) siti di probabile interesse per il reperimento di materiale ornamentale storico dei quali non è stata redatta apposita scheda che necessitano di ulteriori approfondimenti (PMOS).</p> <p>3. I siti di reperimento di materiale ornamentale storico individuati negli elaborati PR13/PROGETTO DI INDAGINE DEI MATERIALI ORNAMENTALI STORICI DELLA TOSCANA costituiscono quadro di riferimento per la redazione degli atti di governo del territorio comunale.</p> <p>4. Il comune nel piano strutturale dovrà approfondire l'indagine, ai fini del riconoscimento come siti per il reperimento di materiali ornamentali storici, dei siti di cui al comma 2 lettera d), individuati nelle tavole D ed E dell'elaborato PR13/PROGETTO DI INDAGINE DEI MATERIALI ORNAMENTALI STORICI DELLA TOSCANA, per verificare la precisa localizzazione sul territorio e le eventuali esigenze di tutela del sito stesso.</p> <p>5. Il piano operativo comunale definisce le regole per l'utilizzo e la valorizzazione o tutela sia dei siti di prelievo, sia dei materiali ornamentali storici, compatibilmente con la tutela del territorio interessato.</p> <p>6. I siti di reperimento di materiale ornamentale storico, comma 2 lettera d), a seguito degli approfondimenti sviluppati dal comune, possono prevedere specifici prelievi secondo quanto disposto dall'articolo 49 della l.r. 35/2015; ove sia riscontrata la necessità di approvvigionamento esplicitamente richiamata nel progetto di restauro. Il progetto di restauro deve contenere, oltre alla volumetria necessaria, anche le modalità da adottarsi per l'estrazione ed il successivo ripristino dei luoghi interessati dall'escavazione e dal transito dei mezzi utilizzati. Il comune privilegia il prelievo dei materiali giacenti nei siti di materiali ornamentali storici, nei relativi piazzali o ravaneti e non autorizza l'escavazione di nuovi fronti di coltivazione.</p> <p>7. I siti Pmos individuati dal PRC all'interno delle aree contigue di cava (ACC) del comune di Massa, individuati nel presente PABE sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bacino n°6 Fondone - Cerignano: Colle delle Scope cod. 094501001; - Bacino n°11 Madielle - Campaccio cod. 094501006; - Bacino n°11 Caprara - Caprara cod. 094501007; - Bacino n°11 Caprara - Granarola cod. 094501005. <p>8. Il PABE prevede esclusivamente nel Bacino n°6 Fondone – Cerignano, nel sito Colle delle Scope cod. 094501001, che gli approfondimenti sviluppati dal comune possano prevedere specifici prelievi di materiale lapideo secondo quanto disposto dall'articolo 49 della l.r. 35/2015.</p>	
	<p>ART 15 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 26 (REVISIONE)</p> <p>Art 25. Altri beni- NEW</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono aree appartenenti ai privati, ricomprese all'interno delle ACC, funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva. In queste aree sono previste aree di pertinenza (Ap) e prospessione (Ps) ed escavazione in sotterraneo (Es). 2. I beni privati (altri beni) che assumono la qualità giuridica di agro marmifero realizzano un livello territoriale ottimale al fine di garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa. 	

Art. 15. Quantità di escavazione sostenibili

1. Il PABE, nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave, di quanto previsto dal comma 4 dell'allegato 5 al PIT/PPR, tenuto conto del quadro conoscitivo (QC), delle risultanze delle indagini geologico tecniche (IGT) e del quadro valutativo (QV), di cui al precedente articolo 3, fissa le quantità massive scavabili nel bacino in 150.000 mc, nei 10 anni di efficacia e validità del piano (Elaborato N).
2. Per le singole cave sono assegnati i seguenti volumi: a) Cave attive - Valsora: 75.000 mc; - Valsora Palazzolo : 75.000 mc; 3. Ai sensi della LR 35/2015, le sopraindicate quantità sostenibili sotto il profilo paesaggistico, sono scavabili previa approvazione, da parte dell'Autorità competente, dei "Progetti definitivi", di cui ai successivi articoli 27 e 28 e sono subordinate alla contestuale realizzazione delle misure di mitigazione e compensazione secondo quanto indicato al successivo articolo 31.
4. Volume autorizzabile: 50% del dimensionamento assegnato alla specifica area estrattiva meno le quantità scavate nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del presente PABE e la data di scadenza delle Autorizzazioni vigenti. 5. Il volume, sopra indicato, potrà essere incrementato, fino ad un massimo di un ulteriore 50% del dimensionamento assegnato, alla condizione del possesso da parte del proponente dei requisiti richiesti, secondo le percentuali abbinate, definite nella seguente tabella:

Premialità	%
Incremento di un posto di lavoro	10
Incremento del secondo posto di lavoro	5
Incremento del terzo posto di lavoro	5
Acquisto di macchine per ridurre polveri o a basso consumo d'acqua	10
Contributo annuo per la valorizzazione dei percorsi di trekking, Valorizzazione turistica e Realtà Aumentata	15
Certificazione ambientale ISO 14001	10
Certificazione sicurezza ISO 45001 o OHSAS 18001	15
Certificazione ambientale EMAS III	10

6. I requisiti di cui alla tabella sopra richiamata devono essere posseduti al momento della di richiesta dell'autorizzazione. In caso contrario, il loro conseguimento deve essere introdotto nella Convenzione di cui all'art 31 delle presenti NTA, che ne disciplinerà le modalità attuative. Il volume collegato ad ogni singola premialità potrà essere scavato solo ad avvenuta acquisizione dello specifico requisito.

7. Il contributo annuo per la valorizzazione e manutenzione dei percorsi Geoturistici (Allegato 3), verrà commisurato al volume annuo estratto.

8. Il PABE con riferimento alle quantità massime scavabili persegue l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 50% delle lavorazioni in filiera corta, sulla base delle intese e con le modalità definite nella convenzione di cui al successivo articolo 31 Il conseguimento del suddetto obiettivo è oggetto di attività monitoraggio secondo quanto indicato al successivo articolo 33.

Art. 26. Quantità di escavazione sostenibili- modificato

1. Il PABE, in ottemperanza alla pianificazione regionale in materia di cave e di quanto previsto al comma 4, all'allegato 5 al PIT/PPR, tenuto conto del quadro conoscitivo (QC), del quadro propositivo (QP), delle indagini geologico tecniche (IGT) e del quadro valutativo (QV), determina le quantità massive scavabili nel bacino nel periodo di efficacia del Piano (10 anni) pari a 1.630.000 mc (Elaborato N).

2. La volumetria di materiale autorizzato, per le singole cave, antecedente l'entrata in vigore del presente piano non concorre alla determinazione della quota assegnata nel PABE.

3. Con l'entrata in vigore del PABE le quantità sostenibili assegnate a ciascuna cava sono così suddivise:

a) Cave attive

- Filone Fondone M12: 75.000 mc;
- Sottovettolina M14: 75.000 mc;
- Borre Mucchietto M17: 75.000 mc.
- Marianna M50: 288.000 mc
- Capraia M52: 75.000 mc
- Madielle M51: 260.000 mc
- Piastreta M70: 107.000mc
- Valsora M71: 75.000 mc
- Palazzolo M72: 75.000 mc
- Padulello M81: 75.000 mc.
- Biagi M82: 75.000 mc.

b) Cave dismesse da riattivare

- Romana M11 : 75.000 mc;
- Puntello Bore M15: 60.000 mc.
- Focolaccia M80: 60.000 mc.
- Cresta degli Amari 60.000 mc.

c) Prospexioni (Ps)

- Biagi
- Padulello
- Focolaccia
- Fondone Filone
- Cava Romana
- Bore Mucchietto
- Puntello Bore
- Sottovettolina
- Carpano di sotto
- Mucchietto
- Piastreta
- Valsora Giacceto
- Valsora Palazzolo
- Capraia
- Madielle
- Madielle Marianna
- Cresta degli Amari
- Campo Francesco

d) Pmos

- Bacino n°6 Fondone - Cerignano: Colle delle Scope cod. 094501001;
- Bacino n°11 Madielle - Campaccio cod. 094501006;

- Bacino n°11 Caprara - Caprara cod. 094501007;
- Bacino n°11 Caprara - Granarola cod. 094501005.

4. E' prevista la ridistribuzione dei volumi residui del PABE o assegnati alle attività estrattive e non scavati, entro il periodo di efficacia del presente PABE, alle attività che presentano domanda ai sensi del CAPO III Disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, LRT 35/2015.

5. A tal fine sarà predisposta una ricognizione ogni 2 anni delle potenzialità estrattive del sito e del contestuale sviluppo industriale.

6. Il volume autorizzabile nel PABE risulta essere corrispondente al 50% del dimensionamento assegnato alla specifica cava.

7. Il volume autorizzabile potrà essere incrementato, fino ad un massimo di un ulteriore **50%** del dimensionamento assegnato alla specifica cava, sulla base dei requisiti di premialità richiesti, anche già presenti, secondo le percentuali definite nella seguente tabella:

Premialità	%
Incremento di un posto di lavoro	5
Incremento del secondo posto di lavoro	5
Acquisto di macchine per ridurre polveri o a basso consumo d'acqua	10
Valorizzazione dei percorsi di trekking, naturalistici, valorizzazione turistica - Promozione percorsi ebike e turismo lento (guide turistiche, noleggi, ebike, punti ricarica/manutenzione)	10
Certificazione ambientale ISO 14001e Certificazione ambientale EMAS III	10
Certificazione sicurezza ISO 45001 o OSHAS 18001	5
Valorizzazione dei manufatti in pietra o muratura esistenti e promozione di attività agro silvo pastorali (pastorizia, apicoltura), Recupero delle vasche e pozze di raccolta acque per la creazione e il mantenimento di aree di biodiversità	5
Sostegno economico ad attività inerenti la pastorizia e la apicoltura - Recupero terrazzamenti e aree di prateria	5
Dismissione vecchi manufatti di cava, gestione dei rifiuti e recupero funzionale di depositi abusivi di rifiuti all'interno della ACC	5
Installazione linee wifi per coprire le zone isolate - Realtà Aumentata	5
Valorizzazione dei sentieri e dei manufatti di archeologia industriale (vie di lizza, piani inclinati, rimandi, tratti sentieri dei cavatori) - Recupero manufatti in pietra con finalità turistiche, quali bivacchi (sosta dei viandanti); recupero e valorizzazione della cartellonistica indicativa dei sistemi montuosi, della geologia, della flora e fauna - Manutenzione del verde	5
Sponsorizzazione di borse di studio per valorizzazione del turismo comunale, delle attività turistiche e della creazione di una rete turistica che offre iniziative dalla costa al monte; start app per rete turistica;	5

		<table border="1"> <tr> <td>Recupero aree aggregazione all'interno dei paesi e opere di arredo urbano</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Investimento in attività di recupero valorizzazione e vendita dei prodotti tipici locali (marchio condiviso)</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Borsa di studio per controllo flora e fauna apuane (durata 1 anno)</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Promozione turistica attraverso servizi turistici e di visita dei siti e delle peculiarità della ACC con: - Acquisto mezzi - Assunzione personale - Creazione siti web e social - Cartellonistica</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Creazione di punti di soccorso atti a sostenere il lavoro del SAST per la tutela dei frequentatori delle aree montane; pannelli solari per ricarica telefoni, radio emergenza, fumogeni, cassette di primo soccorso e aree di sosta di fortuna in prossimità dei valichi e dei punti più lontani dai rifugi e dalle piazzole; luci di segnalazione notturna, teli termici;</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> </table>	Recupero aree aggregazione all'interno dei paesi e opere di arredo urbano	5			Investimento in attività di recupero valorizzazione e vendita dei prodotti tipici locali (marchio condiviso)	5			Borsa di studio per controllo flora e fauna apuane (durata 1 anno)	5			Promozione turistica attraverso servizi turistici e di visita dei siti e delle peculiarità della ACC con: - Acquisto mezzi - Assunzione personale - Creazione siti web e social - Cartellonistica	5			Creazione di punti di soccorso atti a sostenere il lavoro del SAST per la tutela dei frequentatori delle aree montane; pannelli solari per ricarica telefoni, radio emergenza, fumogeni, cassette di primo soccorso e aree di sosta di fortuna in prossimità dei valichi e dei punti più lontani dai rifugi e dalle piazzole; luci di segnalazione notturna, teli termici;	5		
Recupero aree aggregazione all'interno dei paesi e opere di arredo urbano	5																					
Investimento in attività di recupero valorizzazione e vendita dei prodotti tipici locali (marchio condiviso)	5																					
Borsa di studio per controllo flora e fauna apuane (durata 1 anno)	5																					
Promozione turistica attraverso servizi turistici e di visita dei siti e delle peculiarità della ACC con: - Acquisto mezzi - Assunzione personale - Creazione siti web e social - Cartellonistica	5																					
Creazione di punti di soccorso atti a sostenere il lavoro del SAST per la tutela dei frequentatori delle aree montane; pannelli solari per ricarica telefoni, radio emergenza, fumogeni, cassette di primo soccorso e aree di sosta di fortuna in prossimità dei valichi e dei punti più lontani dai rifugi e dalle piazzole; luci di segnalazione notturna, teli termici;	5																					
		<p>8. I requisiti previsti per le premialità sopra descritte possono già essere posseduti, dalle ditte esercenti, alla data di approvazione del PABE, oppure ottenuti successivamente l'entrata in vigore.</p> <p>9. Le premialità di cui alle presenti NTA sono comunque regolate dalle specifiche Convenzione stipulate tra l'Amministrazione e i Concessionari, che disciplina le modalità attuative.</p> <p>10. La quota corrispondente al volume di escavazione assegnato per ogni premialità sarà esercitata successivamente all'ottenimento della stessa con modalità definite dalla Convenzione.</p> <p>11. Il PABE persegue l'obiettivo di raggiungere almeno il 50% delle lavorazioni in filiera corta, sulla base delle intese e con le modalità definite nella Convenzione.</p>																				
	<p>Art. 16. Quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione in blocchi e materiali da taglio</p> <p>1. Il quantitativo minimo del materiale estratto da destinarsi esclusivamente alla trasformazione in blocchi (percentuali minime di resa) non può essere inferiore al 25%. Il progetto di coltivazione deve prevedere un dettagliato studio giacentologico atto a definire, tenendo conto anche dei dati esistenti, la resa produttiva media previsionale dei materiali da taglio nei primi 5 anni di attività.</p>	<p>Art. 27. Quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione in blocchi e materiali da taglio- modificato</p> <p>1. Le autorizzazioni per la coltivazione dei marmi del distretto apuano-versiliese sono consentite solamente se i quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione dei blocchi, lastre ed affini (resa) non sono inferiori al 30% del volume commercializzabile previsto dal progetto.</p> <p>2. Il comune, ove motivatamente giustificato, in sede di PAUR, in relazione alle caratteristiche litologiche e geologico-strutturali dei giacimenti e dello stato di fratturazione locale delle bancate, può prevedere percentuali minime di resa diversificate per gli ambiti estrattivi del territorio oggetto di piano attuativo, comprese tra il 25% ed il 30%.</p> <p>3. Il comune stabilisce, in sede di PAUR, le condizioni per il rilascio di autorizzazioni che contengano una ulteriore riduzione della resa minima (5%) fino ad una soglia di resa minima complessiva del 20% per progetti specifici tesi all'incremento dell'occupazione e allo sviluppo delle lavorazioni in loco in filiera corta connesse ai materiali di estrazione.</p> <p>4. Il comune esclude dal calcolo della resa il materiale detritico utilizzato per il riempimento di gallerie per finalità connesse alla sicurezza o alle modalità di lavorazione nonché l'asportazione di</p>																				

quello funzionale alla lavorazione della cava per modifica della viabilità di accesso o apertura sbassi, dovrà essere quantificato (PAUR) e non concorrerà alla contabilizzazione della resa.

5. I materiali derivati, impiegati dall'industria per la realizzazione di prodotti sostitutivi dei materiali da taglio, possono essere computati ai fini della resa come blocchi, lastre e affini nella misura massima del 10% dei derivati prodotti.

6. Il comune in sede di PAUR, prevede che i lavori di scoperchiatura o di messa in sicurezza permanente di cui all'art.2 comma 1 lettera o) della l.r. 35/2015, non possono superare in termini volumetrici il 5% del volume complessivamente abbattuto ed in termini temporali il 10% della durata dell'intero progetto di coltivazione. Tali soglie sono espressamente valutate all'atto del procedimento di valutazione di impatto ambientale tramite apposito elaborato descrittivo in raccordo con il PGRE di cui al D.Lgs. 117/2008 in coerenza al PRC e PIT/PPR.

7. Possono essere rilasciate autorizzazioni riguardanti la sola messa in sicurezza della cava finalizzata alla sua dismissione che abbiano un termine comunque non superiore ai due anni.

8. In caso di provvedimenti di messa in sicurezza ordinati dalle Amministrazioni competenti in applicazione del D.P.R. 128/59 e del D.lgs. 624 del 1996, l'Amministrazione comunale, previa indizione di conferenza di servizi tra i soggetti interessati, potrà valutare l'opportunità di revocare l'autorizzazione all'escavazione. Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche morfologiche dei crinali da tutelare di cui all'art.8, dovranno essere immediatamente interrotti i lavori nei settori a rischio e dovrà essere presentata una variante progettuale che salvaguardi integralmente tali crinali e vette.

8. Per i lavori di messa in sicurezza espressamente prescritti dagli Enti competenti, e situazioni di criticità impreviste, emerse in corso di lavorazione, le eventuali volumetrie abbattute o scavate non concorrono né alla percentuale di resa né agli obiettivi di produzione sostenibile.

9. Le percentuali di resa valutate da indagini giacimentologiche e di dettaglio propedeutiche al titolo abilitativo, sono stimate nel progetto di coltivazione e sono rendicontate annualmente da parte del titolare dell'autorizzazione.

10. I progetti di coltivazione sono corredati da uno studio giacimentologico e da un cronoprogramma attestante le percentuali di produzione dei materiali da taglio, dei relativi derivati e dei materiali derivanti dai lavori di scoperchiatura di preparazione dei fronti e per la risistemazione ambientale o di messa in sicurezza non commercializzabili.

11. Le percentuali di resa in blocchi, lastre ed affini, saranno incrementate in sede di autorizzazione comunale quando dagli approfondimenti progettuali emerga la possibilità di maggiori rese.

12. Nella determinazione delle quantità sostenibili concorre tutto il materiale commercializzato, sia materiale da taglio che derivati da materiale da taglio prodotti durante l'attività di escavazione.

13. Non concorrono alla quantificazione delle quantità sostenibili anche i materiali indicati nel PRC, ad esempio:

- il materiale derivante dall'asportazione di ravaneti esistenti considerati pericolosi dal punto di vista geomorfologico (art.25 comma 5 disciplina PRC);
- il materiale derivante da attività di messa in sicurezza.

14. Le volumetrie dei materiali che non concorrono alla contabilizzazione delle quantità sostenibili devono essere determinate in sede di progetto.

15. Le volumetrie di materiale derivante dalle attività di messa in sicurezza non previste in sede di progettazione devono essere quantificate e contabilizzate nel momento che si manifesti il pericolo e devono comunque

		<p>essere oggetto di apposita approvazione degli uffici comunali.</p> <p>16. Le attività la cui autorizzazione scadrà oltre il termine di durata del presente piano, salvo diverse specifiche previsioni, potranno continuare l'escavazione fino al termine dell'autorizzazione. Di tali quantità estratte si terrà conto in detrazione ai fini del dimensionamento dei nuovi piani attuativi.</p>	
	<i>ART 17 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 28 (REVISIONE)</i>	<p>Art 27 bis. Monitoraggio delle produzioni di materiali per uso ornamentale - new</p> <p>1. Ogni cinque anni il comune verifica il raggiungimento della percentuale media di resa del quinquennio, relativa ai quantitativi minimi destinati esclusivamente alla trasformazione in blocchi, lastre ed affini, secondo quanto indicato nel progetto di coltivazione.</p> <p>2. Il comune, qualora rilevi che la resa come indicata nel progetto di coltivazione non sia stata raggiunta, provvederà a richiedere gli accorgimenti progettuali ed operativi orientati ad adeguare le produzioni nel termine massimo dell'anno successivo.</p> <p>3. Qualora non fosse tecnicamente realizzabile il raggiungimento della resa indicata nel progetto autorizzato o nel caso in cui nell'anno successivo tale obiettivo non venga raggiunto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare un progetto di variante finalizzata al ripristino del sito estrattivo per una durata non superiore a tre anni</p>	
	<p>Art. 17. Schede Norma</p> <p>1. Per ogni singola cava attiva o da riattivare è stata redatta una Scheda di cava – Elaborato C. Tale elaborato, assieme alla tavola del quadro progettuale denominato “Stato propositivo dell’attività estrattiva” (QPB9.3), alle prescrizioni di cui agli articoli 31 e 33 delle presenti norme e alla disciplina in materia di sostenibilità ambientale di cui al titolo III delle stesse, contiene le prescrizioni che debbono essere rispettate ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva. La Scheda contiene l’analisi dei beni paesaggistici compresi nel Bacino e le prescrizioni da rispettare, le quali comunque debbono rispettare quanto riportato nell’Elaborato 8B del PIT/PPR, se non sufficientemente trattate nelle schede.</p>	<p>Art 28. Schede Norma – modificato</p> <p>1. Per ogni cava in esercizio, dismessa da riattivare, aree di ricerca, è predisposta una Scheda norma, Elaborato C, che contiene le prescrizioni della pianificazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, come indicato nell’Allegato 4 e 5 PIT/PPR (Scheda di bacino estrattivo) e Elaborato 8B del PIT/PPR.</p> <p>2. Nella Scheda Norma, con valenza nel PAUR, sono cartografati con scala di dettaglio su Tavola CTR e Ortofoto, scala 1:2000, i perimetri estrattivi pianificati nel PABE, Tavole QPB, dove sviluppare l’attività estrattiva e la tipologia di escavazione in riferimento ai vincoli presenti.</p>	
TITOLO III – DISCIPLINA PER LA SOSTENIBILITÀ IN MATERIA AMBIENTALE	<i>ART 18 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 34 (REVISIONE)</i>	<p>Articolo 29 - Disposizioni relative alle invarianti strutturali - “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici” - NEW</p> <p>1. I caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici costituiscono la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell’evoluzione storica dei paesaggi della Toscana. La forte geodiversità e articolazione dei bacini idrografici è all’origine dei processi di territorializzazione che connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali. Gli elementi che strutturano l’invariante e le relazioni con i paesaggi antropici sono: il sistema delle acque superficiali e profonde, le strutture geologiche, litologiche e pedologiche, la dinamica geomorfologica, i caratteri morfologici del suolo.</p> <p>2. L’obiettivo generale dell’invariante strutturale è l’equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici, da perseguirsi mediante:</p> <p>a) la stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando alterazioni negative dei regimi di deflusso e trasporto solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e infrastrutture;</p> <p>b) il contenimento dell’erosione del suolo entro i limiti imposti dalle</p>	

		<p>dinamiche naturali, promuovendo il presidio delle aree agricole abbandonate e promuovendo un'agricoltura economicamente e ambientalmente sostenibile orientata all'utilizzo di tecniche colturali che non accentuino l'erosione;</p> <p>c) la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di quelle alterazioni del paesaggio suscettibili di impatto negativo sulla qualità e quantità delle medesime;</p> <p>d) la protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali montani e collinari, unitamente alle aree di margine e ai bacini neogenici, evitando interventi che ne modifichino la forma fisica e la funzionalità strutturale;</p> <p>e) il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive e degli interventi di ripristino.</p>	
	<i>ART 18 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 34 (REVISIONE)</i>	<p>Articolo 30 - Disposizioni relative alle invarianti strutturali - ‘I caratteri ecosistemici del paesaggio’ - NEW</p> <p>1. I caratteri ecosistemici del paesaggio costituiscono la struttura biotica dei paesaggi toscani. Questi caratteri definiscono nel loro insieme un ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano prevalentemente forestali o agricole, cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici.</p> <p>2. L’obiettivo generale dell’invariante strutturale di cui al presente articolo è l’elevarimento della qualità ecosistemica del territorio regionale, ossia l’efficienza della rete ecologica, un’alta permeabilità ecologica del territorio nelle sue diverse articolazioni, l’equilibrio delle relazioni fra componenti naturali, seminaturali e antropiche dell’ecosistema.</p> <p>Tale obiettivo viene perseguito mediante:</p> <p>a) il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure alluvionali interne e dei territori costieri;</p> <p>b) il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali e degli ambienti fluviali;</p> <p>c) il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali;</p> <p>d) la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario;</p> <p>e) la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale.</p>	
	<i>ART 18 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 34 (REVISIONE)</i>	<p>Articolo 31 - Disposizioni relative alle invarianti strutturali – I -MOC - Sistema morfogenetico montagna calcarea - NEW</p> <p>1. APPROFONDIMENTI utili a definire le NORME PER LA COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE FINALE DEL SITO</p> <p>Nell’area Morfotipo è consentito l’ampliamento delle cave esistenti in assenza di interferenze. Il progetto di escavazione dovrà prevedere analisi idrogeologiche dei caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche sotterranee ai fini della tutela degli acquiferi profondi e analisi geomorfologiche per la verifica della presenza di sistemi carsici epigei ed ipogei ai fini della loro tutela</p> <p>2. SISTEMAZIONE FINALE DEL SITO INDICAZIONI SUI CRITERI AI FINI DELLA COLTIVAZIONE</p> <p>Il progetto di escavazione dovrà prevedere il contenimento e la gestione delle AMD, il monitoraggio della circolazione idrica sotterranea delle acque</p>	

		<p>di infiltrazione dei siti estrattivi, il monitoraggio dei parametri chimico-fisici della qualità delle acque sotterranee e superficiali, la conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i sistemi carsici: grotte, doline, cavità ipogee, inghiottitoi, polje, uvala, karren, solution pipes, ect.</p> <p>3. INDICAZIONI SUI CRITERI AI FINI DELLA SISTEMAZIONE FINALE DEL SITO</p> <p>Il progetto di escavazione, per quanto possibile, prevede il ripristino del reticolo idrografico presente nell'area oggetto di intervento, la regimazione idraulica superficiale e opere di drenaggio, il recupero ambientale dei siti estrattivi, dei siti estrattivi dismessi e degli scavi in genere. Nei siti ove è previsto il riempimento dei vuoti di cava o di escavazione, è prioritariamente effettuato con l'utilizzo dei rifiuti di estrazione, così come definiti dalla vigente normativa statale, prodotti dalla stessa attività estrattiva (ad esclusione dei limi di segagione (marmettola) e lavaggio degli inerti, residui dei processi di lavaggio, selezione e frantumazione, etc.) nel rispetto delle Direttive comunitarie in materia. Le terre e rocce da scavo dovranno essere compatibili con le caratteristiche litologiche del sito. La compatibilità è accertata mediante opportune valutazioni sito specifiche volte ad escludere qualunque impatto negativo sulla qualità ambientale delle acque sotterranee soggiacenti.</p>	
	<p><i>ART 18 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 34 (REVISIONE)</i></p>	<p>Articolo 32 - Disposizioni relative alle invarianti strutturali – I - DOC - Sistema morfogenetico dorsale carbonatica - NEW</p> <p>1. APPROFONDIMENTI utili a definire le NORME PER LA COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE FINALE DEL SITO</p> <p>Nell'area Morfotipo è consentito l'ampliamento delle cave esistenti in assenza di interferenze. Il progetto di escavazione dovrà prevedere l'analisi idrogeologica dei caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche sotterranee ai fini della tutela degli acquiferi profondi e l'analisi geomorfologiche per la verifica della presenza di sistemi carsici epigei ed ipogei ai fini della loro tutela e prevenire l'interferenza con le attività estrattive</p> <p>2. SISTEMAZIONE FINALE DEL SITO INDICAZIONI SUI CRITERI AI FINI DELLA COLTIVAZIONE</p> <p>Il progetto di escavazione, per quanto possibile, prevede il contenimento e la gestione delle AMD, il monitoraggio della circolazione idrica sotterranea delle acque di infiltrazione dei siti estrattivi, il monitoraggio dei parametri chimico-fisici della qualità delle acque sotterranee e superficiali, la conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i sistemi carsici: grotte, doline, cavità ipogee, inghiottitoi, polje, uvala, karren, solution pipes, ect.</p> <p>2. INDICAZIONI SUI CRITERI AI FINI DELLA SISTEMAZIONE FINALE DEL SITO</p> <p>Il progetto di escavazione, per quanto possibile, prevede il ripristino del reticolo idrografico presente nell'area oggetto di intervento, la regimazione idraulica superficiale e opere di drenaggio, il recupero ambientale dei siti estrattivi, dei siti estrattivi dismessi e degli scavi in genere. Nei siti ove è previsto il riempimento dei vuoti di cava o di escavazione, sono prioritariamente utilizzati i rifiuti di estrazione, così come definiti dalla vigente normativa statale, prodotti dalla stessa attività estrattiva (ad esclusione dei limi di segagione (marmettola) e lavaggio degli inerti, residui dei processi di lavaggio, selezione e frantumazione, etc.) nel rispetto delle Direttive comunitarie in materia. Le terre e rocce da scavo dovranno essere compatibili con le caratteristiche litologiche del sito. La compatibilità è accertata mediante opportune valutazioni sito specifiche volte ad escludere qualunque impatto negativo sulla qualità ambientale delle acque sotterranee</p>	

		soggiacenti.	
	ART 18 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 34 (REVISIONE)	<p>Articolo 33 - Disposizioni relative alle invarianti strutturali - II - NODO FORESTALE PRIMARIO - NEW</p> <p>1. APPROFONDIMENTI utili a definire le NORME PER LA COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE FINALE DEL SITO</p> <p>Il progetto di escavazione prevede la rilevazione della presenza di nuclei forestali a complessità strutturale ai fini della loro conservazione, l'Analisi degli assetti idraulici al fine della conservazione dei nodi forestali planiziali, l'Analisi idrologiche dei caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche superficiali ai fini della loro tutela.</p> <p>2. SISTEMAZIONE FINALE DEL SITO INDICAZIONI SUI CRITERI AI FINI DELLA COLTIVAZIONE</p> <p>Il progetto di escavazione evita di ridurre la complessità strutturale dei nuclei forestali, non pregiudicare la funzionalità degli assetti idraulici necessari alla conservazione dei nodi forestali, garantisce il mantenimento del tempo di corrievazione della AMD e la continuità del reticolo idraulico superficiale, prevede il contenimento e gestione delle AMD e il monitoraggio dei parametri chimico-fisici della qualità delle acque e superficiali.</p> <p>3. INDICAZIONI SUI CRITERI AI FINI DELLA SISTEMAZIONE FINALE DEL SITO</p> <p>Le aree boscate perturbate o abbattute con l'attività estrattiva, anche quando trattasi di rimboschimenti recenti, dovranno essere ripristinate entro un termine breve, adeguato e certo, con modalità che assicurino la ricostituzione dell'habitat idoneo a quelle specie faunistiche presenti precedentemente all'attività estrattiva e utilizzando materiale di propagazione di provenienza locale, coerentemente con le esigenze di conservazione della biodiversità. Il ripristino dell'area boscata dovrà risultare, nello stesso sito estrattivo o in luoghi individuati per la compensazione. Il progetto di escavazione, per quanto tecnicamente possibile, dovrà ripristinare il reticolo idrografico interessato da attività antropica di scavo e prevedere opere di regimazione idraulica superficiale nell'area di cava e opere di drenaggio. Il recupero ambientale dei siti estrattivi, dei siti estrattivi dismessi e degli scavi in genere, nei quali è previsto il riempimento dei vuoti di cava o di escavazione, è prioritariamente attuato con l'utilizzo dei rifiuti di estrazione, così come definiti dalla vigente normativa statale, prodotti dalla stessa attività estrattiva (ad esclusione dei limi di segagione (marmettola) e lavaggio degli inerti, residui dei processi di lavaggio, selezione e frantumazione, etc.) nel rispetto delle Direttive comunitarie in materia. Le terre e rocce da scavo dovranno essere compatibili con le caratteristiche litologiche del sito. La compatibilità è accertata mediante opportune valutazioni sito specifiche volte ad escludere qualunque impatto negativo sulla qualità ambientale delle acque sotterranee soggiacenti.</p>	
	Art. 18. Distanze di rispetto e fasce di tutela	Art. 34. Distanze di rispetto e fasce di tutela -MODIFICATO	
	<p>1. Per le attività a cielo aperto deve esse mantenuta una distanza di 10 m dai perimetri delle ZPS e ZSC.</p> <p>2. Per le attività in sotterraneo le attività possono estendersi al di sotto delle ZPS e ZSC, ma all'interno del perimetro delle Zone Contigue di Cava (ZCC) del Parco delle Alpi Apuane.</p>	<p>1. Non sono ammessi interventi, né attività, che compromettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli assetti e la qualità del paesaggio forestale, delle praterie/brughiere montane, delle aree umide, degli ecosistemi rupestri, di altri habitat di interesse conservazionistico o di importanti stazioni di rare specie vegetali o animali; 	

<p>3. È vietata l'escavazione nella fascia di rispetto di 10 metri da vette e crinali con valenza paesaggistica individuati nelle cartografie del PIT/PPR.</p> <p>4. Per le creste soggette a tutela indicate dal PIT/PPR e dal Parco delle Alpi Apuane è stata fatta una verifica della sua intervisibilità relativa, imponendo una fascia di rispetto variabile da un minimo di 10 m ad un massimo di 30 m, per le creste secondarie e imposto una fascia di 30 m per quelle primarie indipendentemente dalla loro intervisibilità, in questa fascia non è consentita attività estrattiva, fatti salvi i titoli autorizzativi in vigore sino alla data della loro scadenza. La fascia di rispetto è indicata nelle tavole del QP ed è inserita nelle "Aree di tutela e conservazione dei valori paesaggistici (Tp)". Le cave in sotterraneo possono oltrepassare questa fascia di rispetto non avendo alcuna influenza sulla cresta.</p> <p>5. Per le cave in sotterraneo quando la parte sovrastante sia un versante naturale, non interessato da attività di scavo a cielo aperto, il Progetto di Coltivazione deve prevedere che tra il tetto della galleria ed il versante rimanga uno spessore di roccia sufficientemente spesso "soletta", valutato sulla base delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geomecaniche e strutturali dell'ammasso, atti ad escludere instabilità del perimetro di scavo e della superficie esterna. Lo spessore della soletta deve essere tale da non compromettere la situazione ecosistemica esterna, con particolare riferimento alle aree vincolate ai sensi dell'articolo 142 comma 1, lettera g, del Codice.</p> <p>6. Se l'attività estrattiva si sviluppa in sotterraneo al di sotto di un impluvio, fratture beanti, inghiottitoi, doline o altre manifestazioni carsiche di un certo rilievo il Progetto di coltivazione deve presentare una relazione in cui si esaminino le possibili interferenze con il sistema idrogeologico e si definiscano le misure di monitoraggio e controllo che saranno messi in atto per verificare la non interferenza con lo sviluppo delle gallerie.</p> <p>7. La distanza da cavità carsiche siano esse attive o non attive deve essere mantenuta almeno 50 m dalla zona di ingresso e dalla sua massima estensione in pianta. Nel Progetto di coltivazione debbono essere riportati tutti gli ingressi delle grotte nelle vicinanze dell'area di escavazione. Oltre alla posizione dell'ingresso, nelle cartografie deve essere indicato lo sviluppo e la geometria in pianta e redatta una relazione che contenga le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ pianta e sezioni delle cavità; ✓ descrizione delle caratteristiche quali presenza o meno di concrezioni, se attiva o non attiva, presenza di fauna e flora; ✓ valutazione dell'interferenza con i piani di coltivazione anche attraverso la redazione di una cartografia dettagliata delle fratturazioni maggiori (studio fotogeologico) e modello idrogeologico di dettaglio. <p>8. Per la tutela delle acque superficiali dei canali e torrenti vincolati ai sensi del PIT/PPR, che prevedono per legge un buffer zone di 150m dalla sponda, in via cautelativa è vietata la coltivazione nei primi 20 metri di sponda, inserendo questa fascia nelle "Aree di conservazione e tutela dei valori paesaggistici (Tp)".</p>	<ul style="list-style-type: none"> - gli assetti morfologici, le emergenze geomorfologiche e i paesaggi carsici epigei e ipogei; - le visuali d'interesse panoramico, gli scenari, i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines), o gli altri elementi emergenti del paesaggio montano come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico. <p>2. Salvo quanto previsto dall'Elaborato 8B, PIT/PPR, l'esercizio dell'attività estrattiva non deve compromettere vette e crinali di rilievo paesaggistico ed escavazioni in versanti integri.</p> <p>3. Le attività estrattive a cielo aperto (Ec) e le aree di pertinenza (Ap) devono essere mantenute una distanza lineare di 10 m dai perimetri esterni delle ZPS.</p> <p>4. I crinali principali e secondari, con rispettiva fascia di rispetto di 10 mt, sono indicati nelle Tavole QPB. È consentita l'escavazione a cielo aperto oltre il limite della fascia di rispetto di 10 metri per ogni lato del versante. L'ampiezza di tale fascia di rispetto può essere incrementata nel progetto di coltivazione in funzione delle caratteristiche geostrutturali dell'ammasso.</p> <p>5. È consentita l'escavazione in sotterraneo al di sotto crinali principali e secondari.</p> <p>6. Le attività estrattive che si sviluppano in galleria, con l'apertura di ingressi, a quote inferiori a quelle del crinale tutelato dovranno allegare uno studio sulla stabilità dei fronti di scavo di porzioni di territorio tali da riguardare l'intero versante aggettante l'area di escavazione comprensivo dei crinali e delle vette di rilievo paesaggistico individuati. Lo studio dovrà inoltre evidenziare il franco tetto/vetta, attestando l'esclusione di eventuali cedimenti di superficie per l'escavazione in sotterraneo; sono fatti salvi i lavori di messa in sicurezza che non comportino modifiche morfologiche.</p> <p>7. Nelle aree localizzate in presenza di crinali, in corrispondenza di tecchie esistenti e cave in esercizio nel periodo di validità del PABE, è possibile realizzare la messa in sicurezza delle sottostanti aree di lavorazione, anche con limitate modifiche morfologiche, purché non vengano intaccate le aree sommitali e non si modifichi la geometria principale del versante.</p> <p>8. Se l'attività estrattiva incontra emergenze carsiche non conosciute, l'esercente deve interrompere le attività e valutare le possibili interferenze con il sistema idrogeologico, al fine di definire misure di monitoraggio e controllo che saranno messe in atto.</p> <p>9. Le cavità carsiche di rilevanza già individuate negli elaborati del PABE saranno valutate e verificate puntualmente in sede di PAUR.</p> <p>10. Il progetto di escavazione in presenza di cavità carsiche censite e di rilevanza è mantenuto ad una distanza, (cfr.art.36) verificata in sede di PAUR, di sicurezza dalla zona di ingresso e dalla sua estensione in pianta. Nel Progetto di coltivazione sono riportati tutti gli ingressi delle grotte nelle vicinanze dell'area di escavazione. Oltre alla posizione dell'ingresso, nelle cartografie deve essere indicato lo sviluppo e la geometria in pianta e redatta una relazione che contenga le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pianta e sezioni delle cavità; - descrizione delle caratteristiche quali presenza o meno di concrezioni, se attiva o non attiva, presenza di fauna e flora; - valutazione dell'interferenza con i piani di coltivazione anche attraverso la redazione di una cartografia dettagliata delle fratturazioni maggiori (studio fotogeologico) e modello idrogeologico di dettaglio. <p>11. Ai sensi dell'art.17, comma 13, Disciplina del PIT/PPR: "Le nuove attività estrattive, la riattivazione di cave dismesse, gli ampliamenti e le varianti di carattere sostanziale di attività esistenti non devono interferire</p>
--	---

		<p>in modo significativo con:</p> <p>a) emergenze geomorfologiche, geositi puntuali e lineari e sorgenti;</p> <p>b) siti storici di escavazione e beni di rilevante testimonianza storica;</p> <p>c) crinali e vette di interesse paesaggistico che presentano caratteristiche di integrità morfologica ovvero che non hanno subito modifiche tali da determinare il venir meno della caratteristica fisica e geomorfologica delle stesse, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina dei beni paesaggistici e dalle schede dei bacini estrattivi;</p> <p>d) zone umide Ramsar.</p>	
	<p>Art. 19. Aree di tutela delle sorgenti e dei pozzi captati</p> <p>1. È vietata l'apertura, riattivazione di cave dismesse e la prosecuzione di cave attive, fatte salve le autorizzazioni vigenti sino alla loro scadenza, nella fascia di rispetto di cui all'articolo 94 del d.lgs.152/2006, per un raggio di 200 m dal punto di captazione di sorgenti e pozzi per uso idropotabile, nel caso in cui sia accertata la connessione con l'acquifero.</p> <p>2. Per le cave operanti in questa fascia di rispetto è necessario che l'esercente faccia eseguire ad un ente di ricerca, o altro soggetto concordato con ARPAT o Enti adibiti al controllo delle acque sotterranee, uno studio mediante indagini dirette ed indirette per la valutazione della connessione idrica tra la cava e la sorgente o pozzo captato ad uso idropotabile. Per il rilascio di nuove autorizzazioni di cave in esercizio e per quelle da riattivare, che si trovano nello stesso sistema idrogeologico o che questo sia incerto, di sorgenti captate o utilizzate a scopi terapeutici, acque termali ecc., che ricadono fuori dalla fascia di rispetto definito dall'articolo 94 del d.lgs.152/2006, è necessario che la società presenti uno studio, mediante indagini dirette ed indirette per la ricerca di punti di infiltrazione di acque di lavorazione - Allegato 7, per valutare la connessione idrica tra la cava la sorgente o pozzo captato ad uso idropotabile o terapeutico. 19 P.A.B.E. DELLE ALPI APUANE - BACINO VALSORA</p> <p>3. Nel caso sia verificata la connessione idrica tra la cava e le sorgenti o pozzi definite al comma 2, la società deve, eseguire indagini per definire i potenziali punti o aree di infiltrazione anche utilizzando le linee guida dell'Allegato 8 e mettere in atto le seguenti opere di protezione e mitigazione:</p> <p>- eseguire indagini di dettaglio per definire il sistema di fratturazione e della circolazione idrica nell'ammasso anche facendo ricorso alle linee guida di cui all'Allegato 8 Indagini dirette ed indirette per la ricerca di punti di infiltrazione di acque di lavorazione</p> <p>- pulire i piazzali di cava e sigillare tutte le fratture aperte con cementi idrorepellenti;</p> <p>- costruire piazzole impermeabilizzate per la manutenzione delle macchine della zona/e di distribuzione dei carburanti; conservare i rifiuti pericolosi in contenitori impermeabili ed in ambiente chiuso;</p> <p>- raccogliere i fanghi di lavorazione al piede del taglio evitando che questa dilavi piazzali e strade;</p> <p>- anche con materiali plastici delle fossette di raccolta attorno ai cumuli di derivati e rifiuti di estrazione; redigere una procedura per la gestione delle acque di lavorazione e di manutenzione degli impianti idrici e delle macchine operative; predisporre un piano di gestione della AMD scrupoloso ai sensi della L.R.20/2008 e del DPGR 46/R e smi; sostituire ove possibile il taglio a secco o ridurre il quantitativo di acque. Le modalità alternative dovranno essere valutate ed approvate dalle autorità competenti, al rilascio dell'autorizzazione e saranno sottoposte ad una fase sperimentale della durata di almeno un anno;</p> <p>- eseguire con cadenza annuale il monitoraggio delle acque delle sorgenti/pozzi in connessione ed acque superficiali:</p> <p>a) Monitoraggio annuale delle acque delle sorgenti presenti a valle dell'area di</p>	<p>Art. 35. Aree di tutela delle sorgenti e dei pozzi captati – MODIFICATO</p> <p>1. È vietata l'apertura, riattivazione di cave dismesse e la prosecuzione di cave attive, fatte salve le autorizzazioni vigenti sino alla loro scadenza, nella fascia di rispetto di cui all'articolo 94 del D.lgs.152/2006, per un raggio di 200 m dal punto di captazione di sorgenti e pozzi per uso idropotabile, nel caso in cui sia accertata la connessione con l'acquifero.</p> <p>2. Per le cave operanti in questa fascia di rispetto è necessario che l'esercente faccia eseguire ad un ente di ricerca o altro istituto accreditato uno studio mediante indagini dirette ed indirette per la valutazione della connessione idrica tra la cava e la sorgente o pozzo captato ad uso idropotabile.</p> <p>3. Per il rilascio di nuove autorizzazioni di cave in esercizio e per quelle da riattivare, che si trovano nello stesso sistema idrogeologico o che questo sia incerto, di sorgenti captate o utilizzate a scopi terapeutici, acque termali ecc., che ricadono fuori dalla fascia di rispetto definito dall'articolo 94 del D.lgs.152/2006, è necessario che la società presenti uno studio, mediante indagini dirette ed indirette per la ricerca di punti di infiltrazione di acque di lavorazione , per valutare la connessione idrica tra la cava la sorgente o pozzo captato ad uso idropotabile o terapeutico.</p> <p>4. Nel caso sia verificata la connessione idrica tra la cava e le sorgenti o pozzi definite al comma 2, la società deve, eseguire indagini per definire i potenziali punti o aree di infiltrazione le seguenti opere di protezione e mitigazione:</p> <p>- eseguire indagini di dettaglio per definire il sistema di fratturazione e della circolazione idrica nell'ammasso anche facendo ricorso alle linee guida di cui all'Allegato 8 Indagini dirette ed indirette per la ricerca di punti di infiltrazione di acque di lavorazione</p> <p>- pulire i piazzali di cava e sigillare tutte le fratture aperte con cementi idrorepellenti;</p> <p>- costruire piazzole impermeabilizzate per la manutenzione delle macchine della zona/e di distribuzione dei carburanti;</p> <p>- conservare i rifiuti pericolosi in contenitori impermeabili ed in ambiente chiuso;</p> <p>- raccogliere i fanghi di lavorazione al piede del taglio evitando che questa dilavi piazzali e strade;</p> <p>- costruire anche con materiali plastici delle fossette di raccolta attorno ai cumuli di derivati e rifiuti di estrazione;</p> <p>- redigere una procedura per la gestione delle acque di lavorazione e di manutenzione degli impianti idrici e delle macchine operative;</p> <p>- predisporre un piano di gestione della AMD scrupoloso ai sensi della l.r. 20/2008 e del DPGR 46/R e smi;</p> <p>- sostituire ove possibile il taglio a secco o ridurre il quantitativo di acque. Le modalità alternative dovranno essere valutate ed approvate dalle autorità</p>	

	<p>cava, includendo anche verifica della torbidità, colore e residuo fisso. Le analisi devono essere eseguite con riferimento al non superamento delle CSC di cui alla tab.2 all.5 parte IV Dlgs 152/2006 smi, in particolare i parametri di base da analizzare sono: ✓ Conducibilità ✓ Idrocarburi totali ✓ Metalli: Zn, Crtot, Ni, Fe, Cd, Pb</p> <p>b) Monitoraggio annuale delle acque superficiali, le analisi devono essere eseguite con riferimento al non superamento delle CSC di cui alla tab.3 all.5 parte IV Dlgs 152/2006 smi, in particolare i parametri di base da analizzare sono: ✓ Conducibilità ✓ Idrocarburi totali ✓ Metalli: Zn, Crtot, Ni, Fe, Cd, Pb</p>	<p>competenti, al rilascio dell'autorizzazione e saranno sottoposte ad una fase sperimentale della durata di almeno un anno;</p> <ul style="list-style-type: none"> - eseguire con cadenza annuale il monitoraggio delle acque delle sorgenti/pozzi in connessione ed acque superficiali: <ul style="list-style-type: none"> a) Monitoraggio annuale delle acque delle sorgenti presenti a valle dell'area di cava, includendo anche verifica della torbidità, colore e residuo fisso. Le analisi devono essere eseguite con riferimento al non superamento delle CSC di cui alla tab.2 all.5 parte IV Dlgs 152/2006 smi, in particolare i parametri di base da analizzare sono: <ul style="list-style-type: none"> - Conducibilità - Idrocarburi totali - Metalli: Zn, Crtot, Ni, Fe, Cd, Pb b) Monitoraggio annuale delle acque superficiali, le analisi devono essere eseguite con riferimento al non superamento delle CSC di cui alla tab.3 all.5 parte IV Dlgs 152/2006 smi, in particolare i parametri di base da analizzare sono: <ul style="list-style-type: none"> - Conducibilità - Idrocarburi totali - Metalli: Zn, Crtot, Ni, Fe, Cd, Pb 	
	<p>Art.20. Tutela delle cavità carsiche ed acque sotterranee</p> <p>1. Per garantire la tutela delle cavità carsiche e della circolazione idrica sotterranea i progetti di coltivazione debbono essere corredati da una carta geomorfologica in cui siano indicate tutte le cavità carsiche note, desunte dal Catasto delle grotte della Toscana, della Federazione speleologica Toscana ed indicati i maggiori sistemi di fratturazione che interessano l'area di cava.</p> <p>2. Nella carta topografica dell'area di coltivazione vanno riportate l'ubicazione di tutte le cavità carsiche e la loro estensione geometrica in pianta. È obbligatorio mantenere una distanza di 50 m dalla cavità carsica, come definito al comma 6 dell'art.17, in cui non è consentita alcuna attività estrattiva. Se la cavità è attiva e ritenuta "rilevante" è necessario adottare le seguenti misure nei pressi di questa fascia di rispetto: - sigillare tutte le fratture presenti sul/i piazzali con malta cementizia; - predisporre una barriera formata da un cordolo in terra battuta tra la zona di scavo e la zona di rispetto della cavità; utilizzare tecniche di coltivazione a secco;</p> <p>. Qualora durante l'attività estrattiva vengano intercettate delle cavità è necessario sospendere l'attività di coltivazione, dare comunicazione al Comune ed al Parco delle Alpi Apuane e richiedere l'intervento di personale specializzato, da attivare entro 15 gg dalla comunicazione, quali le federazioni speleologiche locali, per consentire l'esplorazione della cavità e definire le modalità di prosecuzione delle attività estrattive.</p> <p>4. L'ente incaricato scelta tra il soggetto che detiene l'autorizzazione ed il Parco delle Alpi Apuane, dovrà redigere, entro 15 gg. dalla sua attivazione, una relazione tecnica in cui siano indicate dimensioni ed estensione della cavità, la sua rilevanza ed attività. I costi delle operazioni di rilievo sono interamente a carico del detentore dell'autorizzazione estrattiva.</p> <p>5. Se la cavità risulta "non rilevante" le lavorazioni possono proseguire, prevedendo successive verifiche ed analisi, ad ogni modo l'ingresso della cavità deve essere protetto dalla possibile infiltrazione delle acque meteoriche se contaminate da residui di materiali da taglio ed ovviamente delle acque di lavorazione, in ogni fase di coltivazione, definendo una fascia di rispetto ed adottando le misure indicate al comma 2 precedente.</p> <p>6. Se la cavità risulta "rilevante" le attività estrattive nell'intorno di 50 m dall'ingresso della cavità debbono essere interrotte, il progetto di coltivazione va quindi rimodulato inserendo una fascia di rispetto di 50 m ed adottando le stesse</p>	<p>Art. 36. Tutela delle cavità carsiche ed acque sotterranee – MODIFICATO</p> <p>1. Per garantire la tutela delle cavità carsiche e della circolazione idrica sotterranea i progetti di coltivazione debbono essere corredati da una carta geomorfologica in cui siano indicate tutte le cavità carsiche note, desunte dal Catasto delle grotte della Toscana, della Federazione Speleologica Toscana, ed indicati i maggiori sistemi di fratturazione che interessano l'area di cava.</p> <p>2. Nella carta topografica dell'area di coltivazione vanno riportate l'ubicazione di tutte le cavità carsiche e la loro estensione geometrica in pianta. È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza dalla cavità carsica rilevante in cui non è consentita alcuna attività estrattiva, ai sensi dell'art.34, NTA.</p> <p>3. E' necessario pertanto adottare, in via generale, nelle zone di coltivazione le seguenti misure di rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sigillare tutte le fratture presenti sul/i piazzali con malta cementizia; - predisporre una barriera formata da un cordolo in terra battuta tra la zona di scavo e la zona di rispetto della cavità; - utilizzare, per quanto possibile, tecniche di coltivazione a secco. <p>4. Qualora durante l'attività estrattiva vengano intercettate delle cavità non conosciute è necessario sospendere l'attività di coltivazione, dando comunicazione al comune e al Parco delle Alpi Apuane al fine di predisporre l'intervento di personale specializzato, da attivare entro 15 gg dalla comunicazione, per consentire l'esplorazione della cavità e definire le modalità di prosecuzione delle attività estrattive.</p> <p>5. L'incaricato dovrà redigere, entro 15 gg. dalla sua attivazione, una relazione tecnica in cui siano indicate dimensioni ed estensione della cavità, la sua rilevanza ed attività. I costi delle operazioni di rilievo sono interamente a carico del detentore dell'autorizzazione estrattiva. La documentazione è trasmessa agli enti competenti per le verifiche di settore.</p> <p>6. Se la cavità risulta "non rilevante" le lavorazioni possono proseguire, prevedendo successive verifiche ed analisi, ad ogni modo l'ingresso della cavità deve essere protetto dalla possibile infiltrazione delle</p>	

	<p>misure indicate al comma 2.</p> <p>7. Il detentore dell'autorizzazione si obbliga inoltre a far eseguire ad un ente incaricato specializzato (gruppo speleologico) il monitoraggio dello stato della qualità della cavità, definendo un piano dei monitoraggi per tutto il periodo di validità del titolo autorizzativo.</p>	<p>acque meteoriche se contaminate da residui di materiali da taglio ed ovviamente delle acque di lavorazione, in ogni fase di coltivazione, definendo una fascia di rispetto ed adottando le misure indicate al comma 2 precedente.</p> <p>7. Se la cavità risulta <i>“rilevante”</i> le attività estrattive nell'intorno dell'ingresso della cavità sono interrotte e il progetto di coltivazione dovrà essere rimodulato, limitatamente alla zona interessata, inserendo una fascia di rispetto ed adottando le stesse misure indicate al comma 2.</p> <p>8. Il titolare dell'autorizzazione provvede a redigere il Piano di Monitoraggio Ambientale della cavità per tutto il periodo di validità del titolo autorizzativo e nei successivi due anni dalla cessazione della attività estrattiva con obbligo di adeguamento della fideiussione.</p>	
	<p><i>ART 21 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 38 (REVISIONE)</i></p>	<p>Art. 37. Deposito provvisorio e definitivo— NEW</p> <p>1 Le aree da destinare al deposito provvisorio di derivati di materiali da taglio sono individuate all'interno del perimetro di cava autorizzato.</p> <p>2. In sede di PAUR il progetto di coltivazione deve soddisfare le seguenti condizioni:</p> <p>b) l'area riservata al deposito provvisorio deve essere dotata di appositi accorgimenti al fine di evitare effetti negativi a carico del sistema idrogeologico superficiale e profondo in caso di sversamento accidentale di oli dai mezzi meccanici oppure dal dilavamento delle acque meteoriche;</p> <p>c) il materiale detritico deve essere asportato mediante l'utilizzo della viabilità di servizio, con scadenza temporale stabilita, in considerazione del ciclo produttivo e in conformità alle norme specifiche in materia;</p> <p>d) prevedere il ripristino dello stato dei luoghi al termine di ciascuna fase di coltivazione e comunque alla scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva.</p> <p>3. Gli Obiettivi di qualità sono perseguiti attraverso la riqualificazione paesaggistica dei siti di cava e delle discariche di cava (ravaneti), anche al fine della valorizzazione dei beni paesaggistici.</p> <p><u>Il PABE non prevede nuove discariche di cava (ravaneti) o ricariche di ravaneti esistenti.</u></p> <p>Il PRC/PR15, Ripristino delle aree estrattive, prevede che: <i>“...i vuoti prodotti in fase di coltivazione sono in tutto o in parte colmati ricollocando in situ il materiale rimosso in fase di scavo ed eventualmente aggiungendo ulteriore materiale quali limi di lavaggio inerti o di provenienza esterna quali terre e rocce da scavo”.</i></p> <p>Il PABE stabilisce che nel progetto di recupero ambientale (ripristino) nei vuoti di cava possono essere collocati esclusivamente i materiali lapide provenienti da attività estrattive presenti all'interno del bacino estrattivo di pertinenza.</p> <p>I materiali depositati nei vuoti di cava dovranno essere ridotti in pezzatura e privi di residui quali limi di lavorazione. Il riempimento dei vuoti di cava può essere autorizzato a condizione di prevedere sistemi di regimazione delle acque meteoriche percolanti di galleria o da fessurazioni presenti. Il progetto di sistemazione dovrà prevedere un apposito studio, validato da ARPAT, dell'area di deposito definitivo con rilievo e monitoraggio dei vuoti di cava utilizzati e relazione delle possibili sostanze presenti nel residuo da conferire per escludere rischi di contaminazione ambientali e previsione di un sistema di monitoraggio della qualità delle acque sotterane, la cui tutela è una delle principali indicazioni connesse alla prima invariante strutturale.</p> <p>Non possono essere collocati nei vuoti di cava inerti di provenienza esterna quali terre e rocce da scavo. L'attività di deposito definitivo ai sensi del D.Lgs. 117/2008 è autorizzata nel procedimento di PAUR. Il deposito è</p>	

		sottoposto a controllo. <u>Il materiale depositato nei vuoti di cava concorre alla determinazione della resa e del contributo di estrazione.</u>	
	<p>Art. 21. Gestione acque di lavorazione</p> <p>1. I titolari dell'autorizzazione sono obbligati a presentare il Piano di Gestione delle AMD ai sensi del DPGR 46/R /2008; conformemente ad esso l'azienda è tenuta a attivare prima dell'inizio delle attività di lavorazione i sistemi e procedure idonee ad evitare i rischi di contaminazione derivanti dalla dispersione delle acque reflue in acque superficiali e in quelle ipogee.</p> <p>2. Il sistema di gestione e controllo delle acque di lavorazione deve essere organizzato con un sistema a "circuito chiuso", ossia le acque utilizzate debbono essere raccolte, depurate e riutilizzate nel ciclo produttivo.</p> <p>3. Le acque reflue vanno raccolte ai piedi della zona di taglio, quindi non è consentito lo scorrimento sui piazzali se non tramite canalizzazioni o tubature chiuse o contropendenze, ma rese impermeabili, indirizzando le acque ai sistemi di trattamento.</p> <p>4. I reflui di lavorazione non convogliabili tramite pompe alle vasche di trattamento, fango o marmettola, debbono essere asportati manualmente o con mezzi meccanici a fine di ogni attività di taglio, e stoccati in contenitori posti in zone coperte e quindi non sottoposte ad interferenza con acque meteoriche.</p> <p>5. Nel caso il contenimento delle acque reflue sia realizzato con cordoli in materiale terroso non è consentito che queste siano realizzate con marmettola o terre miste ad essa, né materiale facilmente erodibile.</p> <p>6. Pulire regolarmente piazzali e le aree di lavorazione.</p> <p>7. contenere le AMD ricadenti nel perimetro esterno anche attraverso la costruzione di un fosso di guardia per impedire che queste si mescolino con le acque reflue di lavorazione.</p> <p>8. Predisporre una procedura di gestione, controllo e pulizia degli impianti di trattamento.</p> <p>9. Predisporre una procedura da attuarsi in caso di sversamenti accidentali.</p>	<p>Art. 38. Gestione acque di lavorazione – MODIFICATO</p> <p>1. I titolari dell'autorizzazione presentano il Piano di Gestione delle AMD ai sensi della DPGR 46/R /2008.</p> <p>2. L'azienda predispone prima dell'inizio delle attività di lavorazione i sistemi e procedure idonee ad evitare i rischi di contaminazione derivanti dalla dispersione delle acque reflue in acque superficiali e ipogee.</p> <p>3. Il sistema di gestione e controllo delle acque di lavorazione deve essere organizzato con un sistema a "circuito chiuso", ossia le acque utilizzate debbono essere raccolte, depurate e riutilizzate nel ciclo produttivo.</p> <p>4. Le acque reflue sono raccolte ai piedi della zona di taglio. Non è consentito lo scorrimento sui piazzali se non tramite canalizzazioni o tubature chiuse impermeabili, indirizzando le acque ai sistemi di trattamento.</p> <p>5. I reflui di lavorazione non convogliabili tramite pompe alle vasche di trattamento, fango o marmettola, debbono essere asportati manualmente o con mezzi meccanici a fine di ogni attività di taglio e stoccati in contenitori posti in zone coperte e quindi non sottoposte ad interferenza con acque meteoriche.</p> <p>6. Nel caso il contenimento delle acque reflue sia realizzato con cordoli in materiale terroso non è consentito che queste siano realizzate con marmettola o terre miste ad essa, né materiale facilmente erodibile.</p> <p>7. E' prescritta la pulizia dei piazzali e le aree di lavorazione.</p> <p>8. E' prescritto contenere le AMD ricadenti nel perimetro esterno anche attraverso la costruzione di un fosso di guardia per impedire che queste si mescolino con le acque reflue di lavorazione.</p> <p>9. E' predisposta una procedura di gestione, controllo e pulizia degli impianti di trattamento.</p> <p>10. E' predisposta una procedura da attuarsi in caso di sversamenti accidentali.</p>	
	<p>Art. 22. Tutela delle acque superficiali</p> <p>3. I progetti di coltivazione devono prevedere tutte le opere necessarie per impedire il trascinamento dei materiali fini all'esterno dei siti estrattivi a tal fine è necessario che vengano adottate dalle aziende esercenti le seguenti misure:</p> <p>✓ le strade di arroccamento al sito estrattivo attivo devono essere provviste di sistemi di regimazione delle acque meteoriche, quali canalizzazioni/fosse o cunette perimetrali con vasche di sedimentazione o decantazione;</p> <p>✓ le aree di stoccaggio dei derivati da taglio devono essere posizionate in zone dove la morfologia impedisca la fuoriuscita dall'area di acque miste a materiali fini, oppure devono essere costruite delle canalette di raccolta per convogliare le acque in impianti di sedimentazione o convogliate ai serbatoi di raccolta delle acque reflue industriali;</p> <p>✓ i piazzali di lavorazione e le strade di arroccamento debbono essere pulite periodicamente per eliminare lo strato di polvere e/o fango che si accumula a seguito del passaggio dei mezzi;</p> <p>✓ il sistema di gestione delle AMD deve essere descritto in una procedura e riportato nel DSS come ordine di servizio;</p> <p>✓ le vasche di sedimentazione o trattamento debbono essere mantenute pulite</p>	<p>Art. 39. Tutela delle acque superficiali – MODIFICATO</p> <p>1. I progetti di coltivazione devono prevedere tutte le opere necessarie per impedire il trascinamento dei materiali fini all'esterno dei siti estrattivi a tal fine è necessario che vengano adottate le seguenti misure:</p> <p>- le strade di arroccamento al sito estrattivo attivo devono essere provviste di sistemi di regimazione delle acque meteoriche, quali canalizzazioni/fosse o cunette perimetrali con vasche di sedimentazione o decantazione;</p> <p>- le aree di stoccaggio dei derivati da taglio devono essere posizionate in zone dove la morfologia impedisca la fuoriuscita dall'area di acque miste a materiali fini, oppure devono essere costruite delle canalette di raccolta per convogliare le acque in impianti di sedimentazione o convogliate ai serbatoi di raccolta delle acque reflue industriali;</p> <p>- i piazzali di lavorazione e le strade di arroccamento debbono essere pulite periodicamente per eliminare lo strato di polvere e/o fango che si accumula a seguito del passaggio dei mezzi;</p> <p>- il sistema di gestione delle AMD deve essere descritto in una procedura specifica e riportato come ordine di servizio;</p>	

	<p>con periodicità definita nella procedura del sistema di gestione delle AMD;</p> <p>✓ protezione delle scarpate delle strade di accesso dal dilavamento e dall'erosione mediante geo stuoie e vegetazione erbaceo-arbustiva;</p> <p>asfaltatura delle vie di accesso ove consentito dal Parco delle Alpi Apuane.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - le vasche di sedimentazione o trattamento debbono essere mantenute pulite con periodicità definita nella procedura del sistema di gestione delle AMD; - protezione delle scarpate delle strade di accesso dal dilavamento e dall'erosione mediante geo stuoie e vegetazione erbaceo-arbustiva; - asfaltatura delle vie di accesso ove consentito dal Parco regionale delle Alpi Apuane. 	
	<p>Art. 23 Riduzione della dispersione di polveri diffuse</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisporre un dispositivo di bagnatura dei cumuli e dei piazzali di lavoro e nelle zone di transito dei mezzi. 2. Utilizzo esclusivo di camion con coperture telonate durante la movimentazione e trasporto dei materiali pulverulenti. 3. Pulizia dei piazzali ove possibile utilizzando spazzatrici industriali. 4. Predisposizione di un sistema di lavaggio delle ruote e dei pianali dei mezzi in uscita, con idoneo sistema di raccolta e trattamento delle acque di lavaggio, come definito nelle Schede norma delle singole cave. 5. Limitare l'uso di materiale fine come legante per i sotterranei nella realizzazione delle strade interne/esterne di cava. 	<p>Art. 40. Riduzione della dispersione di polveri diffuse– MODIFICATO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I progetti di coltivazione devono prevedere tutte le opere necessarie per impedire eventi di dispersione delle polveri, a tal fine è necessario che vengano adottate le seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> - predisporre un dispositivo di bagnatura dei cumuli e dei piazzali di lavoro e nelle zone di transito dei mezzi; - utilizzo esclusivo di camion con coperture telonate durante la movimentazione e trasporto dei materiali pulverulenti; - pulizia dei piazzali ove possibile utilizzando spazzatrici industriali; - predisposizione di un sistema di lavaggio delle ruote e dei pianali dei mezzi in uscita, con idoneo sistema di raccolta e trattamento delle acque di lavaggio, come definito nelle Schede norma delle singole cave; - limitare l'uso di materiale fine come legante per i sotterranei nella realizzazione delle strade interne/esterne di cava. 	
	<p>Art. 24. Gestione e tutela dei ravaneti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'Allegato 5 al PIT/PPR, comma 1 lettera b), “non è ammessa la realizzazione di nuove discariche di cava.” 2. Sono considerati dal PABE rinaturalizzati i ravaneti inseriti nelle “Aree di tutela e conservazione dei valori paesaggistici (Tp)”, oramai stabilizzati con evidente grado di ossidazione rilevabile dal cromatismo complessivo della superficie esposta e/o da una copertura vegetazionale superiore al 25% del totale seppure a chiazze o interrotta e non possono essere asportati. 3. Sui ravaneti presenti in queste aree sono consentiti i seguenti interventi: ✓ opere di asportazione per prospezioni archeologiche; ✓ operazioni di messa in sicurezza, nel caso in cui i depositi presentino condizioni di instabilità per il versante e di pericolosità per il regime idraulico dell'area, certificate dagli enti competenti; tutte le opere dovranno essere realizzate in modo da minimizzare l'impatto morfologico, mantenendo la visibilità soprattutto dalla lunga distanza; quindi, si dovrà operare in modo da non creare, ed eventualmente interrompere, la regolarità orizzontale dei gradoni di consolidamento, e da evitare una innaturale scalettatura verticale, realizzando un'alternanza di piani inclinati e di pareti irregolari rivegetabili e naturalizzabili; limitare gli impatti su flora e fauna, riducendo al massimo l'alterazione degli habitat, sistemazione idraulica e di consolidamento dei pendii, che dovranno essere rimodellati in modo da creare superfici più adatte all'atteggiamento delle specie autoctone pioniere; ✓ uso antropico con sentieri di attraversamento minimamente attrezzati con piazzole di sosta panoramiche, possibilmente in prossimità di sversi o piccole sorgenti. 4. Sono considerati non rinaturalizzati, e quindi asportabili i ravaneti inseriti 	<p>Art. 41. Gestione e tutela dei ravaneti– MODIFICATO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'Allegato 5 al PIT/PPR, comma 1 lettera b), “<i>non è ammessa la realizzazione di nuove discariche di cava.</i>” 2. Sono considerati dal PABE rinaturalizzati i ravaneti inseriti nelle “<i>Aree di tutela e conservazione dei valori paesaggistici (Tp)</i>”, oramai stabilizzati o con presenza di ossidazione e/o copertura vegetazionale superiore al 25% del totale seppure a chiazze o interrotta. Questa tipologia non può essere asportata. 3. Il PABE sulla base di quanto previsto dal Parco regionale delle Alpi Apuane con Determinazione dirigenziale n.65 del 8 luglio 2019: <i>“Linee guida in materia di ravaneti per il recupero ambientale dei siti estrattivi e la mitigazione dell'impatto paesaggistico”</i>, ha compiuto una ricognizione delle aree con presenza di ravaneti, riconducibili a due categorie, come individuati nella tavola Quadro Conoscitivo di Bacino (QCB)_n_4: ravaneto rinaturalizzato (rosso) e ravaneto non rinaturalizzato (verde). 4. Il PABE prevede che il progetto di coltivazione riqualifichi con azioni di recupero ambientale (Ra), per quanto tecnicamente possibile, le aree di Ravaneto non rinaturalizzato (verde). 5. Sui ravaneti Ra sono consentiti: <ul style="list-style-type: none"> - messa in sicurezza dei depositi che presentano condizioni di instabilità per il versante e di pericolosità per il regime idraulico dell'area; - interventi di rinaturalizzazione e/o ingegneria naturalistica o interventi di apporto litoide cromatico; - riqualificazione della rete sentieristica obliterata dalla discarica di cava. 	

<p>nelle “Aree di riqualificazione ambientale e paesaggistica (Ra)”. 5. Questi ravaneti possono essere asportati dopo avere eseguito verifiche di carattere geomorfologico, idraulico seguenti: valutazione della stabilità del deposito detritico; stima delle quantità presenti attraverso l'esecuzione di indagini geofisiche, con numero di stendimenti e traccia delle sezioni lungo la massima pendenza del rilievo morfologico, con numero e lunghezza idonei a definire la geometria del corpo detritico; valutazione della composizione dimensioni e consistenza; della composizione della discarica e di conseguenza la possibilità di una vagliatura e ripulitura che consentano la miglior permeabilità possibile all'ammasso, in modo da ottenere il rapido assorbimento e la lenta restituzione delle acque meteoriche, riducendo i rischi idraulici;</p> <p>6. l'asportazione di questi ravaneti può essere eseguita seguendo le seguenti prescrizioni: - definizione di un modello idrogeologico dell'area sia superficiale che profondo, con verifica della presenza di sorgenti nella massa detritica o alimentate da essa; - progettazione delle canalizzazioni per il deflusso delle acque meteoriche sia in fase di progetto che successive all' asportazione del corpo detritico; ✓ monitorare le falde e i flussi, potenzialmente pericolosi per possibili fenomeni torrentizi; ✓ suddivisione dei progetti per fasi e su porzioni ben definite da un cronoprogramma con verifica della stabilità raggiunta nelle singole fasi; ✓ programma di manutenzioni temporaneo, prevedendo, là dove possibile, piccole vasche di raccolta, utili sia in termini di controllo idrico che nel gestire l'impatto sull'ambiente floro faunistico che ne deriverà (rinverdimento, bagnatura delle piste, punto di riferimento per la fauna e microfauna locale, ecc.); ✓ verifica della stabilità dell'ammasso detritico residuo, attraverso opere di consolidamento, rigorosamente “a secco” e utilizzando il materiale di cava che ha formato il ravaneto preesistente; ✓ verifica ante operam degli impatti sulla flora e sulla fauna, nonché sugli ecosistemi presenti in loco.</p> <p>7. Previo assenso del Parco delle Alpi Apuane, può essere consentito l'utilizzo di frantoi mobili, per ridurre il volume trasportato a valle, quindi ridurre il numero dei trasporti a valle e separare i materiali per granulometria per rendere più efficace il ripristino ambientale. L'utilizzo dei frantoi mobili può essere consentito dietro presentazione di un progetto con la definizione dei quantitativi di materiale da frantumare e dei tempi di realizzazione dell'intervento. Per contenere l'emissione delle polveri ed evitare la dispersione dei fanghi è necessario che i cumuli di materiali siano mantenuti costantemente umidi, coperti in caso di forte vento e sia predisposto un sistema di raccolta e trattamento delle AMD.</p>	<p>6. I ravaneti Ra possono essere asportati dopo avere eseguito le verifiche di carattere geomorfologico e idraulico: - valutazione della stabilità del deposito detritico; - stima delle quantità presenti attraverso l'esecuzione di indagini geofisiche, con numero di stendimenti e traccia delle sezioni lungo la massima pendenza del rilievo morfologico, con numero e lunghezza idonei a definire la geometria del corpo detritico; - valutazione della composizione dimensioni e consistenza; - analisi della composizione della discarica e di conseguenza la possibilità di una vagliatura e ripulitura che consentano la miglior permeabilità possibile all'ammasso, in modo da ottenere il rapido assorbimento e la lenta restituzione delle acque meteoriche, riducendo i rischi idraulici;</p> <p>7. L'asportazione dei ravaneti può essere eseguita seguendo le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione di un modello idrogeologico dell'area sia superficiale che profondo, con verifica della presenza di sorgenti nella massa detritica o alimentate da essa; - progettazione delle canalizzazioni per il deflusso delle acque meteoriche sia in fase di progetto che successive all'asportazione del corpo detritico; - monitoraggio delle falde e i flussi, potenzialmente pericolosi per possibili fenomeni torrentizi; - suddivisione dei progetti per fasi e su porzioni ben definite da un cronoprogramma con verifica della stabilità raggiunta nelle singole fasi; - programma di manutenzioni temporaneo, prevedendo, là dove possibile, piccole vasche di raccolta, utili sia in termini di controllo idrico che nel gestire l'impatto sull'ambiente floro/ faunistico che ne deriverà (rinverdimento, bagnatura delle piste, punto di riferimento per la fauna e microfauna locale, ecc.); - verifica della stabilità dell'ammasso detritico residuo, attraverso opere di consolidamento, rigorosamente “a secco” e utilizzando il materiale di cava che ha formato il ravaneto preesistente; - verifica ante operam degli impatti sulla flora e sulla fauna, nonché sugli ecosistemi presenti in loco. <p>8. Previo ottenimento di autorizzazione del Parco regionale delle Alpi Apuane, può essere consentito l'utilizzo di frantoi mobili, per ridurre il volume trasportato a valle e separare i materiali per granulometria. L'utilizzo dei frantoi mobili è consentito con presentazione di un progetto con la definizione dei quantitativi di materiale da asportare e dei tempi di realizzazione dell'intervento. Per contenere l'emissione delle polveri ed evitare la dispersione dei fanghi è necessario che i cumuli di materiali siano mantenuti costantemente umidi, coperti in caso di forte vento e sia predisposto un sistema di raccolta e trattamento delle AMD.</p> <p>9. Le attività di recupero ambientale (Ra) dei ravaneti sono assimilate ad opere di bonifica del sito estrattivo. L'amministrazione comunale provvederà a stipulare apposita convenzione, anche a titolo gratuito, con l'esercente al fine di favorire il recupero delle discariche giacenti in cava. Il materiale bonificato non concorre alla determinazione della resa.</p> <p>10. Per i ravaneti Ra se presente la viabilità di cava sono applicate misure di controllo e verifica delle condizioni di stabilità idro geomorfologica, applicando le seguenti misure di tutela che diventano parte integrante del progetto di coltivazione:</p> <p>A) Verifica di stabilità del versante attuale e di progetto, da parte di tecnico abilitato, che preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studio dello spessore del corpo detritico e della presenza di vie di
---	--

		<p>circolazione di acqua profonda e/o superficiale (vie di scorrimento superficiale);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stima della granulometria e stratigrafia granulometrica; - Verifica della posizione del corpo detritico rispetto a elementi sensibili a valle (edifici, viabilità, infrastrutture, etc..); - Perizia di Stima delle opere attese e di quelle che possono potenzialmente manifestarsi in virtù di eventi alluvionali eccezionali; - Tempo di monitoraggio delle opere contestuale al progetto. <p>B) Verifica di apprestamento di azioni e opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Messa in opera di sistemi di contenimento delle acque che derivano da monte, realizzazione di vasche, dossi e bastirovesci, canalette di contenimento contro monte nei tratti interessati da viabilità, briglie etc...con indicazione dei parametri adottati per il loro dimensionamento e le modalità di controllo periodico; - Misure di emergenza in caso di allerta arancione e sistemi di verifica del post emergenza - Rimozione selettiva di porzioni instabili e/o modificazioni del profilo laddove il proseguo della progettazione lo renda necessario o sia conseguenza del miglioramento della stabilità sulla base delle risultanze (tali volumi non concorrono al calcolo della resa); - Messa in opera di reti di contenimento e di sistemi di canalizzazione a contatto tra roccia e detrito; - Messa in opera di briglie di contenimento al piede della confluenza del ravaneto e reti paramassi laddove non sia possibile ricorrere alla rimozione; <p>C) Progetto di risistemazione finale, contestuale alla presentazione del progetto e modificabile in base al proseguo/variante/durata nel tempo della coltivazione, che preveda, a firma di tecnico abilitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Misure di riqualificazione al termine del progetto; - Tempi di realizzazione; - Sistemazione agronomica e/o biologica; - Vasche e sistemi di ritenzione e rilascio delle acque (dimensionamento, posizione) - Rimozione di materiale; - Messa a dimore di eventuali specie vegetali e/o di reti o geotessuti, gabbionate o interventi di ingegneria naturalistica. 	
	<p>Art. 25. Gestione dei derivati da taglio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I derivati dei materiali da taglio per usi ornamentali, così come definiti dall'art.2, comma 1 lettera c), punto 2.2 della l.r.35/2015, devono essere riutilizzati in cicli produttivi esterni e possono essere temporaneamente stoccati in cava. 2. Le aree di deposito dei derivati debbono essere indicate nei progetti di coltivazione e debbono avere le seguenti caratteristiche: disporre di un fosso di guardia per la raccolta delle AMD ricadenti sui cumuli; ubicati in aree a bassa intervisibilità; i cumuli debbono essere stabili, nei progetti di coltivazione deve essere riportata l'analisi di stabilità dei cumuli, assumendo il massimo volume stoccabile; essere mantenuti umidi nel periodo estivo o coperti con materiale grossolano, privo di terra per evitare la dispersione di polveri in atmosfera. 3. Il progetto di coltivazione deve prevedere le quantità massime stoccabili in sicurezza. 4. Non è consentita la frantumazione con frantoi mobili. 5. Non è consentito il solo accumulo nell'area di stoccaggio senza asportazione di materiale nell'arco di un anno. Il mancato rispetto di tale previsione costituisce 	<p>Art. 42. Gestione dei derivati da taglio- MODIFICATO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I derivati dall'escavazione per la produzione di materiali da taglio per usi ornamentali, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. c), punto 2.2 della l.r. 35/15, devono essere riutilizzati in via prioritaria in cicli produttivi esterni, nella costruzione di infrastrutture e in attività similari e, in misura strettamente necessaria, possono essere riutilizzati nelle attività di cava (per riempimenti, ripristini ambientali, costruzione di viabilità, etc.). 2. Nei progetti di coltivazione devono essere indicati gli eventuali siti di stoccaggio provvisorio, di vagliatura e di prima lavorazione in genere dei derivati. 3. E' consentita l'attività di vagliatura nonché la frantumazione, anche con l'utilizzo di macchinari mobili, a condizione che tutti i materiali di qualsiasi granulometria risultanti da tale attività siano allontanati dal sito di cava. Possono essere mantenuti ed utilizzati in cava solo i materiali necessari alla realizzazione delle opere e per le attività previste nel progetto di coltivazione o nelle varianti allo stesso. 	

	<p>illecito amministrativo sanzionabile ai sensi degli art.21 e 52 della l.r.35/2015.</p> <p>6. Non si applica quanto disposto al comma precedente per i materiali, già individuati nel progetto da utilizzare per riempimenti o ripristini ambientali.</p> <p>7. Nelle coltivazioni in galleria le aree di deposito dei materiali da taglio vanno ubicate di preferenza all' interno delle stesse.</p>	<p>4. Le attività di carico scarico, il deposito provvisorio e la lavorazione dei derivati dei materiali da taglio provenienti dalla coltivazione devono avvenire in aree dotate di idonei accorgimenti e/o impianti per la gestione delle acque meteoriche dilavanti al fine di tutelare le acque superficiali e profonde e con modalità tali da non generare situazioni di pericolosità.</p> <p>5. Il progetto di coltivazione deve prevedere le quantità massime stoccati in sicurezza nel sito.</p> <p>6. Ogni impresa esercente attività di cava deve istituire un registro nel quale vengono annotate le quantità stimate per tipologia del materiale in entrata ed in uscita all'area di stoccaggio provvisorio e le quantità di materiale utilizzato nell'attività di cava (rampe, strade, riempimenti etc.).</p> <p>7. Non è consentito il solo accumulo nell'area di stoccaggio senza asportazione di materiale nell'arco di un anno. Il mancato rispetto di tale previsione costituisce illecito amministrativo sanzionabile ai sensi degli artt. 21 e 52 della l.r. 35/2015.</p> <p>8. Non si applica quanto disposto al comma precedente per i materiali, già individuati nel progetto o nella variante allo stesso, utilizzati per l'attività di cava e per l'esecuzione del piano di coltivazione (riempimenti, ripristini ambientali etc.).</p> <p>9. La gestione dei derivati da materiale da taglio dovrà essere coordinata con il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione (PGRE) di cui al D.Lgs 30 Maggio 2008 n.117.</p> <p>10. Non è consentito lo scarico libero dei materiali con salti superiori a 20 mt, comunque verificato in sede di PAUR per quanto attiene alla valutazione delle emissioni diffuse.</p> <p>11. Lo scarico dei materiali dovrà essere previsto nel Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione (PGRE) di cui al D.Lgs 30 Maggio 2008 n.117 coordinato con i progetti di coltivazione.</p>	
	<p>ART 26 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 55 (REVISIONE)</p>	<p>Art. 43. Impianti ed infrastrutture dei siti estrattivi- NEW</p> <p>1. All'interno nelle aree di cava, per la realizzazione degli edifici di servizio, è consentito l'utilizzo di strutture prefabbricate purché rimovibili, supportate da minime opere edili per la predisposizione dei piani di appoggio. E' consentito altresì il ricorso a muratura rivestiti in pietra, secondo la tradizione locale, purché le opere siano realizzate conformemente alle normative in materia di sicurezza sismica degli edifici e dei manufatti e siano assoggettate alle verifiche previste dalla normativa vigente.</p> <p>2. All'interno del sito estrattivo, è consentita l'attività di prima lavorazione del materiale estratto, finalizzata alla sbozzatura e squadratura del medesimo, nonché lo stoccaggio, la vagliatura, la frantumazione, anche con l'utilizzo di macchinari mobili, dei derivati dei materiali da taglio.</p> <p>3. E' possibile prevedere impianti di trattamento delle acque di lavorazione, siti di stoccaggio e prima lavorazione dei derivati dei materiali da taglio nonché altri impianti consortili, a servizio di più siti estrattivi, ma comunque nella disponibilità di un sito estrattivo autorizzato per l'escavazione di pietre ornamentali. In questi casi la responsabilità della corretta gestione e manutenzione dell'impianto è del gestore del sito estrattivo all'interno del quale ricade l'impianto.</p> <p>4. Le attività estrattive servite da strade di arroccamento comuni a più cave, individuate nelle tavole di progetto, qualora non abbiano già provveduto, devono presentare progetti di regimazione delle acque della viabilità entro un</p>	

		<p>anno dall'approvazione del presente piano. Tali opere devono essere munite di impianti di separazione dei materiali fini quali vasche di decantazione, opere di trattenuta e sedimentazione in genere.</p> <p>5. Le opere d'arte di contenimento dei ravaneti e di sostegno delle vie di arroccamento e simili, devono essere realizzate, ove possibile, con tecniche tradizionali, quali la muratura a secco con scaglie o blocchi di marmo, utilizzando pezzature conformi all'uso e al sito.</p> <p>6. Le opere di regimazione delle acque e di stabilizzazione dei versanti, negli intorni della viabilità di arroccamento e al di fuori dei ravaneti, devono essere realizzate con tecniche tradizionali conformi all'uso del sito ed all'ambiente circostante anche con ricorso ad ingegneria naturalistica e devono essere regolarmente mantenute.</p>	
	<p>Art. 26. Progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza ed il reinserimento ambientale</p> <p>1. Il rispristino ambientale dell'area di escavazione, parte integrante del piano di coltivazione, deve essere strutturato per fasi operando la massima contestualità possibile tra coltivazione e ripristino.</p> <p>2. La fase di ripristino deve includere: a) un rimodellamento geomorfologico del sito, la stessa di materiale idoneo per favorire la crescita per diverse specie di piante, arbusti e manto erboso; b) la messa a dimora e attecchimento di piante, secondo le indicazioni e prescrizioni del Parco delle Alpi Apuane, nelle aree pianeggianti o a debole acclività; c) di mitigazione per la stessa di materiale terroso e pulverulento, come la bagnatura dei cumuli. 3. Nel merito di altri aspetti connessi all'esercizio dell'attività estrattiva, occorre: a) definire le modalità di raccolta delle acque meteoriche e le opere ad esse necessarie; a) asportare tutti i materiali ed impianti presenti ed utilizzati nell'attività estrattiva; b) definire gli interventi di stabilizzazione dei versanti, certificando la stabilità, privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica; c) mettere cartelli di pericolo lungo i cigli di cava raggiungibili dall'esterno ed eventualmente prevedere opere di recinzione con materiale ecosostenibile.</p> <p>4. Non è consentito recintare le aree dismesse con divisorie con reti plastificate o reti metalliche.</p> <p>5. Non è consentito presentare progetti di ripristino ambientale che comportino solo la chiusura dell'area con recinzione e l'asportazione degli impianti ed attrezzature, senza che queste siano corredate da opere di rimodellamento morfologico. Il progetto di ripristino deve contenere un programma di monitoraggio che tratti i seguenti aspetti: rispetto del cronoprogramma attraverso la definizione di obbiettivi o miles stone, qualità dei materiali in ingresso, qualità delle acque sotterranee, aspetti vegetazionali, rumore.</p>	<p>ART 26 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 55 (REVISIONE)</p>	
TITOLO IV – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE			
	<p>Art. 27. Strumenti attuativi</p> <p>Sono strumenti attuativi dalla disciplina del PABE del bacino estrattivo “Valsora Giacceto” secondo le disposizioni normative di cui al Titolo II delle presenti norme: ✓ le “Autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva”, riferite ai “Progetti definitivi” (comprendenti la documentazione e gli elaborati previsti dalla LR 35/2015 e dal Regolamento di cui alla DPGR 72R/2015; ✓ i “Titoli abilitativi e/o autorizzativi” comunque denominati riferiti alle diverse categorie di attività edilizia, ai sensi della LR 65/2014 e smi, secondo quanto disposto al Titolo VI Capo II della stessa LR 65/2014 e smi ed in particolare agli articoli</p>	<p>Art. 44. Strumenti attuativi – MODIFICATO</p> <p>1. Sono strumenti attuativi dalla disciplina del PABE secondo le disposizioni normative di cui al Titolo II delle presenti norme:</p> <p>- le “<i>Autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva</i> ai sensi dell'art27bis, D.Lgs 152/2006”, comprendenti la documentazione e gli elaborati previsti dalla l.r. 35/2015 e dal Regolamento di cui alla DPGR 72R/2015;</p>	

	<p>134, 135, 136, 137; ✓ i “Progetti (preliminari, definitivi ed esecutivi)” di opere ed interventi pubblici, ai sensi della D.lgs. 50/2016 e delle relative linee guida ANAC; ✓ gli interventi e le opere di difesa, gestione, coltivazione e trasformazione delle foreste e dei boschi, ai sensi della LR 39/2000 e smi e del Regolamento di cui alla DPGR n. 48R/2003; ✓ gli interventi ed opere finalizzati all’attuazione delle misure di conservazione dei siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata “Rete Natura 2000”, ai sensi della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE e del DPR n. 357/1997; ✓ gli interventi, le opere e finalizzati alla riduzione del rischio idraulico, idrogeologico e geomorfologico in applicazione e nel rispetto alla disciplina, alle previsioni ed indicazioni del PAI del Bacino Toscana Nord e dal PGRA del Distretto Appennino Settentrionale.</p> <p>Riguardo alle definizioni e parametri da utilizzare, ai fini del rilascio delle “Autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva” in attuazione delle previsioni e della disciplina delle “Aree di escavazione a cielo aperto” (Es) e nelle “Aree di pertinenza dell’attività estrattiva” (Ap), di cui al precedente Titolo II, si applicano le definizioni ed i parametri di cui alla l.r.35/2015 e al Regolamento di cui alla DPGR 72R/2015. Negli altri casi, fatto salvo quanto disposto dal regolamento attuativo dell’articolo 216 della l.r.65/2014, di cui alla DPGR n. 39R/2018, ai fini della formazione ed approvazione dei “Titoli abilitativi e/o autorizzativi” comunque denominati relativi alle diverse categorie di attività edilizia (trasformazioni urbanistiche ed edilizie, delle opere ed interventi edilizi) e ai progetti (preliminari, definitivi ed esecutivi) di opere ed interventi pubblici, le definizioni ed i parametri urbanistici ed 25 P.A.B.E. DELLE ALPI APUANE - BACINO VALSORA edilizi sono quelli contenuti nel Regolamento Urbanistico (RU) e nel Regolamento Edilizio (RE) comunali vigenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - i “<i>Titoli abilitativi e/o autorizzativi</i>” comunque denominati riferiti alle diverse categorie di attività edilizia, ai sensi della l.r. 65/2014 e smi, secondo quanto disposto al Titolo VI Capo II della stessa l.r. 65/2014 e smi ed in particolare agli articoli 134, 135, 136, 137; - i “<i>Progetti (preliminari, definitivi ed esecutivi)</i>” di opere ed interventi pubblici, ai sensi della D.lgs. 50/2016 e delle relative linee guida ANAC; - gli interventi e le opere di difesa, gestione, coltivazione e trasformazione delle foreste e dei boschi, ai sensi della l.r. 39/2000 e smi e del Regolamento di cui alla DPGR n. 48R/2003; - gli interventi ed opere finalizzati all’attuazione delle misure di conservazione dei siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata “Rete Natura 2000”, ai sensi della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE e del DPR n. 357/1997; - gli interventi, le opere e finalizzati alla riduzione del rischio idraulico, idrogeologico e geomorfologico in applicazione e nel rispetto alla disciplina, alle previsioni ed indicazioni del PAI del Bacino Toscana Nord e dal PGRA del Distretto Appennino Settentrionale. <p>2. Negli altri casi, fatto salvo quanto disposto dal regolamento attuativo dell’articolo 216 della l.r. 65/2014, di cui alla DPGR n. 39R/2018, ai fini della formazione ed approvazione dei “<i>Titoli abilitativi e/o autorizzativi</i>” comunque denominati relativi alle diverse categorie di attività edilizia (trasformazioni urbanistiche ed edilizie, delle opere ed interventi edilizi) e ai progetti (preliminari, definitivi ed esecutivi) di opere ed interventi pubblici, le definizioni ed i parametri urbanistici ed edilizi sono quelli contenuti nel Regolamento Urbanistico (RU) e nel Regolamento Edilizio (RE)</p>	
	<p>Art. 28. Autorizzazione all’escavazione</p> <p>1. L’esercizio dell’attività estrattiva in conformità con la disciplina del PABE è subordinato agli adempimenti della LR 35/2015 e secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di cui alla DPGR 72R/2015.</p> <p>2. La validità temporale dei titoli e delle autorizzazioni all’escavazione è determinata in conformità alla LR 35/2015 e al Regolamento di cui alla DPGR 72R/2015.</p> <p>3. Ai sensi dell’articolo 17 comma 14 della Disciplina del PIT/PPR sono fatti salvi i diritti acquisiti relativi alle attività estrattive in essere, svolte in conformità ai piani di coltivazione ed entro i termini indicati nei diversi provvedimenti di autorizzazione.</p> <p>4. Ai sensi dell’articolo 17 comma 15 della Disciplina del PIT/PPR sono fatte salve le procedure relative alle attività estrattive che alla data di approvazione del PIT/PPR hanno conseguito l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice o, ove questa non sia dovuta, la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della LR 10/2010 e smi e della LR 65/1997.</p>	<p>Art. 45. Autorizzazione all’escavazione – MODIFICATO</p> <p>1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva è rilasciata ai sensi dell’art.27bis, D.Lgs 152/2006.</p> <p>2. L’esercizio dell’attività estrattiva, in conformità con la disciplina del PABE, è subordinato agli adempimenti previsti nella l.r. 35/2015 e nel DPGR 72R/2015.</p> <p>3. Ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della Disciplina del PIT/PPR, sono fatti salvi i diritti acquisiti relativi alle attività estrattive in essere, svolte in conformità ai piani di coltivazione ed entro i termini indicati nei diversi provvedimenti di autorizzazione.</p> <p>4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 15, della Disciplina del PIT/PPR, sono fatte salve le procedure relative alle attività estrattive che alla data di approvazione del PIT/PPR hanno conseguito l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice.</p>	
	<p>ART 29 (ADOZIONE) E’ DIVENTATO ART 49 (REVISIONE)</p>	<p>Art. 46 Durata dell’Autorizzazione – NEW</p> <p>1. La validità temporale delle autorizzazioni all’escavazione è determinata dall’art. 27bis, D.Lgs 152/2006 e può eccedere in termini di validità la durata del PABE.</p> <p>2. La durata dell’autorizzazione, ricompresa nel PAUR, è subordinata alla durata della Concessione</p>	

	<i>ART 29 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 49 (REVISIONE)</i>	Art. 47 Salvaguardia degli elementi territoriali da tutelare- NEW L'attività estrattiva non comporta la riduzione delle diverse strutture ed elementi territoriali riconosciuti dal PABE come da tutelare. In caso di provvedimenti di messa in sicurezza ordinati dalle Amministrazioni competenti in applicazione del D.P.R. 128/59 e del D.lgs. 624 del 1996, l'Amministrazione comunale, previa indizione di conferenza di servizi tra i soggetti interessati, può valutare la necessità di revocare l'autorizzazione all'escavazione.	
	<i>ART 29 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 49 (REVISIONE)</i>	Art. 48. Disposizioni per lo studio della intervisibilità- NEW 1. Al fine di preservare le caratteristiche identitarie qualificanti dei contesti locali, attuali e storiche, deve essere garantita la persistenza delle visuali e degli assetti paesistici che connotano la percezione del territorio del Bacino estrattivo e del complesso apuano. 2. Negli elaborati del PABE è contenuto uno specifico studio dell'intervisibilità del bacino estrattivo con l'individuazione di una serie di punti panoramici e di belvedere selezionati come indicatori visivi significativi o di maggiore intervisibilità, in specifica considerazione degli effetti cumulativi sul paesaggio. 3. Ai fini della valutazione paesaggistica delle attività estrattive, la domanda di autorizzazione deve contenere uno specifico studio dell'intervisibilità delle aree oggetto di intervento per valutare gli effetti cumulativi sul paesaggio determinati dagli interventi proposti, con almeno i seguenti allegati: - tavola in scala 1:2000 di sovrapposizione dell'area oggetto del progetto con le tavole PABE della intervisibilità assoluta e ponderata e conseguente individuazione del livello del ruolo dell'intervisibilità visiva dell'area oggetto di intervento; - tavola di individuazione dei coni visivi dell'area oggetto di intervento; - simulazioni con rendering fotografico o fotomontaggio con confronto tra stato attuale, sviluppo massimo del progetto di coltivazione e stato finale post ripristino ambientale-paesaggistico. Le simulazioni sono realizzate da almeno due dei punti panoramici al fine di valutare gli effetti visivi. Per gli interventi che ricadono in aree in classe "alta" o "molto alta" della Carta dell'intervisibilità ponderata è richiesta anche una simulazione da un punto di vista panoramico significativo quale, ad esempio, il centro città, l'arenile, l'autostrada o la ferrovia al fine di valutare gli effetti sul quadro panoramico d'insieme.	
	Art. 29. Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Incidenza (VINCA) 1. Ai sensi dell'articolo 14 della LR 65/2014, il PABE è sottoposto, sin dalla preliminare fase di elaborazione (avvio del procedimento), a "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" di cui alla LR 10/2010 e smi. La VAS si avvale del "Rapporto Ambientale" (RA) che costituisce parte integrante e sostanziale del PABE, redatto ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 24 della stessa LR 10/2010 e smi, comprensivo dei relativi allegati tecnici, dello "Studio di Incidenza" (di cui all'articolo 73ter della stessa LR 10/2010 e smi), nonché dalla "Sintesi non tecnica" delle informazioni. 2. Il Rapporto Ambientale: a) integra il quadro conoscitivo (QC) e valuta il quadro propositivo (QP) in riferimento agli aspetti ambientali; b) individua "Misure e indicazioni", che costituiscono quadro di riferimento per l'effettuazione delle indagini di dettaglio, degli approfondimenti conoscitivi di natura ambientale e delle "Valutazioni di impatto ambientale" (VIA) dei progetti. 3. Lo "Studio di Incidenza" (Elaborato M), contiene gli approfondimenti analitici e dati conoscitivi di dettaglio riferiti agli habitat e alle specie appartenenti ai Siti	Art. 49. Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Incidenza (VINCA) - MODIFICATO 1. Ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 65/2014, il PABE è sottoposto, sin dalla fase preliminare di elaborazione (avvio del procedimento), a "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" di cui alla LR 10/2010 e smi. La VAS si avvale del "Rapporto Ambientale" (RA) che costituisce parte integrante e sostanziale del PABE, redatto ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 24 della stessa l.r. 10/2010 e smi, comprensivo dei relativi allegati tecnici, dello "Studio di Incidenza" (di cui all'articolo 73ter della stessa l.r. 10/2010 e smi), nonché dalla "Sintesi non tecnica" delle informazioni. 2. Il Rapporto Ambientale: a) integra il quadro conoscitivo (QC) e valuta il quadro propositivo (QP) in riferimento agli aspetti ambientali;	

	<p>della Rete Natura 2000 che rappresentano il quadro di riferimento per l'effettuazione della “Valutazione di Incidenza” (VINCA) ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva Habitat (DIR 92/43 CEE) nonché alle altre norme e direttive di carattere nazionale e regionale vigenti in materia. Lo “Studio di Incidenza” integra il quadro valutativo (QV) ai fini dell'individuazione dei possibili effetti diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, che le previsioni del PABE potrebbero esercitare, sui siti interessati, anche in relazione agli obiettivi di conservazione degli stessi secondo quanto indicato nelle “Norme Tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza Regionale” di cui alla DGR n. 664/04, come da ultimo innovata dalla DGR n. 1223/2015. Il PABE contiene come parte integrante e sostanziale l'Elaborato M - VINCA, le cui conclusioni, integrate dalle ulteriori condizioni e prescrizioni, date dal provvedimento di valutazione, sono recepite nelle presenti norme quali indirizzi, prescrizioni e misure di mitigazione da rispettare dai progetti di coltivazione e dalle attività di riqualificazione ambientale.</p>	<p>b) individua “<i>Misure e indicazioni</i>”, che costituiscono quadro di riferimento per l'effettuazione delle indagini di dettaglio, degli approfondimenti conoscitivi di natura ambientale e delle “<i>Valutazioni di impatto ambientale</i>” (VIA) dei progetti definitivi.</p> <p>3. Lo “Studio di Incidenza” (Elaborato M), contiene gli approfondimenti analitici e dati conoscitivi di dettaglio riferiti agli habitat e alle specie appartenenti ai Siti della Rete Natura 2000 che rappresentano il quadro di riferimento per l'effettuazione della “Valutazione di Incidenza” (VINCA) ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva Habitat (DIR 92/43 CEE) nonché alle altre norme e direttive di carattere nazionale e regionale vigenti in materia. Lo “Studio di Incidenza” integra il quadro valutativo (QV) ai fini dell'individuazione dei possibili effetti diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, che le previsioni del PABE potrebbero esercitare, sui siti interessati, anche in relazione agli obiettivi di conservazione degli stessi secondo quanto indicato nelle “Norme Tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza Regionale” di cui alla DGR n. 664/04 e DGR n. 1223/2015. Il PABE contiene, come parte integrante e sostanziale, l'Elaborato M (VINCA) le cui conclusioni, integrate dalle ulteriori condizioni e prescrizioni, nel provvedimento di valutazione sono recepite nelle presenti norme quali indirizzi, prescrizioni e misure di mitigazione da rispettare dai progetti di coltivazione e dalle attività di riqualificazione ambientale.</p>	
	<p>Art. 30. Pericolosità e Fattibilità geologica, idraulica e sismica</p> <p>1. Il PABE è corredata da ampie relazioni sugli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e sismici, di cui all'articolo 3, redatte ai sensi dell'articolo 104 comma 3 della l.r.65/2014 e smi, in via transitoria, ai sensi delle indicazioni contenute nel regolamento di cui al DPGR 5r/2020.</p> <p>2. Le suddette indagini contengono gli studi, le analisi e gli approfondimenti conoscitivi, gli elaborati grafici e cartografici di carattere idrogeologico, idraulico e geomorfologico in applicazione e nel rispetto delle norme del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Toscana Nord - ovvero del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto Appennino Settentrionale - nonché le indagini geofisiche e gli approfondimenti conoscitivi di carattere sismico in applicazione alle direttive dell'allegato A del DPGR 5R/2020 previste per gli studi di micro zonazione di livello 1.</p> <p>3. A fine di aggiornare ed integrare il quadro conoscitivo e quello progettuale dei PAI, ovvero dei PGRA, le suddette indagini, sono in particolare corredate delle cartografie di dettaglio e approfondimento delle classi di pericolosità ed in particolare: - elaborato F - Relazione tecnico illustrativa; - - - GCB9.4- Carta della Pericolosità Geologica, Geomorfologica, idraulica e loro verifica (scala 1: 5.000); QCB9.10 - Carta della pericolosità sismica (Scala 1: 5.000); elaborato G - Relazione e scheda di fattibilità.</p> <p>4. I suddetti elaborati, qualora validate e approvate dalle competenti Autorità di Bacino e Distrettuali - anche in esito ai pareri espressi, ai sensi di legge, nell'ambito del procedimento di formazione del PABE - costituiscono il nuovo quadro di riferimento (conoscitivo e progettuale) per l'individuazione delle “Classificazioni di Pericolosità” idraulica, Geomorfologica Sismica del territorio del Bacino “Valsora Giacceto”.</p> <p>5. Alla luce delle classificazioni recepite nelle diverse carte di pericolosità (idraulica, geomorfologica e sismica), le indagini contengono inoltre le indicazioni e le disposizioni per la valutazione e determinazione delle “Classi di fattibilità” riferite alle diverse previsioni di trasformazione disciplinate dal PABE.</p> <p>6. Sulla base delle classi di fattibilità individuate e determinate secondo quanto</p>	<p>Art. 50. Pericolosità e Fattibilità geologica, idraulica e sismica- MODIFICATO</p> <p>1. Il PABE è corredata da ampie relazioni sugli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e sismici, di cui all'articolo 3, redatte ai sensi dell'articolo 104 comma 3 della l.r. 65/2014 e smi, in via transitoria, ai sensi delle indicazioni contenute nel regolamento di cui al DPGR 5r/2020.</p> <p>2. Le suddette indagini contengono gli studi, le analisi e gli approfondimenti conoscitivi, gli elaborati grafici e cartografici di carattere idrogeologico, idraulico e geomorfologico in applicazione e nel rispetto delle norme del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Toscana Nord, ovvero del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto Appennino Settentrionale, nonché le indagini geofisiche e gli approfondimenti conoscitivi di carattere sismico in applicazione alle direttive dell'allegato A del DPGR 5R/2020 previste per gli studi di microzonazione di livello</p> <p>3. A fine di aggiornare ed integrare il quadro conoscitivo e quello progettuale dei PAI, ovvero dei PGRA, le suddette indagini, si rinvia alle tavole delle Autorità di Bacino competenti per territorio.</p> <p>4. I suddetti elaborati, qualora validate e approvate dalle competenti Autorità di Bacino e Distrettuali - anche in esito ai pareri espressi, ai sensi di legge, nell'ambito del procedimento di formazione del PABE - costituiscono il nuovo quadro di riferimento (conoscitivo e progettuale) per l'individuazione delle “Classificazioni di Pericolosità” idraulica, Geomorfologica Sismica del territorio.</p> <p>5. Alla luce delle classificazioni recepite nelle diverse carte di pericolosità (idraulica, geomorfologica e sismica), le indagini contengono inoltre le indicazioni e le disposizioni per la valutazione e determinazione delle “Classi di fattibilità” riferite alle diverse previsioni di trasformazione disciplinate dal PABE.</p>	

	<p>indicato e disposto ai precedenti commi: - - i “Titoli abilitativi e/o autorizzativi” comunque denominati riferiti alle diverse categorie di attività edilizia (trasformazioni urbanistiche ed edilizie, opere ed interventi edilizi) e i progetti (preliminari, definitivi ed esecutivi) di opere ed interventi pubblici, ai sensi della L. 109/1994 e smi, del DPR n. 544/1999, del DPR n. 34/2000, di cui al precedente articolo 27; le “Autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva” riferiti ai “Progetti definitivi”, sono subordinati al rispetto delle disposizioni di dettaglio riferite alle diverse classi di fattibilità, contenute nell'elaborato denominato “Elaborato G -Relazione e schede di Fattibilità”, ovvero in assenza di specifiche disposizioni di dettaglio riferite a particolari categorie di interventi opere e azioni, a quanto disposto dalle indagini geologico tecniche degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti del Comune di Massa.</p> <p>7. La “Relazione e schede di fattibilità - Elaborato G”, contiene, altresì specifiche disposizioni correlate al controllo della vulnerabilità e alla salvaguardia degli acquiferi (superficiali e sotterranei) e delle cavità carsiche, nonché di gestione delle problematiche idrogeomorfologiche, eventualmente connesse con i contenuti del PABE.</p>	<p>6. Sulla base delle classi di fattibilità individuate e determinate secondo quanto indicato e disposto ai precedenti commi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i “Titoli abilitativi e/o autorizzativi” comunque denominati riferiti alle diverse categorie di attività edilizia (trasformazioni urbanistiche ed edilizie, opere ed interventi edilizi) e i progetti (preliminari, definitivi ed esecutivi) di opere ed interventi pubblici, ai sensi della L. 109/1994 e smi, del DPR n. 544/1999, del DPR n. 34/2000, di cui al precedente articolo 25; - le “Autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva” riferiti ai “Progetti definitivi”, sono subordinati al rispetto delle disposizioni di dettaglio riferite alle diverse classi di fattibilità, contenute nell'elaborato denominato “Elaborato G -Relazione e schede di Fattibilità”, ovvero in assenza di specifiche disposizioni di dettaglio riferite a particolari categorie di interventi opere e azioni, a quanto disposto dalle indagini geologico tecniche degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti del Comune di Massa. <p>7. La “Relazione e schede di fattibilità - Elaborato G”, contiene, altresì specifiche disposizioni correlate al controllo della vulnerabilità e alla salvaguardia degli acquiferi (superficiali e sotterranei) e delle cavità carsiche, nonché di gestione delle problematiche idrogeomorfologiche, eventualmente connesse con i contenuti del PABE.</p> <p>8. La strumentazione PABE recepisce ogni variazione prodotta dalla Autorità di Bacino cui rimanda per la verifica aggiornate delle carte di pericolosità geologica, geomorfologica, sismica e idraulica.</p>	
	<p>Art. 31. Valutazione di compatibilità paesaggistica delle attività estrattive</p> <p>1. I contenuti e la disciplina del PABE, in quanto strumento attuativo del PIT/PPR, costituiscono riferimento per la valutazione di compatibilità paesaggistica, da svolgersi in sede di richiesta di Autorizzazione, delle nuove attività estrattive, della riattivazione delle cave dismesse, degli ampliamenti di attività estrattive esistenti e delle varianti di carattere sostanziale di attività esistenti.</p> <p>2. Tale valutazione consiste nella verifica di conformità dei singoli progetti definitivi, di cui al precedente articolo 5, alla disciplina del presente PABE, ai sensi del comma 11 dell’allegato 5 del PIT/PPR, eseguendo, sulla base del quadro conoscitivo (QC), delle indagini idrogeologiche e sismiche (QG) e del quadro valutativo (QV), di cui al precedente articolo 3, le ulteriori verifiche e le valutazioni di dettaglio secondo quanto disposto all’allegato 4 del PIT/PPR.</p> <p>3. La valutazione di compatibilità paesaggistica, oltre agli elaborati obbligatori di cui al D.P.G.R. n.72R/2015, deve essere corredata da:</p> <p>corografia del sito estrattivo in scala 1:5000 o di maggiore dettaglio; studio idrogeologico dell’area, esteso almeno al perimetro del Bacino estrattivo, che dimostri l’interazione del piano di coltivazione e di risistemazione, con l’assetto del bacino idrogeologico superficiale e sotterraneo; in presenza di aree boscate, la caratterizzazione del “bosco” deve essere effettuata secondo le indicazioni di cui all’allegato 7b del PIT/PPR. In questo quadro devono essere considerate le disposizioni di cui all’articolo 3 della LR 39/2000 e smi. I suddetti riferimenti legislativi dovranno essere applicati in combinato disposto con il Regolamento di cui alla DPGR n. 48R/2003 ed in particolare l’articolo 2 per la definizione di “bosco”, l’articolo 3 per le superfici con soprassuolo forestale non classificabili come “bosco”, l’articolo 79 per la trasformazione dei boschi, l’articolo 80 per l’iter autorizzativo delle trasformazioni e l’articolo 81 per il rimboschimento compensativo. La classificazione delle superfici riconosciute come bosco dovrà essere fatta secondo i Tipi forestali della collana Boschi e Macchie di Toscana. La sussistenza del bene tutelato ex legge dovrà essere coniugata alle prescrizioni del PIT/PPR circa l’eventuale individuazione di tipologie di bosco quale base per</p>	<p>Art. 51. Valutazione paesaggistica- MODIFICATO</p> <p>1. Il PABE, in quanto strumento attuativo del PIT/PPR, costituisce il parametro di riferimento per la valutazione di compatibilità paesaggistica dell’attività estrattiva.</p> <p>2. La valutazione di compatibilità paesaggistica per le attività estrattive deve essere effettuata secondo quanto stabilito dall’art. 17 della Disciplina del PIT-PPR e dovrà essere valutata con riferimento agli effetti cumulativi sul paesaggio, come previsto all’Allegato 4 del PIT/PPR.</p>	

	<p>la verifica della sussistenza di formazioni che “caratterizzano figurativamente il territorio”, nelle nove tipologie di bosco indicate all’articolo 12 comma 12.2 lettera a) dell’allegato 8b dello stesso PIT/PPR; rendering di dettaglio delle diverse fasi temporali di coltivazione e/o la foto simulazione ripresa dai punti di maggior intervisibilità, per rappresentare il contesto paesaggistico per un adeguato intorno territoriale rispetto all’area interessata dal progetto di coltivazione, con l’individuazione delle eventuali modifiche alla viabilità di arroccamento o delle nuove viabilità; il progetto di ripristino, deve essere predisposto per fasi, da eseguirsi per quanto possibile, deve raccordarsi allo sviluppo di quello di coltivazione, per garantire la migliore integrazione paesaggistica, anche prevedendo il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica e privilegiando la scelta di materiali naturali.</p>		
	<p>ART 32 (ADOZIONE) E’ DIVENTATO ART 58 (REVISIONE)</p>	<p>Art. 52. Definizione degli allegati tecnici progettuali per la valutazione paesaggistica- NEW</p> <p>1. L’istanza di valutazione paesaggistica, oltre agli elaborati obbligatori di cui al DPGR 72/R/2015 deve essere corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corografia di inquadramento del sito estrattivo in scala 1:5000 (o di maggior dettaglio); - studio idrogeologico dell’area che evidensi l’interazione del piano di coltivazione e di risistemazione del sito con la morfologia dei luoghi e con gli aspetti ecologici oltre che con il paesaggio sotterraneo corredata da analisi a livello di bacino idrografico dello schema di circolazione delle acque meteoriche superficiali; - analisi dei punti di approvvigionamento idrico con l’individuazione delle localizzazioni, degli atti concessori e la portata autorizzata, nonché i consumi annui; - analisi del contesto paesaggistico dell’intervento estesa all’area in disponibilità contenente adeguata documentazione fotografica riprendendo le principali visuali nonché l’approfondimento del valore paesaggistico storico-testimoniale dei crinali presenti, anche se non ricompresi tra quelli individuati dal Piano; - in presenza di aree arboree, la caratterizzazione come “bosco” deve essere effettuata ai sensi della l.r. 39/2000 e dal relativo regolamento attuativo, dando conto del rispetto delle prescrizioni del PIT/PPR circa l’eventuale individuazione di tipologie di bosco quale base per la verifica della sussistenza di formazioni che <i>“caratterizzano figurativamente il territorio”</i>; - la definizione degli interventi deve interessare l’intera area in disponibilità e la relativa area di cava e così come individuata nell’elaborato Tavola QPB, con planimetrie di sintesi, relative allo stato attuale del sito estrattivo e delle varie fasi di coltivazione, e è individuazione della presenza degli eventuali vincoli e limitazioni d’uso, sovrapposti alla planimetria delle varie fasi di coltivazione, in scala 1:500 (o di maggior dettaglio). <p>2. Dovrà inoltre essere evidenziato chiaramente, mediante planimetrie e sezioni, l’areale interessato dal progetto per cui si richiede la nuova autorizzazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la definizione degli interventi dovrà dettagliare le volumetrie che si scaveranno, la percentuale di produttività dell’attività, i volumi degli scarti dei materiali riutilizzabili in loco, dei derivati di materiale da taglio e gli eventuali rifiuti di escavazione che dovranno essere gestiti; - le sezioni, in numero significativo a coprire l’area di interesse e di dettaglio, differenziate per le varie fasi progettuali, devono permettere di apprezzare il volume di materiale scavato nelle varie fasi temporali ed il conseguente impatto; - rendering/fotoinserimento di dettaglio delle diverse fasi temporali di coltivazione e la foto/simulazione ripresa dai punti di maggior intervisibilità, per rappresentare il contesto paesaggistico per un adeguato intorno territoriale 	

		<p>rispetto all'area interessata dal progetto di coltivazione con l'individuazione degli eventuali bastioni di contenimento, delle eventuali modifiche alla viabilità di arroccamento o delle nuove viabilità;</p> <ul style="list-style-type: none"> - studio dettagliato che illustri le modalità per evitare che la coltivazione interferisca in modo significativo su elementi paesaggistici e per dare a questi la più adeguata tutela; - eventuali indagini da condursi secondo le metodologie definite da MATTM, ISPRA e Regione Toscana su habitat e specie, comprendendo le aree depresse stagionalmente allagate di cui all'art.22, qualora presenti nell'area in disponibilità e definizione di uno specifico piano di monitoraggio che consenta di verificarne lo stato di conservazione. <p>3. Il progetto di risistemazione, da avviare anche per fasi, in rapporto con i caratteri del contesto paesaggistico, deve essere conforme alla Scheda n.14 dell'Allegato 5 e all'Elaborato 8B del PIT/PPR, alle disposizioni normative del Parco regionale delle Alpi Apuane e al presente Piano.</p> <p>4. Il progetto di risistemazione, indipendentemente dalla vocazione estrattiva dell'area, deve contenere, oltre ai documenti obbligatori definiti dal D.P.G.R. 72/R/2015, i seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - documento dal quale risulti la sostenibilità paesaggistica del progetto in considerazione della migliore integrazione paesaggistica e ambientale del ripristino finale; - indicazione delle eventuali opere di rinaturalizzazione anche a fini ecologici e conservazionistici e delle opere di regimazione delle acque anche al fine di evitare fenomeni di erosione e di ruscellamento concentrato e conseguenti modifiche morfologiche paesaggistiche; - rendering/fotoinserimento che permetta di verificare l'impatto sul paesaggio degli interventi e l'efficacia delle opere di mitigazione previste dall'Allegato 4, lett. a, del PIT-PPR. <p>5. Nel caso di varianti all'autorizzazione all'escavazione che non comportino una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, della l.r. 35/2015 la documentazione richiesta può essere presentata in modo semplificato, in relazione all'intervento proposto.</p>	
	ART 32 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 58 (REVISIONE)	<p>Art. 53. Maggiorazioni del contributo - Aree a vincolo paesaggistico- NEW</p> <p>I siti estrattivi presenti nel comune di Massa, all'interno dell'area contigua di cava (ACC), sono ricompresi in zone soggette a vincolo paesaggistico. L'amministrazione comunale nello stabilire gli importi unitari del contributo di estrazione per i derivati dei materiali da taglio può prevedere l'applicazione di una maggiorazione pari al 5% del contributo, sempre comunque entro il limite massimo a tonnellata previsto dall'art. 36, comma 3, della l.r. 35/2015 s.m.i.</p>	
	ART 32 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 58 (REVISIONE)	<p>Art. 54. Dimensionamento e quantità sostenibili sotto il profilo paesaggistico- NEW</p> <p>1. Nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave e delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, la produzione sostenibile complessiva, definita ai sensi dell'Allegato 5, comma 4, del PIT/PPR, per il comune di Massa, bacini del Parco regionale Alpi Apuane, nel periodo di validità del PABE è pari a 1.630.000 mc.</p> <p>2. Nella tabella Allegato N sono riportate le quantità sostenibili suddivise cava per cava e riguardanti la durata del presente Piano.</p> <p>3. Non concorrono alla quantificazione delle quantità sostenibili anche i materiali indicati nel PRC, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il materiale derivante dall'asportazione di ravaneti esistenti considerati 	

		<p>pericolosi dal punto di vista geomorfologico (art.25 comma 5, Disciplina PRC);</p> <ul style="list-style-type: none"> - il materiale derivante da attività di messa in sicurezza. <p>4. Le volumetrie dei materiali giacenti in cava che non concorrono alla contabilizzazione delle quantità sostenibili devono essere determinate in sede di progetto.</p> <p>5. Per le autorizzazioni in essere sono confermati i quantitativi già autorizzati fino alla scadenza del titolo e/o alla presentazione di varianti sostanziali al progetto di coltivazione, ferma restando la compensazione delle quantità residue scavate successivamente all'entrata in vigore del PABE con i quantitativi sostenibili complessivamente attribuiti alla cava dal Piano. Le volumetrie di materiale derivante dalle attività di messa in sicurezza, non previste in sede di progettazione, devono essere quantificate nel momento che si manifesti il pericolo e devono comunque essere oggetto di apposita valutazione e approvazione degli uffici comunali.</p> <p>6. Le attività la cui autorizzazione scadrà oltre il termine di durata del presente piano, salvo diverse specifiche previsioni, potranno continuare l'escavazione. Di tali quantità autorizzate si terrà conto ai fini del dimensionamento dei nuovi Piani attuativi.</p> <p>7. Le eventuali volumetrie di materiale scavato durante la vigenza del presente piano, in virtù dei titoli autorizzativi già rilasciati, in eccedenza rispetto alle quantità sostenibili assegnate a ciascuna verranno conteggiate in detrazione ai fini dell'assegnazione delle quantità sostenibili dei successivi Piani attuativi.</p>	
	<p>ART 32 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 58 (REVISIONE)</p>	<p>Art. 55. Progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza ed il reinserimento ambientale– NEW</p> <p>1. Il ripristino ambientale dell'area di escavazione, parte integrante del piano di coltivazione, deve essere strutturato per fasi operando la massima contestualità possibile tra coltivazione e ripristino.</p> <p>2. La fase di ripristino deve includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un rimodellamento geomorfologico del sito con stessa di materiale idoneo per favorire la crescita per diverse specie di piante, arbusti e manto erboso; b) la definizione delle modalità di raccolta delle acque meteoriche e le opere connesse; c) l'asportazione di tutti i materiali ed impianti presenti ed utilizzati nell'attività estrattiva; d) la definizione di interventi di stabilizzazione dei versanti e privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica; e) la predisposizione di idonea cartellonistica nei cigli di cava e opere di recinzione complessiva dell'area. <p>3. Non è consentito presentare progetti di ripristino ambientale che non prevedano il. recupero paesaggistico e ambientale della cava e ove possibile il rimodellamento morfologico dell'area di cava attiva.</p> <p>4. La risistemazione finale del sito dovrà assicurare condizioni di fruibilità e di sicurezza dell'area, coerentemente alle previsioni degli strumenti urbanistici.</p> <p>5. Qualora prima della scadenza del vigente piano autorizzato, venga presentata la richiesta di nuova autorizzazione, la risistemazione ambientale dell'area potrà avvenire entro i termini previsti dalla successiva autorizzazione.</p> <p>6. Il progetto di ripristino contiene un programma di monitoraggio ambientale che valuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il cronoprogramma attraverso la definizione di obiettivi in corso d'opera; 	

		<ul style="list-style-type: none"> - la qualità dei materiali utilizzati e le certificazioni ambientali richieste; - la qualità delle acque sotterranee in fase ante opera e post opera, per almeno 5 anni; - l'inserimento, l'atterramento e lo sviluppo degli elementi vegetazionali; - il rumore, la polverosità, il disturbo antropico in genere nella fase attiva di ripristino; - le eventuali opere di mitigazione. 	
	<p>Art. 32. Mitigazione e compensazione degli effetti (convenzionamento)</p> <p>1. Il soggetto giuridico che richiede l'autorizzazione per l'attività estrattiva dovrà firmare una Convenzione con il Comune di Massa in cui sono contenuti gli obblighi a cui deve attenersi per il rilascio del titolo autorizzativo. Questa Convenzione deve contenere gli obblighi indicati nei commi successivi.</p> <p>2. Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività estrattive di cui al precedente art.14 è subordinato all'impegno a alla realizzazione, nell' arco temporale di validità del PABE a cura, carico e spesa del soggetto attuatore, delle seguenti misure di mitigazione e compensazione, comprendenti opere ed interventi anche finalizzati a perseguire obiettivi di qualità e a garantire le significativa attenuazione delle criticità individuate dal PIT/PPR per il Bacino estrattivo Valsora Giacceto:</p> <p>A) la realizzazione in corrispondenza del sentiero CAI 42/150 nel tratto iniziale e lungo il sentiero CAI 42, compreso tra località Campo delle Gobbie e Renara, di un percorso di "realità aumentata" che su smartphone e tablet permetta di illustrare, da punti panoramici, le emergenze naturalistiche, i geositi e il paesaggio dei marmi, con le sue caratteristiche giacentologiche e di lavorazione per le cave Valsora e Valsora Palazzolo, che illustrino anche le particolari varietà merceologiche di marmi presenti in queste due cave, le loro applicazioni moderne e storiche. Per un più dettagliata descrizione di questa applicazione si rimanda all'Allegato 3;</p> <p>B) La realizzazione di un centro escursionistico e di formazione per studenti (Figura 2 e Figura 3, Allegato 9) che usufruirebbe sia di una parte naturalistica comprendente un ristagno d'acqua colonizzato da tritoni di una specie endemica delle Alpi Apuane e da una cava in sotterraneo, la cui parte iniziale sarà attrezzata a museo del marmo e della sua escavazione. Il progetto descritto dettagliatamente all'interno della scheda della cava Valsora (Elaborato C, per la cava Valsora), comprende la ristrutturazione di edifici da destinare a punti di ristoro e di soggiorno. L'Amministrazione Comunale, in relazione a specifiche necessità didattico scientifiche, collegate all' istituzione di centri didattici universitari, di cui al comma seguente, potrà introdurre in sede di Convenzione variazioni rispetto agli itinerari sopraindicati;</p> <p>c) Riqualificazione dei ravaneti presenti non rinaturalizzati, che occupano la parte bassa della cava Valsora d) manutenzione dei sentieri che attraversano l'area stipulando convenzione con il CAI competente;</p> <p>e) verifica della connessione idraulica tra cava e acque ipogee con tracciati idrosolubili seguendo le indicazioni riportate nell'Allegato 7 – Metodi per monitoraggio idraulico con tracciante ed Allegato 8 – Indagini indirette e dirette per la verifica di punti di infiltrazione di acque di lavorazione; f) monitoraggio e controllo delle sorgenti che sarà eseguita con cadenza annuale e riguarderà le sorgenti a valle del sito estrattivo. Queste analisi dovranno comprendere la verifica della torbidità, colore e residuo fisso e pH, le analisi devono essere eseguite con riferimento al non superamento delle CSC di cui alla tab.2 all.5 parte IV Dlgs 152/2006 smi, in particolare i parametri di base da analizzare sono: ➤ conducibilità, ➤ idrocarburi totali, ➤ metalli: Zn, Crtot, Ni, Fe, Cd, Pb; g) eseguire con cadenza annuale il monitoraggio delle acque superficiali, le analisi devono essere eseguite con riferimento al non superamento delle CSC di cui alla tab.2 all.5 parte IV Dlgs 152/2006 smi, in particolare i parametri di base da</p>	<p><i>ART 32 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 58 (REVISIONE)</i></p>	

	<p>analizzare sono: > conducibilità, > idrocarburi totali, > metalli: Zn, Crtot, Ni, Fe, Cd, Pb.</p> <p>2. Per il finanziamento del progetto “realta aumentata” definito all’Allegato 3, della cui realizzazione si incaricherà il Comune di Massa, le società attuatrici dovranno contribuire al costo della realizzazione, proporzionalmente al volume di quantità sostenibile assegnata ad ogni sito estrattivo.</p> <p>3. La Convenzione dovrà inoltre contenere e disciplinare le modalità, obbligatorie, di utilizzo da parte del titolare dell’Autorizzazione, del certificato digitale di ogni singolo elemento commerciale estratto (blocchi-semisquadрати-informi) e del suo censimento nell’anagrafe pubblica abilitata dal Comune a tale servizio. L’allegato 4 al presente PABE, fornisce le Linee Guida per definire e attivare da parte dell’Amministrazione Comunale tali modalità.</p>		
	<p>Art. 33. Misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti ambientali negativi</p> <p>I piani di coltivazione dovranno tenere conto delle seguenti misure e prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Per la progettazione a cielo aperto che si realizzi in superfici prossime ai Siti Natura 2000 e che interessi habitat tutelati dalla Direttiva 92/43 CEE, anche se non ricompresi all’interno degli stessi Siti, è obbligatorio prevedere una fase di screening ante-operam mirata alla caratterizzazione dell’habitat presente e del relativo grado di biodiversità verificando nel dettaglio la presenza/assenza delle specie-chiave vegetali e animali. In caso di reperimento di specie vegetali o animali prioritarie è fatto obbligo di comunicazione agli Enti competenti (Parco Regionale Alpi Apuane) ed il divieto di alterazione di habitat specie-specifico nelle stazioni di nuova segnalazione. 2) Non è consentito ubicare le aree dedicate al deposito temporaneo dei derivati dei materiali da taglio in aree con habitat di interesse conservazionistico. 3) Non è consentita l’attività estrattiva e la costruzione di strade, anche a carattere temporaneo, su aree che interessino habitat o stazioni di specie vulnerabili. 4) Il piano di ripristino ambientale dei nuovi progetti deve privilegiare l’utilizzo di tecniche e metodi di restauro ecologico per recuperare gli ecosistemi degradati al termine del ciclo del progetto. Deve prevedere l’eliminazione delle infrastrutture, realizzate per scopi diversi dalla conservazione e gestione del sito, che possano ostacolare i naturali processi dinamici o che impediscono alle specie vegetali di insediarsi. 5) Nel progetto di ripristino in cui si realizzino opere di riempimento o ripristino morfologico, è preferibile l’uso dei terreni estratti in loco, è comunque consentito l’utilizzo di terreni provenienti da altri siti estrattivi nel rispetto del d.lgs. 152/2006 e dal DPR 120/2017. Quando possibile è necessaria la conservazione del materiale derivante dallo scotto superficiale con le modalità indicate dalle leggi regionali a tutela delle acque superficiali da fenomeni di dilavamento del materiale particolato. Il piano di ripristino deve privilegiare altresì la realizzazione di interventi in corso d’opera, laddove consentito dalle fasi progettuali e dalla logistica dell’area estrattiva, al fine di limitare la permanenza in cava del materiale ed il suo deterioramento. <p>Per ulteriori misure si rimanda alle conclusioni dell’Elaborato M – VINCA.</p>	<p>Art. 56. Misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti ambientali negativi- MODIFICATO</p> <p>I piani di coltivazione e di valorizzazione turistica (Avt) dovranno tenere conto delle seguenti misure e prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la progettazione che interessa i Siti Natura 2000 e habitat tutelati dalla Direttiva 92/43 CEE, anche se non ricompresi all’interno degli stessi Siti, dovrà prevedere una fase di screening ante/operam mirata alla caratterizzazione dell’habitat presente e del relativo grado di biodiversità verificando nel dettaglio la presenza/assenza delle specie chiave vegetali e animali. In caso di reperimento di specie vegetali o animali prioritarie è fatto obbligo di comunicazione agli Enti competenti (Parco Regionale Alpi Apuane) ed il divieto di alterazione di habitat specie-specifico nelle stazioni di nuova segnalazione; 2) non è consentita, nel periodo riproduttivo, l’attività estrattiva e la costruzione di strade, anche a carattere temporaneo, su aree che interessino habitat o stazioni di specie vulnerabili; 3) il piano di ripristino ambientale dei nuovi progetti deve privilegiare l’utilizzo di tecniche e metodi di <i>restauro ecologico</i> per recuperare gli ecosistemi degradati al termine del ciclo del progetto. 4) dovrà essere prevista la rimozione di tutte le infrastrutture, realizzate per scopi diversi dalla conservazione e gestione del sito, che possano ostacolare i naturali processi dinamici o che impediscono alle specie vegetali di insediarsi; 5) nel progetto di ripristino in cui si realizzino opere di riempimento o ripristino morfologico, è consentito esclusivamente il conferimento dei terreni provenienti dal medesimo bacino; 6) non è consentito l’utilizzo di terreni provenienti da altri bacini estrattivi; 7) per quanto possibile è necessaria la conservazione del materiale derivante dallo scotto superficiale del progetto di cava e la conservazione in cumuli con le modalità indicate dalle leggi regionali a tutela delle acque superficiali da fenomeni di dilavamento del materiale particolato; 8) il piano di ripristino dovrà privilegiare la realizzazione di interventi in corso d’opera, laddove consentito dalle fasi progettuali e dalla logistica dell’area estrattiva, al fine di limitare la permanenza in cava del materiale ed il suo deterioramento. 9) Per ulteriori misure si rimanda alle conclusioni dell’Elaborato M (VINCA). 	

	<p>Art. 34. Controllo e monitoraggio dei processi di escavazione e trasformazione e per la tutela di habitat e specie</p> <p>1. Ai sensi degli articoli 15 e 54 della l.r.65/2014, Il soggetto attuatore, titolare dell'autorizzazione, è tenuto a svolgere le seguenti attività di monitoraggio dei processi di escavazione e trasformazione.</p> <p>2. Il monitoraggio ai sensi degli articoli 15 e 54 della l.r.65/2014 e dell'articolo 29 della l.r.10/2010 e smi, finalizzato a: - - - verificare gli effetti significativi di natura ambientale, paesaggistica e socio economica derivanti dall'attuazione del PABE; verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di compatibilità ambientale e paesaggistica prefissati dal PABE, al fine di individuare tempestivamente gli eventuali effetti negativi e di adottare le opportune misure correttive; effettuare tutte le analisi di controllo con specifico riferimento agli "indicatori di monitoraggio" secondo quanto indicato nel RA del PABE. A tal scopo il titolare dell'Autorizzazione è tenuto a produrre all'Amministrazione Comunale "Rapporti di monitoraggio", redatti con scadenza biennale, sulla base di quanto appositamente indicato nel RA del PABE, di cui al precedente articolo 31. Tali rapporti devono: - - - illustrare lo stato di attuazione delle previsioni del PABE; aggiornare il quadro conoscitivo riguardo alle eventuali modifiche intervenute e descrive lo stato dell'ambiente in relazione agli effetti sulle risorse ambientali sulla base degli indicatori di monitoraggio, individuati dal RA del PABE; verificare l'applicazione delle "misure e indicazioni" di cui al precedente articolo 31 comma 2 e l'esecuzione degli interventi e delle opere di "mitigazione e compensazione" degli effetti di cui al precedente articolo 32, anche in relazione a quanto eventualmente contenuto e dettagliato nei SIA.</p> <p>3. Per il controllo dei processi di escavazione le aziende debbono fornire con cadenza annuale agli uffici tecnici comunali le seguenti informazioni e dati: ✓ il rilievo fotogrammetrico della cava georiferito e tridimensionale con il confronto dell'anno precedente e quanto previsto nel progetto di coltivazione autorizzato con indicazione delle aree interessate da lavori di produzione e lavori di preparazione (per le linee guida vedi le indicazioni all'Allegato 5); ✓ l'indicazione degli eventuali scostamenti in eccesso piano altimetrici rispetto a quanto previsto nel progetto di coltivazione autorizzato; ✓ il calcolo dei volumi estratti con l'indicazione: - dei volumi di marmo estratti per usi ornamentali come da comunicazione al Comune ai sensi dell'art. 27 della l.r.35/2015; - - - dei volumi di marmo estratti per lavori di preparazione; dei volumi di derivati dei materiali da taglio prodotti nell'anno calcolati ai fini dell'applicazione del contributo di cui all'art. 27, comma 5 della l.r.35/2015; i volumi residui dall'anno precedente stoccati in depositi provvisori, i volumi smaltiti e loro destinazione, i volumi utilizzati in cava per rampe stradali, letto per bancate ecc. Per il dettaglio sulle modalità e tipologia dei rilievi da eseguire si rimanda alle linee guida dell'Allegato 5 - Indicazione per il controllo delle volumetrie estratte e del materiale movimentato.</p> <p>4. Le società esercenti l'attività estrattiva, ai sensi dell'Art. 52 del D. lgs. 624/96, hanno l'obbligo di verificare la stabilità dei fronti di cava prima dell'inizio delle attività, predisponendo un'analisi di stabilità dei versanti, e al suo aggiornamento annuale. Nell'Allegato 6 – Indicazioni su analisi di stabilità e monitoraggio dei fronti, vengono indicate le linee guida cui le aziende debbono riferirsi per la redazione dell'analisi di stabilità dei fronti cava.</p> <p>5. Per le misure ed i monitoraggi previsti per le componenti ambientali si rimanda alla scheda "Misure di monitoraggio e controllo" contenute in ciascuna Vinca de Bacino estrattivo. Tali attività sono effettuate anche in applicazione delle determinazioni definite dell'Autorità Competente ai sensi degli articoli 26 e 27 della LR 10/2010 e smi (parere motivato e dichiarazione di sintesi), nell'ambito del procedimento di VAS dello stesso PABE.</p>	<p>Art. 57. Controllo e monitoraggio dei processi di escavazione e trasformazione e per la tutela di habitat e specie– MODIFICATO</p> <p>1. Ai sensi degli articoli 15 e 54 della l.r. 65/2014, il soggetto attuatore, titolare dell'autorizzazione, è tenuto a svolgere le seguenti attività di monitoraggio dei processi di escavazione e trasformazione.</p> <p>2. Il monitoraggio ai sensi degli articoli 15 e 54 della l.r. 65/2014 e dell'articolo 29 della l.r.10/2010 e smi, finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare gli effetti significativi di natura ambientale, paesaggistica e socio economica derivanti dall'attuazione del PABE; - verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di compatibilità ambientale e paesaggistica prefissati dal PABE, al fine di individuare tempestivamente gli eventuali effetti negativi e di adottare le opportune misure correttive; - effettuare tutte le analisi di controllo con specifico riferimento agli "indicatori di monitoraggio" secondo quanto indicato nel RA del PABE. <p>A tal scopo il titolare dell'Autorizzazione è tenuto a produrre all'Amministrazione Comunale "Rapporti di monitoraggio", redatti con scadenza biennale, sulla base di quanto appositamente indicato nel RA del PABE.</p> <p>Tali rapporti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - illustrare lo stato di attuazione delle previsioni del PABE; - aggiornare il quadro conoscitivo riguardo alle eventuali modifiche intervenute e descrive lo stato dell'ambiente in relazione agli effetti sulle risorse ambientali sulla base degli indicatori di monitoraggio, individuati dal RA del PABE; - verificare l'applicazione delle "misure e indicazioni" di cui al precedente articolo 29 comma 2 e l'esecuzione degli interventi e delle opere di "mitigazione e compensazione" degli effetti di cui al precedente articolo 32, anche in relazione a quanto eventualmente contenuto e dettagliato nei SIA di cui al precedente articolo 29. <p>3. Per il controllo dei processi di escavazione le aziende debbono fornire con cadenza annuale agli uffici tecnici comunali le informazioni e dati previsti dall'art.25, l.r. 35/2015, comma 2 bis e DGR 260 del 02 marzo 2020.</p> <p>4. Le società esercenti l'attività estrattiva, ai sensi dell'Art. 52 del D. lgs. 624/96, verificano la stabilità dei fronti di cava prima dell'inizio delle attività, predisponendo un'analisi di stabilità dei versanti, e al suo aggiornamento annuale.</p> <p>5. Per le misure ed i monitoraggi previsti per le componenti ambientali si rimanda alla scheda "Misure di monitoraggio e controllo" contenute nella documentazione di Vinca, in applicazione delle determinazioni definite dell'Autorità Competente ai sensi degli articoli 26 e 27 della LR 10/2010 e smi (parere motivato e dichiarazione di sintesi), nell'ambito del procedimento di VAS dello stesso PABE.</p>	
--	---	---	--

<p>6. Le società dovranno con cadenza annuale fornire al Comune una scheda con i seguenti indicatori ambientali, previsti anche nel RA, rapportati all'anno precedente: Quantità dei derivati prelevati dai ravaneti; Superficie e percentuale di suolo vergine impattato dalle attività; Superficie interessata da interventi di riqualificazione ambientale; Numero di passaggi giornalieri di mezzi pesanti per il trasporto dei materiali lapidei, suddivisi per tipologia di prodotto (blocchi e scaglie); Percentuale di aree coperte da vegetazione impattate; Consumo annuale di acque emunta; Analisi degli ecosistemi fluviali e di funzionalità fluviale del corso/i d'acqua, prossimi all'area estrattiva secondo le metodologie IBE ed IFF.</p> <p>7. Il Comune controlla che l'attuazione delle previsioni del PABE sia svolta nel rispetto della presente disciplina e delle ulteriori determinazioni individuate nell'ambito del procedimento di VAS, perseguito, con proprie forme e modalità, la consultazione, l'informazione e la partecipazione degli Enti e dei Soggetti interessati in materia paesaggistica e ambientale. Gli indicatori di controllo minimi dell'attuazione del PABE sono riportati al punto I nel RA.</p>		
<p>ART 32 (ADOZIONE) E' DIVENTATO ART 58 (REVISIONE)</p>	<p>Art. 58. Convenzione- NEW</p> <p>1. Il soggetto giuridico che richiede l'autorizzazione per l'attività estrattiva dovrà sottoscrivere una convenzione con il comune di Massa nella quale sono contenuti gli obblighi a cui deve attenersi per il rilascio del titolo autorizzativo.</p> <p>2. Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività estrattive è subordinato all'impegno di realizzare, nell'arco temporale di 5 anni, a cura, carico e spesa del soggetto attuatore, misure di mitigazione e compensazione, come previste nel PAUR, comprendenti anche opere ed interventi finalizzati a perseguire obiettivi di qualità, valorizzazione del territorio e garantire la significativa attenuazione delle criticità individuate dal PIT/PPR per i Bacini estrattivi: scheda Allegato 5.</p> <p>3. Tra le misure oggetto di convenzione, insieme alle proposte del privato e meritevoli di accoglimento si individua, senza valore vincolante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la realizzazione in corrispondenza della rete dei sentieri (RET) di un percorso di "realtà aumentata" su smartphone e tablet che permetta di illustrare, da punti panoramici, le emergenze naturalistiche, i geositi e il paesaggio dei marmi, con le sue caratteristiche giacentologiche e di lavorazione illustrando anche le particolari varietà merceologiche di marmi apuanii, e le applicazioni storiche e moderne. Per una più dettagliata descrizione di questa applicazione si rimanda all'Allegato 4. Il tratto che verrà attrezzato con la tecnologia di realtà aumentata dovrà coprire una porzione di sentieristica individuata da ogni gestore e presente nell'intero bacino.. L'amministrazione comunale, in relazione a specifiche necessità didattico-scientifiche, collegate all'istituzione di centri universitari, potrà introdurre in sede di Convenzione implementazioni degli itinerari; b) riqualificazione dei ravaneti non rinaturalizzati, per quanto tecnicamente possibile, individuati nella Tavola Quadro Conoscitivo di Bacino (QCB)_n_4; c) verifica della connessione idraulica tra le attività di cava e le acque ipogee con tracciati idrosolubili seguendo le indicazioni riportate nell'Allegato 7 – Metodi per monitoraggio idraulico con tracciante ed Allegato 8 – Indagini indirette e dirette per la verifica di punti di infiltrazione di acque di lavorazione; d) monitoraggio e controllo delle sorgenti che sarà eseguito con cadenza annuale e riguarderà le sorgenti a valle del 	

		<p>sito estrattivo; le analisi dovranno comprendere la verifica della torbidità, colore e residuo fisso e pH, le analisi devono essere eseguite con riferimento al non superamento delle CSC di cui alla tab.2 all.5 parte IV Dlgs 152/2006 smi, in particolare i parametri di base da analizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conducibilità, - idrocarburi totali, - metalli: Zn, Crtot, Ni, Fe, Cd, Pb; <p>e) monitoraggio annuale delle acque superficiali, le analisi devono essere eseguite con riferimento al non superamento delle CSC di cui alla tab.2 all.5 parte IV Dlgs 152/2006 smi, in particolare i parametri di base da analizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conducibilità, - idrocarburi totali, - metalli: Zn, Crtot, Ni, Fe, Cd, Pb <p>f) sviluppo di progetti di valorizzazione turistica (Avt) e riqualificazione ambientale (Ra), su proposta dell'esercente, nelle aree individuate nelle tavole progettuali QPB.</p>	
	<i>ARTICOLO NON PRESENTE NELLA VERSIONE ADOTTATA</i>	<p>Art. 59. Nota tecnica Autorità di Bacino- NEW</p> <p>Il PABE pianifica le attività estrattive in coerenza con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito PGRA, approvato con D.P.C.M. del 01/12/2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 del 07/02/2023). 2. Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito PGA, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20/12/2021 con deliberazione n. 25 e con notizia di adozione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022. Da tale data decorre l'applicazione delle misure di salvaguardia del piano (Indirizzi di piano, Direttiva derivazioni e Direttiva Deflusso Ecologico), alle quali gli interventi devono risultare conformi. 3. Si segnala che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 28 del 21 dicembre 2022 è stato adottato il “Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” (Progetto di PAI “Dissesti Geomorfologici”); tale progetto di piano, ancora non efficace, è attualmente in corso di definizione e perfezionamento. 	